SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 aprile 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. **43**.

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. (13G00086) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2013.

Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni. (13A03744). . . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Calogero e nomina della commissione straordinaria. (13A03558). . . . . *Pag.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace. (13A03559) . . . . *Pag.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Chignolo d'Isola e nomina del commissario straordinario. (13A03653) . . . . *Pag.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e nomina del commissario straordinario. (13A03654) . . . . *Pag.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2013.

Nomina del commissario straordinario della provincia di Benevento. (13A03745). . . . . *Pag.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2013.

Nomina del commissario straordinario della provincia di Massa Carrara. (13A03746) . . . . . *Pag.* 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 aprile 2013.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013. (13A03655) . . . . *Pag.* 23

DECRETO 22 aprile 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni. (13A03791) . . . . *Pag.* 24

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 11 marzo 2013.

Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2013. (13A03667) . . . . *Pag.* 28

DECRETO 5 aprile 2013.

Iscrizione di una varietà di specie foraggera al relativo registro nazionale. (13A03656) . . . . . *Pag.* 34

DECRETO 5 aprile 2013.

Iscrizione di varietà di soia al registro nazionale. (13A03657) . . . . *Pag.* 35

DECRETO 5 aprile 2013.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di girasole iscritte al registro nazionale. (13A03658) . . . . *Pag.* 36

DECRETO 10 aprile 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio». (13A03477). . . . . *Pag.* 37

DECRETO 10 aprile 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela dell'Asparago Verde di Altedo IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago Verde di Altedo». (13A03478). . . . . *Pag.* 38

DECRETO 10 aprile 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della pesca di Leonforte IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pesca di Leonforte». (13A03479) . . *Pag.* 40

DECRETO 11 aprile 2013.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06. (13A03628) . . . *Pag.* 41

DECRETO 15 aprile 2013.

Procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari. (13A03627). . . . . *Pag.* 43

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 21 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Quadrifoglio - società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata, in sigla Il Quadrifoglio - Cooperativa a r.l.», in Spinazzola, in liquidazione coatta amministrativa. (13A03305) . . . . *Pag.* 45

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Veloci - Società cooperativa», in Castel Maggiore e nomina del commissario liquidatore. (13A03664) . . . . *Pag.* 46

DECRETO 25 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Rivendell società cooperativa», in Busto Arsizio, in liquidazione coatta amministrativa. (13A03301) . . . . *Pag.* 46

DECRETO 25 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa di servizi Eur Fonte Ostiense», in Roma. (13A03302) . . . . *Pag.* 47

DECRETO 25 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «AL.CO. Facchinaggio e Traslochi società cooperativa», in Roma. (13A03303) . . . . *Pag.* 47

DECRETO 25 marzo 2013.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Compagnia delle Indie», in Anzio. (13A03304) *Pag.* 48

DECRETO 26 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Erre B società cooperativa in liquidazione», in Cologno Monzese e nomina del commissario liquidatore. (13A03659) . . . . *Pag.* 48

DECRETO 26 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Montessori servizi società cooperativa in breve: Montessori servizi soc. coop. - in liquidazione», in Chiaravalle e nomina del commissario liquidatore. (13A03661) . . . . *Pag.* 49

DECRETO 26 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Rosaluna - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Romano di Lombardia e nomina del commissario liquidatore. (13A03663) . . . . *Pag.* 50

DECRETO 26 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Npw System - Società cooperativa», in Milano in liquidazione coatta amministrativa. (13A03668) *Pag.* 50

DECRETO 26 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Teramo», in Teramo e nomina del commissario liquidatore. (13A03669) . . . . *Pag.* 51

DECRETO 26 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Work in progress - Società cooperativa», in Monte San Giusto e nomina del commissario liquidatore. (13A03670) . . . . *Pag.* 52

DECRETO 4 aprile 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Valentina - Società cooperativa edilizia a r.l.», in L'Aquila. (13A03665) . . . . *Pag.* 52

DECRETO 5 aprile 2013.

Proroga della gestione commissariale della «I Romanisti soc. coop. a r.l.», in Roma. (13A03660) . . . . *Pag.* 53

DECRETO 5 aprile 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE ad alcune società, ad operare in qualità di organismi notificati ai sensi della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica. (13A03662) . . . . *Pag.* 53

DECRETO 9 aprile 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Organismo Sidel S.p.A., in Bologna ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, sugli ascensori. (13A03480) . . . *Pag.* 56

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo sanitario nazionale 2012. Ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996). (Delibera n. 142/2012). (13A03625) . . . . *Pag.* 58

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. (Delibera n. 141/2012). (13A03626). . . . . *Pag.* 61

Garante per la protezione dei dati personali

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2013.

Provvedimento in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali (c.d. data breach). (13A03743) . . *Pag.* 67

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 25 gennaio 2013, n. **1**.

Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (13A03757) . . . . *Pag.* 76

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Rinnovo dell'autorizzazione unica rilasciata limitatamente agli aspetti inerenti l'autorizzazione ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord, in Civitavecchia, della società Enel Produzione S.p.a., in Roma. (13A03481) . *Pag.* 81

Ministero dell'interno

Nomina della commissione di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto del comune di Milazzo. (13A03652) . . . . *Pag.* 81

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossitetraciclina 50% TREI» 500 mg/g. (13A03720) . . *Pag.* 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossitetraciclina 20% Chemifarma» 200 mg/g. (13A03721) . . . . *Pag.* 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquido Chemifarma» 200 mg/g. (13A03722) . . . . *Pag.* 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossitetraciclina 20% Unione Commerciale Lombarda». (13A03723) . . . . *Pag.* 82

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossicalf 200 solubile». (13A03724) . . . . *Pag.* 83

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di beni demaniali siti in comune di Noventa di Piave (13A03629) . . . . *Pag.* 83

Passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di beni demaniali siti in Comune di Ceggia. (13A03630) . . . . *Pag.* 83

Passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di beni demaniali siti in Comune di Gambettola. (13A03631) . . . . *Pag.* 83

Passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di beni demaniali siti in comune di Volla. (13A03632) . . . . *Pag.* 83

Ministero dello sviluppo economico

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 416 società cooperative aventi sede nella regione Sardegna. (Avviso n. 13/CC/2013). (13A03666). . *Pag.* 83

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. **43**.

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per avviare e completare gli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell'area siderurgica del medesimo comune e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell'area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate al superamento della grave situazione di criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella città di Palermo causato dell'aggravamento dello stato ambientale della discarica di Bellolampo, la quale è stata interessata da ripetuti episodi di inquinamento delle acque superficiali e di falda che hanno determinato una grave situazione di pericolo per la salute dei cittadini tale da indurre la competente autorità giudiziaria a disporne il sequestro preventivo, e che, se non adeguatamente e tempestivamente affrontata, porterebbe ad interrompere la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città, con ulteriore aggravio del pericolo per la salute e l'ambiente;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella regione Campania;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE);

Considerata, altresì, la necessità di emanare ulteriori disposizioni finalizzate a prorogare l'emergenza in atto per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, nonché a favorire la ricostruzione nelle zone terremotate dell'Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto-legge

Capo I
NORME PER L'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONCHÉ A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLA REGIONE CAMPANIA.

Art. 1.

Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio.

1. L'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte

integrante dell'asse autostradale Cecina — Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.

6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1.

7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 2.

Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a: *a)* completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; *b)* realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; *c)* mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; *d)* migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; *e)* implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla *a)* alla *c)* del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente.

2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Art. 3.

Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei";

Art. 4.

Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", le disposizioni di cui all'ordinan-

za del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.
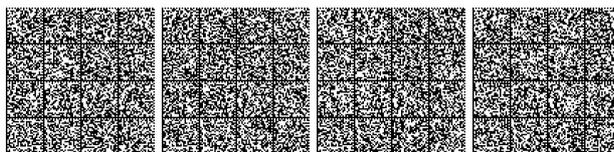
2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.

Capo II

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015

Art. 5.

Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia *pro tempore*, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società, ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2-*bis*. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati è scelto nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.

2-*ter*. Il commissario si adopera, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinchè gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.";

b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "nella realizzazione delle stesse opere", sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente nella realizzazione delle opere nonché per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della società, della conclusione del piano delle opere";

c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri

richiamate al dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto- legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la società ha altresì facoltà di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché alle disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la società può altresì derogare all'applicazione dell'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Società l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l'art. 253, comma 20 -*bis*, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:

1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);

2. Linea Metropolitana di Milano M4;

3. Linea Metropolitana di Milano M5;

4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara – Expo;

5. Parcheggi Remoti Expo;

6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera;

d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380d) agli edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO_2 nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge;

e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d."ambush marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente;

f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del decreto legislativo 104/2010;

g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell' Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO.

Art. 6.

Proroga emergenza sisma maggio 2012

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-*bis* del predetto articolo 11, è rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-*bis* e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174
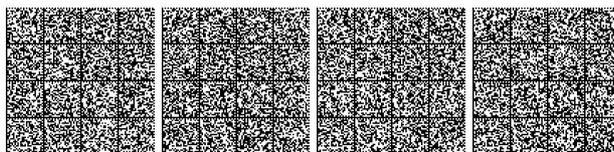
del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:

a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;

b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonché dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.

Art. 7.

Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie».

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:

a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito "B" o "C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera *a)*. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

c) i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "assistenza alla popolazione" nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, art. 1, comma 1.1, voce " affitti sedi comunali e supporto genio civile" è altresì disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare, l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.

5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.

6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della città di L'Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere.

Art. 8.

Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.

1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e

abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-*ter*, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000, 00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio".

7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce " per la gestione dell'ordine pubblico", nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

13G00086
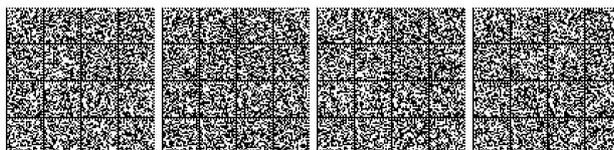
DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2013.

Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5» ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile» ed in particolare l'art. 5, comma 2, del predetto decreto-legge ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, convertito nella legge del 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto-legge che autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2012, n. 100 recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni» e s.m.i, ed in particolare il punto 5 concernente le misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate al governo delle piene, ove è previsto che nei bacini di interesse interregionale e nazionale, in cui siano presenti opere di ritenuta iscritte nel Registro italiano dighe, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni interessate costituiscano un'Unità di comando e controllo che si rappresenta come Autorità di protezione civile per il governo delle piene;

Vista la Direttiva del 3 dicembre 2008 concernente «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;

Visto il decreto legislativo, n. 49, del 23 febbraio 2010 concernente l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare, l'art. 3 ove è previsto che le Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della protezione civile, provvedano, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004 per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile;

Visto altresì l'art. 7, comma 3, del predetto decreto legislativo in cui si dispone che i piani di gestione contengano una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente e tengano conto degli aspetti relativi alle attività di regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, con il quale al dott. Franco Gabrielli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 recante la definizione dei principi per l'individuazione del funzionamento dei Centri di Competenza, attualmente all'esame degli organi di controllo;

Considerato che in attuazione della direttiva 2007/60/CE le Regioni devono, in coordinamento fra loro e con il Dipartimento della protezione civile, provvedere alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile nell'ambito del piano di gestione delle alluvioni;

Considerato che in attuazione del sistema di allertamento nazionale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 inerente i bacini di interesse interregionale e nazionale, il governo delle piene è attuato da un'Unità di comando e controllo che si rappresenta come Autorità di protezione civile;

Considerato che pertanto si rende urgente e necessaria l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo per il governo delle piene, così come prevista dalla citata Direttiva del 27 febbraio 2004 per il bacino del fiume Po che attraversa i territori delle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna,Veneto e della Provincia autonoma di Trento;

Ritenuto che a tal fine è opportuno e necessario fornire alle Regioni interessate specifici indirizzi operativi in relazione alle modalità di costituzione e funzionamento dell'Unità di comando e controllo e delle strutture tecniche di supporto alla decisione di protezione civile relativamente alle azioni di governo delle piene, a livello regionale e sovra regionale;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2013;

EMANA
la seguente direttiva:

1. Premessa.

La complessa configurazione idrografica e orografica del bacino del fiume Po, composto da corsi d'acqua alpini e collinari (es. Piemonte), alpini regimati da laghi (es. Lombardia) e appenninici (es. Emilia), con regimi idrologici abbastanza differenziati, comporta durante gli eventi di pioggia una certa varietà di situazioni nel decorso delle piene lungo il Po, connessa alla diversa distribuzione spazio-temporale dei deflussi provenienti dai tributari.

L'analisi degli eventi storici effettuata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, consente di delineare quattro scenari di piena di riferimento, che definiscono i tipi di associazione più frequente di bacini, ricadenti in uno o più territori regionali, cui è attribuibile un rilevante contributo nella formazione della piena lungo il Po.

Primo tipo (piemontese): gli eventi si contraddistinguono per il contributo quasi sempre rilevante fornito dai fiumi Dora Baltea, Sesia, Tanaro e Ticino, cui si associano di volta in volta, con apporti più o meno sensibili, tributari dell'arco alpino occidentale e talora, con deflussi più modesti, alcuni corsi d'acqua dell'Appennino Pavese (Staffora e Scuropasso). Il settore di bacino padano coinvolto è quello occidentale o centro-occidentale; rientrano in questo tipo gli eventi storici del 1705, 1755, 1857 e 1907, tutti avvenuti nella stagione autunnale.

Secondo tipo (lombardo): è caratterizzato in misura determinante dalla partecipazione simultanea alla piena dei fiumi Ticino, Lambro, Adda e Oglio; il bacino padano risulta coinvolto fondamentalmente nel settore centrale, percorso dagli emissari lacustri lombardi. Sono assegnabili a questa tipologia le piene del 1807, 1812 e 1968, tutte avvenute, come nel tipo precedente, durante i mesi autunnali.

Terzo tipo (piemontese-lombardo): i corsi d'acqua che forniscono sempre contributi determinanti al Po sono il Sesia e il Tanaro, contraddistinto quest'ultimo da portate elevate per apporti straordinari di Belbo, Bormida e Orba; pressoché in ogni caso vi sono inoltre apporti notevoli di Adda e Oglio, di poco inferiori ai valori massimi. A questi fiumi si associano di volta in volta alcuni tributari piemontesi (Scrivia e Lambro), tutti con piene non molto elevate, ma importanti perché coincidenti con il passaggio del colmo lungo l'asta del Po. Saltuariamente vengono forniti moderati contributi da singoli corsi d'acqua appenninici emiliani. In questo tipo di evento vengono per lo più coinvolti i bacini del versante alpino centrale e occidentale; ricadono in questo scenario le piene del 1801, del 1917 e del 1926, manifestatesi nella stagione autunnale la prima e nei mesi primaverili le altre due;

Quarto tipo (intero bacino padano): è evidente la dimensione spaziale degli eventi e quindi il numero elevato di corsi d'acqua che, nei diversi settori del sistema idrografico padano, partecipano alla formazione della piena. Sistematicamente il contributo iniziale perviene da vari fiumi del settore occidentale, tra i quali emerge la costante presenza del Sesia e, quasi sempre, del Tanaro. Più a valle, sul lato sinistro del Po, si hanno con analoga ripetitività le piene dei fiumi Olona e Lambro, cui si associano con elevata frequenza quelle dell'Adda e dell'Oglio; tra i corsi d'acqua del versante appenninico ricorre costantemente l'apporto del gruppo di tributari dal Parma al Panaro e, più saltuariamente, dei torrenti dell'Oltrepò Pavese e del Piacentino. Sono rappresentativi di questo tipo gli eventi del 1839, del 1872, del 1879 e del 1951 che, con esclusione di quello del 1879 avvenuto in tarda primavera, si sono manifestati nei mesi autunnali.

2. Governo delle piene.

Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni» e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» le Regioni, con il concorso, se del caso, del Dipartimento della protezione civile devono assolvere al governo delle piene.

Nel caso di eventi di piena che coinvolgano bacini che interessano più Regioni, il Dipartimento della protezione civile promuove ed indirizza, anche attraverso la rete dei Centri Funzionali, l'interscambio e la condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati al governo della piena.

Per il governo degli eventi di piena i cui effetti interessano i territori di più Regioni, l'evento viene gestito dall'Unità di Comando e Controllo (UCC) che rappresenta l'autorità di protezione civile per il governo delle piene. È un tavolo politico istituzionale costituito dai Presidenti delle Regioni, o dai loro delegati, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare o da un suo delegato (che potrà essere un Sottosegretario o il Segretario dell'Autorità di Bacino a seconda del livello di rappresentanza) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo del Dipartimento della protezione civile o suo delegato, che, sulla base delle informazioni fornite dai Centri regionali di coordinamento tecnico idraulico (di cui al seguito) e con il supporto della Segreteria tecnica (di cui al seguito), sulla base degli scenari in atto e previsti, assume decisioni sulle possibili azioni necessarie a fronteggiare, e, se possibile, ridurre gli effetti determi-

nati dall'evento di piena, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente.

L'attuazione della presente Direttiva non determina oneri aggiuntivi a carico dello Stato e delle Regioni.

3. Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico.

Per la gestione degli eventi di piena nel bacino del fiume Po, ciascuna Regione deve individuare una struttura che svolga le funzioni di Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico al fine del governo delle piene sulla parte di bacino del fiume Po ricadente nel proprio territorio.

Qualora gli ordinamenti delle Regioni già prevedano centri di coordinamento tecnico di protezione civile, quali quelli istituiti al fine della gestione tecnica dell'emergenza idrica dichiarata nel 2007 per le Regioni del Centro e del Nord del Paese, questi, se del caso integrati secondo le indicazioni del presente provvedimento, possono svolgere le funzioni di Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico, di cui ciascuna Regione definisce la sede, la composizione ed il funzionamento, coordinandosi con le altre Regioni al fine di garantire modalità di funzionamento il più possibile omogenee al fine dell'ottimizzazione della gestione degli eventi a scala di bacino.

Il Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico è competente sulle attività in materia idrologica/idraulica/idrogeologica collegate al governo delle piene e ad esso concorrono anche tutti i soggetti interessati dagli effetti dell'evento e deve essere costituito da rappresentanti del Centro Funzionale Decentrato (CFD), della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), di tutte le strutture regionali coinvolte, dell'Autorità di Bacino (distretto) del fiume Po, nonché da rappresentanti degli enti pubblici regolatori dei Grandi Laghi naturali presenti sul territorio interessato dall'evento; alle attività del Centro possono concorrere, ove ritenuto opportuno dalla Regione, anche altri soggetti pubblici o privati interessati dall'evento.

La Regione può stabilire che il Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico è altresì competente per gli eventi di piena che interessino uno o più affluenti del fiume Po anche senza che ricorrano le condizioni per il probabile manifestarsi di uno dei quattro scenari di riferimento sopra richiamati.

Ciascun Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico si avvale, quale supporto oggettivo, dei risultati del sistema di modellistica idraulica, di cui al seguito, che deve essere considerato uno strumento di riferimento per l'intero bacino del Po. Ad esso si andranno ad aggiungere, come integrazione e confronto, strumenti regionali riferiti ai domini dei CFD, i quali con le modalità definite a livello regionale coordineranno tutti i dati e le informazioni derivanti dalle attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza prodotti dai diversi soggetti competenti coinvolti.

Il Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico sulla base dei possibili scenari di rischio coordina e propone al Presidente della Regione, o suo delegato, le più opportune azioni di contrasto dell'evento, o degli eventi secondari indotti dallo stesso, al fine di fronteggiarne gli effetti, anche al fine di limitare, per quanto possibile, il suo evolversi nella fase emergenziale. Nel caso in cui si verifichi una situazione emergenziale, questa dovrà comunque essere gestita ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze» ed in tale ambito il Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico costituirà la Funzione tecnica di valutazione del Centro operativo regionale o dell'equivalente struttura di coordinamento emergenziale istituita a livello regionale.

4. Unità di comando e controllo dell'asta principale del Fiume Po.

L'UCC rappresenta l'autorità di protezione civile per il governo delle piene ed è costituita dai Presidenti delle Regioni, o da loro delegati, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o da un suo delegato (che potrà essere un Sottosegretario o il Segretario dell'Autorità di Bacino a seconda del livello di rappresentanza)e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo del Dipartimento della protezione civile o suo delegato, che la presiede. La convocazione dell'UCC è effettuata dal Dipartimento della protezione civile su richiesta di una o più Regioni interessate, o su decisione del Dipartimento stesso. La sede dell'UCC è stabilita in funzione dello scenario di evento atteso o/e in atto e le ulteriori modalità di funzionamento verranno stabilite ed approvate nella riunione di insediamento. Ciascuna Regione, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, individua preliminarmente le strutture idonee ad ospitare l'UCC tenuto conto dei possibili scenari di piena.

L'UCC coordina e assume decisioni sulle possibili azioni, da attuare sulla base degli scenari di evoluzione dell'evento previsti sul bacino, necessarie a fronteggiare e, se possibile, ridurre gli effetti determinati dall'evento di piena, ai fini di protezione civile. Nel caso in cui emergano in seno all'Unità pareri tra loro discordanti, il Capo del Dipartimento della protezione civile, espletato ogni possibile tentativo per individuare, in tempo reale con l'evolversi dell'evento, una condivisa sintesi operativa, eserciterà le funzioni di sussidiarietà e/o i poteri sostitutivi dello Stato.

L'AIPO esercita le funzioni di Segreteria tecnica dell'UCC ed a tal fine si dota della necessaria struttura tecnica definendone il funzionamento e le modalità operative anche ai fini di svolgere la funzione di centro previsionale per l'asta principale del fiume Po.

Al fine di garantire il supporto alle decisioni dell'UCC, la Segreteria Tecnica mantiene continui contatti con i Centri regionali di coordinamento tecnico idraulico e con il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della protezione civile, acquisendo le informazioni in possesso dei Centri Funzionali Decentrati, degli enti pubblici regolatori dei Grandi Laghi naturali, dei gestori dei presidi territoriali idraulici e degli invasi, dell'Autorità di Bacino del fiume Po e della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I gestori delle «grandi dighe» sono tenuti a trasmettere in tempo reale i dati idrologico-idraulici degli invasi anche direttamente alla predetta Direzione generale per
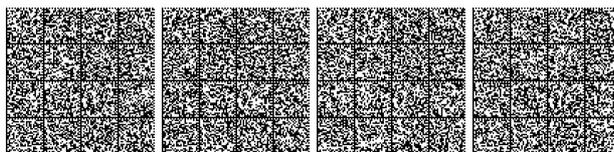
le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisizione al sistema di monitoraggio per la sicurezza idraulica di competenza della medesima.

Per gli eventi che coinvolgono più Regioni o l'intero bacino, le informazioni ai media vengono fornite esclusivamente tramite opportuni comunicati stampa dall'Unità di Comando e Controllo.

In caso di evoluzione dell'evento tale da richiedere il coinvolgimento delle strutture operative ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, ovvero di dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225/92 e s.m.i., viene istituita la Di.Coma.C. secondo quanto previsto dalla Direttiva del 3 dicembre 2008 concernente «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze». Al fine di garantire la continuità delle attività di supporto tecnico per la definizione degli scenari di rischio, la Segreteria Tecnica dell'UCC continua ad operare nell'ambito della Funzione Tecnica di valutazione della Di.Coma.C. stessa.

5. Modello previsionale per l'asta principale del Fiume Po.

La sede di Parma dell'AIPo, svolge le funzioni di centro previsionale per l'asta principale del fiume Po, coordinandosi con i Centri Funzionali Decentrati della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto.

L'AIPo, con il supporto della struttura di ARPA-SIMC di Parma, Centro di Competenza per la modellistica idrologica, garantisce il funzionamento del sistema di modellistica idrologica e idraulica (FEWS *PO)* e l'allineamento degli analoghi sistemi di back-up operativi presso le Regioni e presso il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della protezione civile.

Il Dipartimento della protezione civile, l'AIPo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni interessate assicurano le risorse finanziarie per la gestione e la manutenzione evolutiva dei sistemi modellistici, nonché provvedono all'attuazione delle attività previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allo scopo di assicurare le attività funzionali, nonché gestionali, del sistema di modellistica idraulica, ivi comprese quelle di Presidio Territoriale Idraulico (di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004 e s.m.i.), i Centri Funzionali Decentrati si impegnano a rendere disponibili in tempo reale all'AIPo i dati in loro possesso necessari al mantenimento in esercizio delle catene operative di modellistica previsionale, attraverso il sistema di scambio informativo dei Centri Funzionali.

Nel caso che le condizioni meteo di una o più Regioni del bacino evidenzino una situazione tale da determinare una criticità a scala di bacino, l'AIPo valuta, in coordinamento con i Centri Funzionali Decentrati e con il supporto del Centro di competenza per la modellistica idrologica e idraulica, gli scenari d'evento di piena attesi e/o in atto per l'asta principale del fiume Po e si esprime sui livelli idrometrici previsti e sui conseguenti livelli di criticità, anche sulla base delle soglie idrometriche definite in accordo con i Centri Funzionali Decentrati, relative a sezioni di riferimento e correlate ai livelli di guardia del Servizio di piena.

Tali valutazioni vengono espresse in un «Bollettino di previsione di criticità idrometrica sul bacino del Po» emesso da AIPo entro le ore 13.00, con il concorso di tutti i Centri Funzionali Decentrati, per tutta la durata dell'evento, in cui sono riportate le previsioni meteo sinottiche sull'intero bacino elaborate dal Settore meteo del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della protezione civile e, per ciascuna sezione di riferimento sull'asta di Po, il livello di criticità, nonché, lo scenario d'evento atteso per le successive 48 ore. In corso d'evento, a seguito del superamento previsto o osservato dei livelli di criticità nell'asta di Po, potranno essere emessi ulteriori aggiornamenti del bollettino.

L'AIPo trasmette i Bollettini così predisposti ai responsabili dei Centri Funzionali Decentrati e del Centro Funzionale Centrale.

Le Regioni, ricevuto il Bollettino, procedono, alle valutazioni e alle dichiarazioni dei livelli di criticità sulle proprie zone di allerta e alle conseguenti dichiarazioni sui livelli di allerta al fine dell'attivazione del sistema di protezione civile, secondo modalità e procedure di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004 s.m.i. e specifiche disposizioni regionali.

6. Piani di laminazione.

Al fine di assicurare la possibile laminazione dell'evento di piena, atteso o in atto, presso l'Autorità di bacino del fiume Po, è istituito un Tavolo tecnico con il compito di valutare attraverso studi specifici, entro due anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente atto, l'influenza che possono esercitare i volumi accumulabili negli invasi regolati dalle dighe, ubicate nei territori delle Regioni indicate al primo capoverso del punto 5 della presente direttiva, sulla formazione e propagazione dell'onda di piena a valle. A tale Tavolo tecnico partecipano oltre al rappresentante della stessa Autorità di bacino, rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, dei Centri Funzionali Decentrati, della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'AIPo, degli enti pubblici regolatori dei Grandi Laghi naturali, e dei gestori degli invasi, nonché di tutti gli altri presidi territoriali idraulici e le strutture regionali interessate.

In base ai risultati di tali valutazioni ed alle condizioni di esercizio delle singole dighe, devono essere poi individuati quegli invasi che potrebbero essere effettivamente funzionali alla laminazione delle piene e quindi ad una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi stessi.

Per detti invasi le Regioni, con il concorso dei Centri Funzionali Decentrati, della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Autorità di Bacino, d'intesa con i gestori degli invasi e sotto il coordinamento

del Dipartimento della protezione civile, devono predisporre ed approvare un Piano di laminazione secondo le procedure di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004.

Al fine di assicurare la massima laminazione dell'evento di piena, l'UCC, sulla base degli scenari attesi ed attraverso il concorso tecnico dell'AIPo, in qualità di Segreteria Tecnica e sede del Centro previsionale dell'asta principale del fiume Po, valuta l'opportunità di attivare l'invaso delle aree golenali chiuse e, se del caso, ne dà tempestiva comunicazione ai Centri regionali di coordinamento tecnico idraulico ed agli Uffici Territoriali di Governo interessati.

7. Modifiche alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ottavo capoverso ed i successivi di cui al paragrafo della Direttiva del 27 febbraio 2004, inerente «L'unità di comando e controllo» sono sostituiti dai seguenti:

«Le manovre previste dal documento di protezione civile e/o dal piano di laminazione, salvo quanto diversamente disposto da quest'ultimo, potranno essere direttamente eseguite dal gestore dell'invaso, dopo averne data comunicazione ai gestori del presidio territoriale idraulico, ai CFD interessati, all'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Unità di Comando e Controllo ed all'Ufficio Territoriale di Governo di riferimento, che, presone atto, informerà gli Uffici Territoriali di Governo dei territori di valle potenzialmente interessati dalla prevista onda di piena e vigilerà, se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, anche interagendo con l'autorità preposta al governo del piano d'emergenza provinciale/regionale e ne darà comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione interessata.

Nel caso in cui una delle Amministrazioni che concorrono al governo delle piene o il gestore, anche ai fini di salvaguardare l'opera, le popolazioni ed i beni a valle della diga, proponga di operare una manovra in difformità o modifica a quanto rappresentato nel documento di protezione civile e/o nel piano di laminazione, dovrà darne comunicazione immediata all'Unità di comando e controllo.

L'Unità di Comando e Controllo, valutata in tempo reale la legittimità e/o la sostenibilità della proposta con i gestori del presidio territoriale idraulico, l'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i CFD interessati, l'Autorità di Bacino e con il gestore stesso, trasmetterà il suo consenso al gestore. Il gestore eseguirà la manovra approvata dopo averne data comunicazione ai gestori del presidio territoriale idraulico, ai CFD interessati, all'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Unità di Comando e Controllo ed all'Ufficio Territoriale di Governo di riferimento, che, presone atto, informerà gli Uffici Territoriali di Governo dei territori di valle potenzialmente interessati dalla prevista onda di piena e vigilerà, se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, anche interagendo con l'autorità preposta al governo del piano d'emergenza provinciale/regionale e ne darà comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione interessata.

Nel caso l'UCC dissenta dalla proposta fatta, concerterà una nuova proposta con il gestore stesso e con i gestori del presidio territoriale idraulico, l'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i CFD interessati, l'Autorità di Bacino sino a quando, pervenuta ad un giudizio favorevole, anche in questo caso trasmetterà il proprio consenso al gestore. Il gestore eseguirà la manovra approvata dopo averne data comunicazione ai gestori del presidio territoriale idraulico, ai CFD interessati, all'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Unità di Comando e Controllo ed all'Ufficio Territoriale di Governo di riferimento, che, presone atto, informerà gli Uffici Territoriali di Governo dei territori di valle potenzialmente interessati dalla prevista onda di piena e vigilerà, se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, anche interagendo con l'autorità preposta al governo del piano d'emergenza provinciale/regionale e ne darà comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione interessata.»

8. Disposizioni finali.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolgerà, secondo quanto disposto dal comma 5, dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento, relative alle procedure da attivare per l'attuazione della presente Direttiva.

Per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e per la Regione autonoma Valle d'Aosta sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali (D.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i. e L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e dalle relative norme di attuazione.

Dall'attuazione della presente Direttiva non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica. Ai membri delle strutture politico-istituzionali, tecniche e di segreteria previste dalla presente Direttiva non spetta alcun compenso, né rimborso spese.

Roma, 8 febbraio 2013

Il Presidente: MONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 176

13A03744
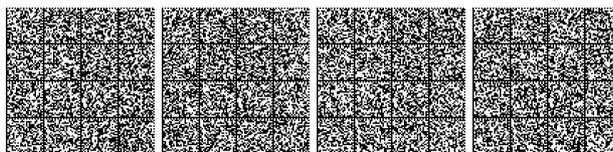
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Calogero e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Calogero (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra componenti del consesso e la criminalità organizzata locale che hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Calogero, per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2013;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di San Calogero (Vibo Valentia) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

- dr. Andrea Cantadori - viceprefetto;

- dr. Alberto Monno - viceprefetto aggiunto;

- dr. Antonio Corvo - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Interno, registro n. 2, foglio n. 298

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di San Calogero (Vibo Valentia) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di alcune segnalazioni su presunte irregolarità riguardanti l'attività dell'ente è stata avviata un'attività di attento monitoraggio sull'amministrazione del comune, dalla quale emergeva, da un lato, che alcuni componenti dell'amministrazione avevano assidui rapporti di frequentazione con esponenti della criminalità organizzata e, dall'altro, che l'attività svolta dall'ente locale era caratterizzata da criticità tanto da rendere necessario l'avvio della procedura di accesso presso l'ente, al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti dell'amministrazione comunale.

Il prefetto di Vibo Valentia, pertanto, con decreto del 6 settembre 2012, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sui cui contenuti il prefetto di Vibo Valentia, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, ed acquisito il parere favorevole dei partecipanti, ha redatto l'allegata relazione in data 24 gennaio 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per aver riscontrato concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori dell'ente con la criminalità organizzata locale e su forme di condizionamento degli stessi.

È un dato incontrovertibile che la criminalità organizzata esercita una notevole influenza nei territori calabresi per il perseguimento delle proprie finalità illecite, interferendo, per il tramite di frequentazioni con le strutture politiche e burocratiche, nell'attività degli enti locali, aggravandone le condizioni spesso già precarie.

Il fenomeno reca non solo pregiudizio per gli interessi della collettività, ma costituisce un ostacolo allo sviluppo sociale in quanto la criminalità organizzata assume il controllo di importanti fasce di attività economica ed imprenditoriale.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo al profilo del sindaco, di altri amministratori e di alcuni dipendenti comunali.

Per gli stessi sono risultate parentele dirette e collaterali, affinità e contiguità, connivenze ed assidue frequentazioni con soggetti gravati da diversi precedenti penali e di polizia.

Significativa valenza assume quanto emerso nel corso delle indagini svolte dai competenti organi circa i rapporti intercorsi tra il sindaco ed il congiunto di un pluripregiudicato, elemento cardine di un'organizzazione criminale internazionale dedita al traffico di cocaina, rimasto, nel corso del 2011, vittima di un agguato.

Sintomatica di anomale cointeressenze è la vicenda legata ad altro amministratore dell'attuale compagine, che è legale rappresentante ed unico socio di un'impresa che ha effettuato lavori di ristrutturazione di un albergo, di proprietà proprio del predetto pluripregiudicato, sottopo-

sto a sequestro e confisca nell'ambito di un procedimento penale della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna.

Altro amministratore, i cui stretti familiari conviventi sono soggetti emergenti della criminalità locale, ha eseguito, unitamente ad uno dei predetti congiunti, come titolari di impresa edile, i lavori per la realizzazione di una villa, in altra provincia, di proprietà di altro pluripregiudicato, affine del medesimo amministratore. Di recente tale immobile è stato oggetto di sequestro da parte della competente Direzione Distrettuale Antimafia.

Relativamente all'assetto burocratico rileva la posizione di un dipendente, che ricopre l'incarico di responsabile dell'area tecnica, personaggio chiave all'interno del comune di San Calogero in quanto proprio nel settore di competenza del predetto sono stati individuati i maggiori elementi indicativi di forme di condizionamento tali da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione comunale.

Gli accertamenti svolti in sede amministrativa hanno posto in evidenza una serie di elementi univocamente riconducibili al condizionamento esercitato dalla locale cosca, nonché un'attività dell'ente svolta in una situazione generale caratterizzata da diffusa illegalità.

Il disordine organizzativo degli uffici, le diffuse irregolarità, l'assenza di atti concludenti da parte dei vertici politici idonei a ricondurre l'amministrazione nell'alveo della legalità hanno favorito la permeabilità dell'ente all'interferenza malavitosa.

La Commissione di indagine ha rilevato criticità in molti settori e servizi dell'ente, in particolare ha evidenziato che la gestione della "cosa pubblica" è stata condotta in spregio al principio di trasparenza e delle fondamentali regole amministrative.

È proprio in presenza di condizioni di disordine organizzativo, di sviamento dell'attività di gestione, di mancanza di rispetto delle procedure amministrative che risulta più agevole la penetrazione mafiosa: l'illegalità fa da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

In tale contesto è necessario che i titolari degli organi dell'ente siano in grado di opporsi efficacemente e di assumere una posizione decisa a contrastare quell'attività amministrativa deviata dai suoi canoni costitutivi per essere rivolta a soddisfare interessi propri della criminalità organizzata.

Tale attività di contrasto non è stata posta in essere dalla compagine amministrativa eletta nel 2008, che avrebbe dovuto, in quel particolare contesto, porre in essere tutte quelle azioni finalizzate al recupero della corretta gestione della cosa pubblica.

La responsabilità degli amministratori non è limitata all'attività politica; nonostante lo spostamento delle competenze relative alla gestione dell'ente, gli organi di vertice politico-amministrativo hanno compiti pregnanti di pianificazione, di direttive, di impulso, di vigilanza e di verifica, che impongono l'esigenza di intervenire ed apprestare tutte le misure e le risorse necessarie per una effettiva e sostanziale cura dell'interesse pubblico e difesa dalla compromissione derivante da ingerenze estranee.

Particolari criticità sono state riscontrare negli appalti pubblici, settore nel quale l'attività svolta dalla commissione di indagine ha messo in evidenza come la gestione amministrativa sia caratterizzata da diffuse irregolarità e gravi inadempienze. Infatti, il ricorso alle procedure di affidamento diretto e di somma urgenza risulta, il più delle volte, carente nei presupposti e nella motivazione.

Emblematica è la vicenda relativa all'asta pubblica per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e recupero del sistema urbano del comune, finanziati con fondi della Regione, disposta con determina n. 109 del 24 ottobre 2008. Solo pochi giorni dopo, il responsabile dell'area servizi al territorio revocò la predetta determina, relativa all'indizione della gara, con altra determina n. 111 del 3 novembre 2008, sul presupposto che i lavori non avrebbero potuto essere rendicontati alla Regione Calabria nel previsto termine del 30 novembre 2008, invocando così l'estrema urgenza. Nel contempo formulò istanza alla Regione per la revoca della pubblicazione del bando di gara e chiese ad una sola impresa la disponibilità all'esecuzione immediata dei lavori, affidati poi effettivamente alla stessa, pur in assenza delle condizioni necessarie dettate dall'urgenza. Quella stessa ditta è stata successivamente destinataria di certificazione antimafia cd. "atipica".

Altri lavori sono stati affidati, sempre con determina firmata dal responsabile dell'area servizi al territorio, ad una ditta non compresa nell'elenco delle ditte di fiducia deputate ad effettuare lavori in affidamento diretto, con elusione di quanto disposto dall'art. 8 del regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, forniture di beni e prestazioni di servizi, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori ad euro 10.000,00. I soci della suddetta società sono gravati da precedenti di polizia in relazione ai reati di tipo mafioso e risultano frequentare soggetti appartenenti alle cosche locali. Di recente è stata emessa nei confronti della, predetta ditta un'informativa antimafia interdittivi.

Anomale cointeressenze sono state riscontrate anche nell'affidamento dei lavori a ditte, imprese individuali e società che presentano compagini societarie con persone gravate da pregiudizi penali e di polizia e che, in alcuni casi, hanno legami con esponenti della criminalità organizzata o risultano destinatarie di certificazioni antimafia interdittive.

L'ingiustificato ricorso alla somma urgenza, sintomatico di una volontà dell'amministrazione di eludere le procedure ad evidenza pubblica o comunque concorsuali previste dalla vigente normativa a tutela dei principi di trasparenza ed imparzialità, costituisce un elemento significativo di un'illegittima gestione della cosa pubblica, finalizzata a favorire gli interessi delle locali consorterie.

Molti degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale risultano assegnati ad una ditta il cui titolare ha precedenti penali e frequentazioni con soggetti aventi precedenti di polizia.

Il pagamento dei relativi lavori è stato effettuato in assenza del visto che comprova l'effettiva esecuzione delle opere ed in carenza del documento unico di regolarità contributiva. Inoltre, non risulta richiesto il codice identificativo di gara, che deve essere riportato nei contratti avente ad oggetto lavori, forniture e servizi, e riportato il conto corrente dedicato: elementi necessari per la tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente la normativa antimafia.

Dagli accertamenti effettuati dalla commissione di indagine è emerso in modo chiaro che i lavori in economia affidati alla ditta in questione sono stati affidati in violazione della normativa vigente in materia.

Anche per il servizio di gestione e manutenzione della rete idrica e fognaria l'affidamento è stato disposto a favore della stessa ditta per gli anni 2011 e 2012 in difformità alle norme previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e risulta corrisposto un importo superiore a quanto impegnato, quindi privo di copertura finanziaria, che ha dato origine ad un debito fuori bilancio.

La concludenza dei profili esposti è confermata dalla circostanza che il comune si è avvalso costantemente dal 2008 di una ditta, alla quale sono stati corrisposti considerevoli importi, che risulta destinataria di informazioni antimafia interdittive.

Significativo della compromissione del regolare funzionamento dei servizi è anche la vicenda connessa ad un accordo, relativo alla realizzazione di una fontana pubblica, intercorso tra l'ente ed uno stretto congiunto di un amministratore, a sua volta legato da vincoli di parentela con un pluripregiudicato.

L'assoggettamento dell'amministrazione alle sollecitazioni della criminalità organizzata si evince anche in occasione del trasferimento temporaneo di un dipendente, congiunta di un pregiudicato, con l'improprio ricorso all'istituto del comando, in assenza dei presupposti normativi richiesti per tale procedura che ha determinato un aggravio delle finanze dell'ente.

Con riferimento ai contributi elargiti dall'ente, nonostante la precaria situazione finanziaria, assumono significativa valenza quelli assicurati ad un'associazione sportiva locale, nella cui compagine societaria figurano elementi di spicco della criminalità locale e lo stesso responsabile dell'area servizi al territorio.

La carente azione di governo del territorio, riscontrata in sede di accesso, sotto il profilo urbanistico ed edilizio, denota una amministrazione locale timida, debole, soggetta al sistema mafioso che condiziona lo sviluppo sociale ed economico del territorio. La mancata repressione dell'abusivismo costituisce l'ambito in cui meglio si può apprezzare il pericolo oggettivo di commistione tra i poteri pubblici e gli interessi mafiosi.

A ciò si aggiunge una deficitaria situazione finanziaria dell'ente emersa nel corso dell'accesso che ha riscontrato, a partire dall'anno 2008 sino al 2012, che i bilanci non risultano in equilibrio e sono stati redatti in violazione dei principi di integrità, veridicità ed attendibilità.

L'insieme dei suesposti elementi è idoneo a suffragare le rilevate forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, essendo questo caratterizzato da collegamenti indizianti la compromissione del buon andamento e dell'imparzialità di quella amministrazione comunale a causa delle deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione dell'ente.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 26 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

Prefettura di Vibo Valentia

Organo Esecutivo di Sicurezza

24 GENNAIO 2013

PROT. NR. 8/2-2/2013/NC/O.E.S.

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di San Calogero (VV).
Relazione ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.94.

L'Amministrazione Comunale di San Calogero attualmente in carica è stata eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008.

Nel febbraio 2012 veniva disposto un monitoraggio per l'eventuale avvio delle procedure ex art. 143 TUEL.

Gli esiti di tale monitoraggio facevano sostanzialmente emergere l'esistenza di un contesto caratterizzato da contiguità tra amministratori e criminalità;di conseguenza , lo scrivente, a ciò delegato dal Signor Ministro dell'Interno con decreto del 12 luglio 2012, disponeva l'accesso presso lo stesso Comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. n. 629/82, convertito dalla legge n. 726/82.

All'esito dei lavori di indagine, la commissione ha presentato la propria relazione, documentando la sussistenza di elementi sufficienti a richiedere lo scioglimento degli organi elettivi ai sensi del citato art. 143 TUEL, che di seguito si indicano.

- Il contesto criminale –

Preliminarmente, appare utile richiamare la disamina del contesto criminale, dettagliatamente descritto nella relazione dell'organo ispettivo, in cui si inquadra il Comune di San Calogero.

Negli ultimi anni, San Calogero, è venuto alla ribalta per le gesta criminali di alcuni suoi concittadini, sicuramente considerabili tra i maggiori esponenti calabresi del narcotraffico internazionale, gravitanti nell'orbita della potente cosca "MANCUSO".

Su tutti, spicca la figura del pluripregiudicato Vincenzo BARBIERI (alias *Il Ragioniere*), in vita residente a San Calogero ma domiciliato a Bologna, ucciso a San

Calogero il 12.3.2011 ad opera di ignoti (con le modalità tipiche dell'esecuzione mafiosa), il quale, come accertato giudizialmente, era uno degli elementi cardine di un'organizzazione criminale internazionale (composta da Italiani, Spagnoli, Sudamericani ed Australiani) dedita al traffico di cocaina.

Le vicende sono state al centro delle indagini denominate *Operazione Decollo, Decollo Bis, Decollo Ter, Decollo Money*, condotte dalla fine degli anni '90 al 2012 dal Raggruppamento Operativo Speciale (R.O.S.) dei Carabinieri, sotto la direzione delle D.D.A. di Catanzaro e di Roma.

...omissis...

- Organi Amministrativi -

L'analisi svolta dalla Commissione sull'andamento dei rapporti tra amministratori e criminalità organizzata ha evidenziato la sussistenza, sotto una pluralità di aspetti, di significative, circostanziate, oggettive e concludenti condizioni idonee a configurare fenomeni di condizionamento e di "collegamenti" che vincolano la vita amministrativa dell'ente locale a dinamiche riconducibili alle mire espansionistiche delle consorterie criminali gravitanti sul territorio.

Gli accertamenti effettuati hanno fatto emergere , infatti, un quadro di parentele e frequentazioni con soggetti gravitanti nel contesto criminale locale, dettagliatamente descritto nella relazione della Commissione.

...omissis...

- L'attività amministrativa -

Il quadro compiutamente delineato dall'Organo ispettivo, sulla base degli accertamenti effettuati, è caratterizzato, da un lato, dall'accertata e notoria presenza nel contesto territoriale di cosche criminali e da un tessuto politico-amministrativo alquanto compromesso e, dall'altro, da una precarietà delle condizioni funzionali dell'Ente Territoriale che favoriscono la permeabilità degli organi amministrativi ai condizionamenti criminali.

Alla luce di ciò, non possono non trovare peso quelle situazioni che, sebbene non traducibili in addebiti personali, sono comunque tali da rendere plausibili, nella concreta realtà contingente ed in base a dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata .

Assumono importanza decisiva, accanto ai collegamenti esistenti fra singoli amministratori ed esponenti della criminalità, documentati nel lavoro della Commissione d'accesso, anche i tratti di una sistematica operatività caratterizzata da diffuse irregolarità e anomalie dell'andamento dell'attività amministrativa dell'Ente locale.

In questo contesto, vanno letti i dettagliati elementi sulla condizione di irregolarità dell'azione amministrativa , evidenziati dall'Organo ispettivo che, per la loro chiara valenza sintomatica, fanno ancor più ritenere sussistente un condizionamento degli organi amministrativi da parte delle consorterie criminali.

Aspetti significativi dell'intreccio di interessi tra apparato amministrativo ed ambienti criminali sono stati riscontrati dall'Organo ispettivo in molti settori dell'attività amministrativa, di seguito riportati.

- Lavori pubblici –

Sulla base delle risultanze dell'indagine, il settore in cui, in particolare, viene rilevata una gestione amministrativa caratterizzata "da diffuse irregolarità e gravi inadempienze" è quello degli appalti pubblici.

...omissis...

Il puntuale esame della documentazione amministrativa , cosi come riportato nella relazione, ha permesso di evidenziare rapporti economici del Comune di San Calogero con alcune imprese i cui titolari, in ragione delle vicende penali che li hanno visti coinvolti, dei rapporti di parentela e/o di frequentazione, documentati nel corpo della relazione stessa, vengono dalla Commissione ritenuti verosimilmente contigui al contesto criminale vibonese e/o di altre zone della Calabria.

In particolare, l'Organo ispettivo evidenzia i rapporti del Comune con le imprese di seguito indicate che , per le ragioni documentate e dagli accertamenti effettuati dallo stesso Organo, appaiono chiaramente sintomatici di un possibile condizionamento della criminalità organizzata

...omissis...

L'ipotizzata devianza dell'azione amministrativa dell'Ente emerge, in particolare, secondo quanto riferito dalla Commissione, e sulla base degli accertamenti effettuati, dal fatto che si è proceduto "all'affidamento dei lavori pubblici a ditte, imprese individuali, società, che presentano compagini societarie con persone gravate da pregiudizi penali e di polizia e che, in alcuni casi, hanno legami
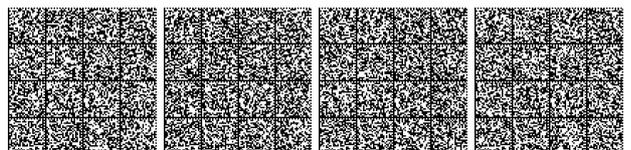
con famiglie malavitose o risultano, addirittura, destinatarie di certificazioni antimafia interdittive".

La gestione dei lavori pubblici – riferisce, inoltre, l'Organo ispettivo - risulta essere stata condotta attraverso affidamenti diretti, senza l'esperimento di qualsivoglia indagine di mercato o di procedure negoziate.

...omissis...

Conclude, dunque, la Commissione : "*si può affermare senza alcun dubbio che in nessun caso la procedura applicata per i lavori in economia abbia tenuto conto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia e che la stessa, viceversa,* ***...omissis...*** *, sia stata condotta in modo da eludere la normativa vigente nella materia e, più precisamente, le disposizioni di cui alle leggi n. 163/2006, n. 554/99, n.207/2010, n. 136/2010".*

...omissis...

- Altre vicende amministrative –

...omissis...

- Gestione finanziaria dell'Ente-

A chiudere il quadro di una precaria condizione di funzionalità dell'Ente e di una diffusa illegalità, vi è, infine, l'aspetto finanziario del Comune.

Dall'analisi degli atti inerenti l'attività finanziaria svolta dall'Organo ispettivo, è emersa una serie di irregolarità contabili, ampiamente documentate nel corpo della relazione, che evidenziano sostanzialmente la crisi finanziaria dell'Ente.

Nella relazione, in particolare, viene riportato quanto segue.

...omissis...

La Commissione d'accesso, pertanto, nella relazione cosi conclude: "***Tutti gli elementi fattuali desunti dall'attività d'indagine evidenziano la permeabilità dell'Amministrazione alla criminalità organizzata e l'esistenza di condizionamenti tali da incidere sulla libera determinazione degli organi comunali e da compromettere il regolare svolgimento delle funzioni amministrative."***

Alla luce degli elementi sopra riferiti ed acquisito il parere favorevole del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, nella seduta del 23 gennaio 2013, di cui si allega stralcio del verbale, si ritiene di dover proporre lo scioglimento del Consiglio Comunale di San Calogero ex art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009.

...omissis...

IL PREFETTO
(di BARI)
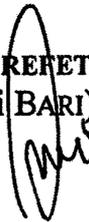
13A03558
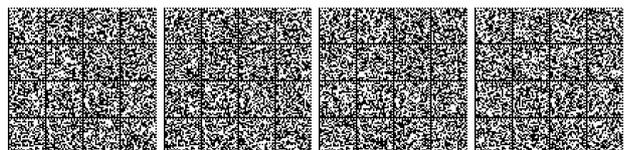
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 2013.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 12 dicembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2013;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia), fissata in diciotto mesi, é prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 9 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Interno, registro n. 2, foglio n. 301

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2011, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un ambiente che non si è ancora riscattato dai condizionamenti esterni della locale criminalità.

Come rilevato dal prefetto di Vibo Valentia con relazione del 20 febbraio 2013, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo di gestione straordinaria, l'avviata azione di riorganizzazione e risanamento dell'ente locale non può ritenersi conclusa.

La situazione in atto nel comune e la necessità di completare gli interventi di risanamento già avviati sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, del 19 febbraio 2013, nel corso della quale è stato espresso parere favorevole al prosieguo della gestione commissariale.

Le azioni intraprese dalla commissione straordinaria sono state improntate, sin dalle prime fasi della gestione, alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di ingerenza riscontrate nella vita amministrativa dell'ente.

L'attenzione della commissione straordinaria si è prioritariamente incentrata sulla situazione finanziaria dell'ente il cui grave deficit ha reso necessario dichiarare lo stato di dissesto deliberato in data 7 giugno 2012 per il risanamento dell'ente.

La realizzazione di un ordinato sistema di contabilità, ispirato a principi di trasparenza e corretta gestione ed al rafforzamento delle connesse attività finalizzate alla riduzione dell'evasione tributaria, comporta considerevoli benefici per l'attività amministrativa, garantisce i servizi essenziali in favore della comunità amministrata, costituendo altresì un deterrente per la reiterazione di comportamenti morosi.

L'attività dell'organo straordinario ha inciso sugli ambiti ove era più evidente la penetrazione malavitosa, attraverso l'approfondimento delle diverse situazioni di criticità riscontrate in sede di accesso ispettivo e in relazione alle quali sono stati effettuati interventi mirati al riassetto delle strutture amministrative.

Particolare attenzione è stata dedicata al settore degli appalti di lavori pubblici e di forniture, ove tradizionalmente si concentrano gli interessi della 'ndrangheta, con l'adozione di misure volte al ripristino della legalità.

Finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla gestione del territorio sono gli specifici progetti per opere di significativo impatto sociale che, se interamente realizzate, favoriranno il recupero della credibilità nelle istituzioni.

Tra le iniziative poste in essere vengono segnalate quelle volte ad una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, concernenti l'avvio della raccolta differenziata porta a porta, la bonifica di un'area di prima raccolta dei rifiuti solidi urbani, l'adeguamento e riattamento del sistema fognario e depurativo del territorio comunale.

È, inoltre, in corso di avanzata realizzazione un impianto fotovoltaico, posizionato in una frazione del comune, che consentirà una consistente produzione di energia elettrica.

La rilevanza economica di tali programmi, che può certamente suscitare l'attenzione delle organizzazioni criminali, rende necessario che le relative procedure siano portate a compimento dallo stesso organo straordinario che le ha già avviate, in modo da impedire che indebite pressioni, condizionamenti o forme di ostruzionismo possano ostacolarne il buon esito.

Per quanto attiene il futuro assetto del territorio è in corso di definizione la procedura concernente il Piano strutturale associato da realizzarsi unitamente ad altro comune della provincia; detto strumento urbanistico è volto a tutelare l'integrità ambientale e l'identità culturale dei territori, al fine di sottrarli a possibili speculazioni da parte di organizzazioni mafiose.

Sono in corso di completamento i lavori per la costruzione dell'asilo nido, la cui realizzazione è stata resa possibile a seguito di un apposito finanziamento regionale, nonchè quelli concernenti una struttura sportiva che sarà realizzata, anche in questo caso, attraverso l'intervento del Gruppo azione locale con un finanziamento disposto con fondi ministeriali.

Positivi riflessi sul decoro urbano conseguiranno dal completamento dei lavori per la riqualificazione e la valorizzazione dell'ex caserma del Corpo Forestale dello Stato. Tale progetto, anche in questo caso reso possibile con il ricorso ad un finanziamento regionale, prevede una ristrutturazione della suddetta caserma ed una nuova destinazione funzionale, connessa ad un progetto telematico.

Congiuntamente ai sopra decritti interventi è intendimento della commissione straordinaria portare a compimento l'assegnazione delle unità abitative, costruite a seguito degli eventi alluvionali degli anni '50 e '70, da destinare alle famiglie del comune prive di abitazione.

Tale procedura, sulla quale si erano concentrati gli interessi di ambienti controindicati, ha rappresentato uno degli elementi che hanno reso necessario l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace.

Il perfezionamento di tutti gli interventi strutturali intrapresi nel campo della riqualificazione del territorio, delle opere pubbliche e dei servizi, richiede di essere proseguito dall'organo di gestione straordinaria per assicurare la dovuta trasparenza e imparzialità ed evitare il riprodursi di tentativi di interferenza da parte della locale criminalità, i cui segnali di attività sono tuttora presenti sul territorio.

La relazione dell'organo di gestione straordinaria ha messo in evidenza che sono ancora fortemente radicate le consorterie criminali che non intendono recedere dall'esercitare ingerenze attraverso uno stretto e costante controllo su quel territorio, come attestato anche da recenti operazioni delle Forze di Polizia.

Preoccupanti segnali di interferenze della criminalità provengono dal settore del commercio del legname connesso allo sfruttamento dei lotti boschivi, che da sempre rappresenta una delle principali fonti economiche del territorio e dell'amministrazione comunale.

Infatti, una recente operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha posto in rilievo lo stretto legame e i rapporti tra le diverse consorterie, presenti nel territorio del comune di Nardodipace e in quello di altri comuni limitrofi, che intervengono attraverso società costituite dai citati gruppi criminali allo scopo di operare in regime di monopolio nel settore del legname e con il fine di eludere le leggi in materia di prevenzione patrimoniale.

Si impone, pertanto, la necessità di tenere alto il livello di attenzione.

Per i motivi descritti risulta necessario che la commissione disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso e per perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di ingerenze della criminalità organizzata e ciò è sufficiente per la richiesta di proroga, stante le complessità delle azioni di bonifica intraprese dalla commissione.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'applicazione del provvedimento di proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Nardodipace (Vibo Valentia), per il periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 25 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03559

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Chignolo d'Isola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Chignolo d'Isola (Bergamo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 27 febbraio 2013, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chignolo d'Isola (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Letterio Porto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chignolo d'Isola (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Pierluigi Marra.

Il citato amministratore, in data 27 febbraio 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 20 marzo 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chignolo d'Isola (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Letterio Porto.

Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03653

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da cinque consiglieri su nove assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castiglion Fibocchi (Arezzo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Lorenzo Abbamondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 aprile 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castiglion Fibocchi (Arezzo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 marzo 2013, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Arezzo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 marzo 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castiglion Fibocchi (Arezzo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Lorenzo Abbamondi.

Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2013.

Nomina del commissario straordinario della provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi elettivi della provincia di Benevento, rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, sono stati proclamati eletti il 19 aprile 2008;

Visto l'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha dettato una nuova disciplina delle funzioni della provincia e della composizione degli organi, rinviando ad una successiva legge statale l'individuazione delle modalità di elezione;

Visto l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha fissato al 31 dicembre 2013 il termine per l'emanazione della predetta legge statale sull'elezione degli organi provinciali, prevedendo, per le province in cui si verifichi la scadenza naturale del mandato, la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013;

Considerato che è stato espressamente previsto da alcuni ordini del giorno presentati alla Camera ed accolti dal Governo che, nelle more dell'emanazione della predetta legge sulle modalità di elezione dei nuovi organi provinciali, venga assicurata la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, attraverso la nomina di un commissario straordinario da individuarsi nella stessa figura dell'organo di vertice dell'ente;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Aniello Cimitile, già presidente della provincia di Benevento, è nominato, a decorrere dal 20 aprile 2013, commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'elezione dei nuovi organi provinciali, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il presidente della provincia di Benevento ed il consiglio provinciale, composto da 24 consiglieri, proclamati eletti il 19 aprile 2008 a seguito delle consultazioni elettorali 13 e 14 aprile 2008, sono al termine del proprio mandato per intervenuta scadenza naturale.

Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel ridefinire il ruolo delle province cui ha demandato esclusivamente funzioni di indirizzo politico e coordinamento delle attività dei comuni, ha individuato nel consiglio provinciale e nel presidente gli organi di governo dell'ente, rinviando alla legge dello Stato la disciplina relativa alle modalità di elezione degli stessi.

Nelle more dell'adozione della predetta legge, l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto l'applicazione, sino al 31 dicembre 2013, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alle province in cui si verifichi, in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, la scadenza naturale del mandato degli organi elettivi.

Con decreto ministeriale del 19 marzo 2013 è stata fissata, per i giorni 26 e 27 maggio 2013, la data delle consultazioni amministrative che, in applicazione delle richiamate disposizioni, non riguardano le province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2013, tra le quali rientra Benevento.

Al fine di assicurare il normale funzionamento del suddetto ente fino alla elezione dei nuovi organi provinciali si rende, pertanto, necessario disporre, ai sensi del predetto art. 141, la nomina di un commissario straordinario.

Detto commissario può essere individuato nella stessa figura dell'organo di vertice che ha guidato l'ente fino alla scadenza del mandato, come espressamente richiesto da alcuni ordini del giorno, presentati alla Camera in occasione dei lavori parlamentari per l'emanazione della predetta legge 24 dicembre 2012, n. 228, che il governo ha accolto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V., l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia di Benevento, nella persona del sig. Aniello Cimitile, già presidente dell'ente.

La decorrenza della nomina del commissario straordinario è fissata nel primo giorno successivo alla data di scadenza del mandato del presidente.

Roma, 17 aprile 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03745

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2013.

Nomina del commissario straordinario della provincia di Massa Carrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi elettivi della provincia di Massa Carrara, rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 e 14 aprile 2008, sono stati proclamati eletti il 29 aprile 2008;

Visto l'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha dettato una nuova disciplina delle funzioni della provincia e della composizione degli organi, rinviando ad una successiva legge statale l'individuazione delle modalità di elezione;

Visto l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha fissato al 31 dicembre 2013 il termine per l'emanazione della predetta legge statale sull'elezione degli organi provinciali, prevedendo, per le province in cui si verifichi la scadenza naturale del mandato, la nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013;

Considerato che è stato espressamente previsto da alcuni ordini del giorno presentati alla Camera ed accolti dal Governo che, nelle more dell'emanazione della predetta legge sulle modalità di elezione dei nuovi organi provinciali, venga assicurata la continuità nella gestione delle amministrazioni interessate, attraverso la nomina di un commissario straordinario da individuarsi nella stessa figura dell'organo di vertice dell'ente;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Osvaldo Angeli, già presidente della provincia di Massa Carrara, è nominato, a decorrere dal 30 aprile 2013, commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'elezione dei nuovi organi provinciali, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il presidente della provincia di Massa Carrara ed il consiglio provinciale, composto da 24 consiglieri, proclamati eletti il 29 aprile 2008 a seguito delle consultazioni elettorali 13 e 14 aprile 2008, sono al termine del proprio mandato per intervenuta scadenza naturale.

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel ridefinire il ruolo delle province cui ha demandato esclusivamente funzioni di indirizzo politico e coordinamento delle attività dei comuni, ha individuato nel consiglio provinciale e nel presidente gli organi di governo dell'ente, rinviando alla legge dello Stato la disciplina relativa alle modalità di elezione degli stessi.

Nelle more dell'adozione della predetta legge, l'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto l'applicazione, sino al 31 dicembre 2013, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alle province in cui si verifichi, in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, la scadenza naturale del mandato degli organi elettivi.

Con decreto ministeriale del 19 marzo 2013 è stata fissata, per i giorni. 26 e 27 maggio 2013, la data delle consultazioni amministrative che, in applicazione delle richiamate disposizioni, non riguardano le province i cui organi devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2013, tra le quali rientra Massa Carrara.

Al fine di assicurare il normale funzionamento del suddetto ente fino alla elezione dei nuovi organi provinciali si rende, pertanto, necessario disporre, ai sensi del predetto art. 141, la nomina di un commissario straordinario.

Detto commissario può essere individuato nella stessa figura dell'organo di vertice che ha guidato l'ente fino alla scadenza del mandato, come espressamente richiesto da alcuni ordini del giorno, presentati alla Camera in occasione dei lavori parlamentari per l'emanazione della predetta legge 24 dicembre 2012, n. 228, che il governo ha accolto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V., l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del commissario per la provvisoria gestione della provincia di Massa Carrara, nella persona del signor Osvaldo Angeli, già presidente dell'ente.

La decorrenza della nomina del commissario straordinario è fissata nel primo giorno successivo alla data di scadenza del mandato del presidente.

Roma, 17 aprile 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A03746

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 2013.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2013;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2013 = 1,03;

per l'anno 2012 = 1,05;

per l'anno 2011 = 1,09;
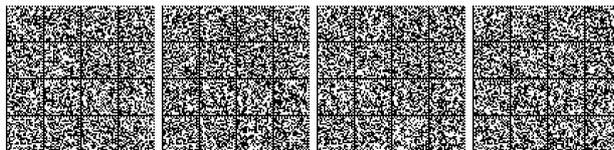
per l'anno 2010 = 1,11;
per l'anno 2009 = 1,12;
per l'anno 2008 = 1,16;
per l'anno 2007 = 1,20;
per l'anno 2006 = 1,23;
per l'anno 2005 = 1,27;
per l'anno 2004 = 1,34;
per l'anno 2003 = 1,39;
per l'anno 2002 = 1,44;
per l'anno 2001 = 1,47;
per l'anno 2000 = 1,52;
per l'anno 1999 = 1,54;
per l'anno 1998 = 1,57;
per l'anno 1997 = 1,61;
per l'anno 1996 = 1,66;
per l'anno 1995 = 1,71;
per l'anno 1994 = 1,76;
per l'anno 1993 = 1,79;
per l'anno 1992 = 1,81;
per l'anno 1991 = 1,85;
per l'anno 1990 = 1,94;
per l'anno 1989 = 2,02;
per l'anno 1988 = 2,11;
per l'anno 1987 = 2,29;
per l'anno 1986 = 2,46;
per l'anno 1985 = 2,64;
per l'anno 1984 = 2,81;
per l'anno 1983 = 2,99;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2013

Il direttore generale: LAPECORELLA

13A03655

DECRETO 22 aprile 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per
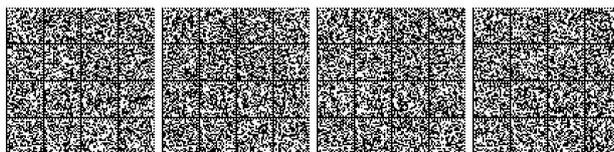
l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che, l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 51.722 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 aprile 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *Bot)* a 184 giorni con scadenza 31 ottobre 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Il termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei Bot di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I Bot sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei Bot sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i Bot assegnati, può avvalersi di un altro inter-

mediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei Bot può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei Bot.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei Bot che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 aprile 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della
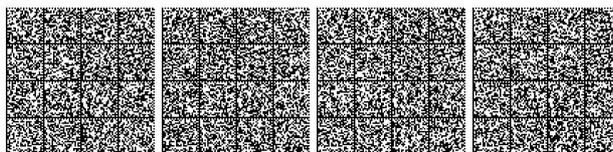
Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei Bot dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei Bot è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei Bot viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 aprile 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei Bot semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai Bot è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai Bot emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A03791

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 marzo 2013.

Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica al regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2012, con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione delle unità da autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», per la campagna di pesca 2013;

Considerato che, al termine dei lavori della 18^ sessione straordinaria dell'ICCAT, le Parti Contraenti hanno adottato la nuova raccomandazione ICCAT n. 12-03 con la quale sono state apportate una serie di modifiche alle misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 10-04, ivi compreso l'incremento, a partire dalla campagna di pesca 2013, del totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso;

Visto il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio del 21 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 23/54 del 25 gennaio 2013 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2013, attribuendo alla flotta italiana il massimale di 1.950,42 tonnellate, nonché un numero di 12 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema «circuizione (PS)» ed un numero di 30 imbarcazioni autorizzate per la pesca con il sistema «palangaro (LL)»;

Considerato che il suddetto massimale di 1.950,42 tonnellate risulta aumentato rispetto a quello assegnato all'Italia nelle precedenti annualità 2011 e 2012, per un totale di 162,51 tonnellate;

Considerato che il predetto incremento di quota consente, per la sola campagna 2013, la rimodulazione tra i diversi sistemi di pesca - rispetto alla precedente annualità 2012 - delle percentuali di allocazione del richiamato contingente complessivo di cattura, nell'ottica di assicurare migliori prospettive di redditività economica, anche per la tutela dell'occupazione, fatti salvi, in ogni caso, i parametri di sostenibilità, così come individuati dal Comitato Scientifico dell'ICCAT;

Considerata, altresì, la necessità di incrementare, per la campagna 2013, il livello del contingente cosiddetto indiviso (UNCL), onde assicurare, rispetto alla precedente annualità 2012, una più adeguata ed agevole copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (by-catch), secondo le modalità di cui alla vigente normativa internazionale e comunitaria;

Ritenuto opportuno evidenziare che la quota individuale minima di cui devono disporre le unità da autorizzare alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», per l'annualità 2013, non può, in ogni caso, risultare inferiore ai richiamati parametri di sostenibilità economica, ambientale e sociale, così come individuati dal Comitato Scientifico dell'ICCAT;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni presentate secondo le modalità e nei termini fissati dal predetto decreto ministeriale 29 novembre 2012, i predetti parametri di sostenibilità economica, ambientale e sociale sono stati raggiunti da n. 12 imbarcazioni armate con il sistema «circuizione (PS)»;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere ad un'adeguata ripartizione del totale ammissibile di cattura (TAC) attribuito all'Italia con il predetto regolamento (UE) n. 40/2013, tra i diversi sistemi di pesca autorizzati, tenendo conto del numero di unità autorizzate per ciascuno di essi al fine di conseguire e mantenere adeguati livelli di sostenibilità economica e di redditività;

Ritenuto necessario suddividere, anche per la campagna di pesca 2013, il contingente di cattura destinato al sistema «palangaro (LL)» in quote individuali di cattura, onde scongiurare eventuali eccessi di pesca;

Ritenuto necessario determinare, anche per la campagna di pesca 2013, il numero delle tonnare fisse autorizzate in conformità ai medesimi criteri adottati, nel corso delle precedenti annualità 2011 e 2012;

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Considerata l'urgenza di provvedere alla ripartizione del contingente complessivo assegnato all'Italia tra diversi sistemi di pesca stanti le scadenze fissate dalla normativa comunitaria e la necessità di consentire il formale avvio della campagna 2013;

Decreta:

Articolo unico

1. Il contingente complessivo, pari a 1.950,42 tonnellate, assegnato dall'Unione Europea all'Italia, per la campagna di pesca 2013, è ripartito tra i sistemi di pesca come segue:

SISTEMA	%	Tonnellate
Circuizione (PS)	74,406	1.451,23
Palangaro (LL)	13,587	265,00
Tonnara fissa (TRAP)	8,460	165,00
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR)	2,051	40,00
Quota non divisa (UNCL)	1,496	29,19

2. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2013, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «circuizione (PS)», sono indicate nell'allegato A del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle inizialmente attribuite nel 2012, modificate sulla base delle comunicazioni rese dagli interessati ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2012, in premessa citato, nonché in ragione del contingente assegnato al sistema in questione di cui al precedente comma 1.

3. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2013, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», sono indicate nell'allegato B del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle attribuite nel 2012, modificate in ragione del contingente assegnato al sistema in questione di cui al precedente comma 1.

4. Sono ammesse a partecipare alla campagna di pesca 2013 le 3 (tre) tonnare fisse di cui alla graduatoria in allegato C, le cui percentuali di cattura, maturate nel corso dell'ultimo triennio (2010-2012), hanno evidenziato valori positivi, per almeno 2 (due) annualità.

Le tonnare fisse posizionate al quarto, quinto e sesto posto della predetta graduatoria, qualora i rispettivi titolari ne facciano espressa richiesta alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura di questo Ministero, possono essere autorizzate ad operare per finalità di natura esclusivamente turistica, con l'obbligo di liberare, senza ritardo ed alla presenza di personale della locale Autorità Marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere «accidentalmente» catturati, relativamente ai quali, pertanto, è vietata qualsiasi attività di sfruttamento commerciale. Per tale sistema, il contingente di cattura rimane indiviso senza attribuzione di quote individuali di cattura.

5. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia di pesca del tonno rosso.

6. È fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell'allegato D del presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2013

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 286
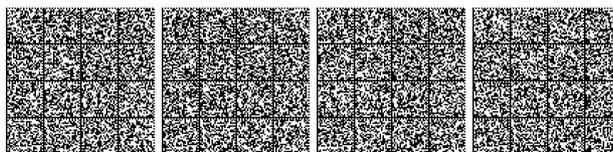
Allegato A

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2013

SISTEMA CIRCUIZIONE (PS)

N. Permesso di pesca speciale	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	QUOTA 2012 (TONNELLATE)	QUOTA 2013 (TONNELLATE)
ITA01/CIR/2013	ITA000026549	00NA02104M	MARIA GRAZIA	221,307	233,135
ITA02/CIR/2013	ITA000013797	00SA00062M	VERGINE DEL ROSARIO	126,335	133,087
ITA03/CIR/2013	ITA000024580	00PE00130M	ANGELO CATANIA	120,710	127,162
ITA04/CIR/2013	ITA000026649	00NA02115M	LUCIA MADRE	116,545	122,774
ITA05/CIR/2013	ITA000026364	00CT00255M	MICHELANGELO	113,973	120,065
ITA06/CIR/2013	ITA000026063	00NA02087M	GENEVIEVE PRIMA	113,287	119,342
ITA07/CIR/2013	ITA000025543	00CT00253M	ATLANTE	112,859	118,891
ITA08/CIR/2013	ITA000013794	00SA00066M	SPARVIERO UNO	109,692	115,555
ITA09/CIR/2013	ITA000008914	00SA00057M	MARIA ANTONIETTA	103,158	108,672
ITA10/CIR/2013	ITA000025551	00PC00622M	GIUSEPPE PADRE SECONDO	95,816	100,937
ITA11/CIR/2013	ITA000026347	00NA02095M	ANGELA MADRE	73,258	77,173
ITA12/CIR/2013	ITA000013581	00SA00064M	MADONNA DI FATIMA	70,660	74,437

Allegato B

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2013					
SISTEMA PALANGARO (LL)					
N. Permesso di pesca speciale	**NUMERO UE**	**MATRICOLA**	**NOME**	**QUOTA 2012 (TONNELLATE)**	**QUOTA 2013 (TONNELLATE)**
ITA01/PAL/2013	ITA000026937	01TP01271	MARIA	27,492	37,043
ITA02/PAL/2013	ITA000003447	00VM00628	NETTUNO	17,321	23,339
ITA03/PAL/2013	ITA000019474	05CA00203	SAMPEI	15,752	21,225
ITA04/PAL/2013	ITA000028046	00PA01358M	MARIO LC	14,804	19,947
ITA05/PAL/2013	ITA000016193	01TP01138	EMANUEL	9,199	12,395
ITA06/PAL/2013	ITA000016212	01TP01160	DELIA ASSUNTA	8,437	11,368
ITA07/PAL/2013	ITA000027163	00CT00263M	RED FISH	7,835	10,557
ITA08/PAL/2013	ITA000016118	01TP00961	PRINCIPE RINALDO	7,347	9,900
ITA09/PAL/2013	ITA000016157	01TP01087	I TREDICI	6,985	9,412
ITA10/PAL/2013	ITA000016103	01TP00787	ENZA PAOLA	6,850	9,230
ITA11/PAL/2013	ITA000027130	00CT00283M	VITTORIA PRIMA	5,901	7,951
ITA12/PAL/2013	ITA000016130	01TP01014	LEONARDO PADRE	5,638	7,597
ITA13/PAL/2013	ITA000016202	01TP01150	NUOVO BIAGIO PADRE	5,630	7,586
ITA14/PAL/2013	ITA000016161	01TP01092	NUOVA STELLA DEL MARE	5,582	7,521
ITA15/PAL/2013	ITA000025282	14ME00609	ODISSEA II	5,000	6,737
ITA16/PAL/2013	ITA000019388	01PS00677	TARTAN	5,237	7,057
ITA17/PAL/2013	ITA000027451	01TP01267	MARIA MADRE	4,893	6,593
ITA18/PAL/2013	ITA000018697	01TP01194	ALFIERE	4,427	5,965
ITA19/PAL/2013	ITA000003354	01TP01265	STELLA DEL MARE II	4,426	5,964
ITA20/PAL/2013	ITA000025285	01TP01261	MOBY DICK	4,131	5,566
ITA21/PAL/2013	ITA000018101	01TP01269	DELFINO II	4,034	5,436
ITA22/PAL/2013	ITA000026829	02CT00424	ESMERALDA	3,280	4,420
ITA23/PAL/2013	ITA000026885	02CT00425	//	2,408	3,245
ITA24/PAL/2013	ITA000024600	02CT00413	//	2,390	3,220
ITA25/PAL/2013	ITA000019847	03CT00509	NETTUNO	2,270	3,059
ITA26/PAL/2013	ITA000016145	01TP01060	NUOVO SS. ECCIOMO	2,174	2,929
ITA27/PAL/2013	ITA000018876	03CT00495	CALYPSO	2,125	2,863
ITA28/PAL/2013	ITA000016198	01TP01145	SARAGO	1,837	2,475
ITA29/PAL/2013	ITA000025601	01PS00756	SAGITTARIO	1,700	2,291
ITA30/PAL/2013	ITA000026143	00SA02585	VERGINE DEL ROSARIO	1,565	2,109

Allegato C

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2013					
GRADUATORIA SISTEMA TONNARA FISSA (TRAP)					
N. Progressivo	**N. Permesso di pesca speciale**	**TITOLARE**	**catture (2010) tonnellate**	**catture (2011) tonnellate**	**catture (2012) tonnellate**
001	ITA01/FIS/2013	“CARLOFORTE TONNARE P.I.A.M.” S.r.l.	162	76	64
002	ITA02/FIS/2013	“TONNARA SU PRANU PORTOSCUSO” S.r.l.	118	89	61
003	ITA03/FIS/2013	“TONNARE SULCITANE” S.r.l.	0,5	0	0,6
004	ITA04/FIS/2013	Soc. Coop. “LA MATTANZA”	0	0	0
005	ITA05/FIS/2013	“PESC. ALL. TUR.” Soc. Coop. A.r.l.	0	0	0
006	ITA06/FIS/2013	Coop. “PESCATORI CAMOGLI” S.c.r.l.	0	0	0

Allegato D

TONNO ROSSO – CAMPAGNA DI PESCA 2013

ELENCO PORTI DESIGNATI

ACCIAROLI
AGROPOLI
ALASSIO
ALGHERO
ANCONA
ARBATAX
AUGUSTA
BAGNARA CALABRA
BARI
BISCEGLIE
BORDIGHERA
BRINDISI
CAGLIARI
CALA GONONE
CALASETTA
CAMOGLI
CARLOFORTE
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
CASTELLAMMARE DI STABIA
CASTELSARDO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CATANIA
CESENATICO
CETRARO
CHIOGGIA
CIVITANOVA MARCHE
CIVITAVECCHIA
CORIGLIANO CALABRO
CROTONE
FANO
FAVIGNANA
GAETA
GALLIPOLI
GELA
GENOVA
GIOIA TAURO
GIULIANOVA
GOLFO ARANCI
GRADO
IMPERIA
LA CALETTA DI SINISCOLA
LA SPEZIA
LA MADDALENA
LAMPEDUSA
LICATA
LIVORNO
LOANO
MANFREDONIA
MARINA DI CAMEROTA
MARSALA
MESSINA
MILAZZO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
NAPOLI
OLBIA
ORISTANO
ORTONA
PALERMO
PANTELLERIA
PESARO
PESCARA
PONZA
PORTICELLO
PORTO CESAREO
PORTO S. GIORGIO
PORTO SANTO STEFANO
PORTOFERRAIO
PORTO EMPEDOCLE
PORTOPALO DI CAPO PASSERO
PORTOSCUSO
PORTO TORRES
POZZUOLI
PROCIDA
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
RIMINI
RIPOSTO
S. BENEDETTO DEL TRONTO
S. TERESA DI GALLURA
S. VITO LO CAPO
SALERNO
SANREMO
SANT' ANTIOCO
SANTA MARGHERITA LIGURE
SANTA MARIA LA SCALA
SAPRI
SAVONA
SCHIAVONEA
SCIACCA
SESTRI LEVANTE
TARANTO
TERMINI IMERESE
TERMOLI
TERRACINA
TORRE ANNUNZIATA
TORRE DEL GRECO
TRANI
TRAPANI
VASTO
VIAREGGIO
VIBO VALENTIA MARINA
VIESTE

13A03667

DECRETO 5 aprile 2013.

Iscrizione di una varietà di specie foraggera al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1999, con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, la varietà di erba medica denominata "PR58N57" ;

Visto il decreto ministeriale del 11 febbraio 2010, con il quale la medesima varietà è stata successivamente cancellata;

Vista la domanda presentata ai fini della reiscrizione della varietà nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varietà, cancellata con proprio decreto ministeriale dal registro delle varietà di specie di piante agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo, è nuovamente iscritta nel registro suddetto fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima:

Leguminose foraggere

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
Erba medica	5788	PR58N57	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl - Italia Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A03656

DECRETO 5 aprile 2013.

Iscrizione di varietà di soia al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione di varietà vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile
14086	ES Salvador	Euralis Semences
14117	ES Aviator	Euralis Semences

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A03657

DECRETO 5 aprile 2013.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di girasole iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre Ditte con precedente decreto, sono attribuite ai conservatori in purezza a fianco di esse indicati:

GIRASOLE

Codice Sian	*Varietà*	*DM iscr./rinnovo*	*Responsabile*	*Nuovo responsabile*
3960	Evora	22/03/2007	Maribo Espana	Strube Espana S.A.
4648	Mango	25/03/2008	Maribo Espana	Strube Espana S.A.
3961	Rodrigo	22/03/2007	Maribo Espana	Strube Espana S.A.
11007	Andalus	6/05/2009	Danisco Semillas S.A.	Strube Espana S.A.
8804	Belmonte	17/03/2004	Danisco Semillas S.A.	Strube Espana S.A.
11006	Brasil	7/04/2008	Danisco Semillas S.A.	Strube Espana S.A.
8807	Campero	17/03/2004	Danisco Semillas S.A.	Strube Espana S.A.
10996	Heliaplus	7/04/2008	Danisco Semillas S.A.	Strube Espana S.A.
11004	Imperial	7/04/2008	Danisco Semillas S.A.	Strube Espana S.A.
8806	Montijo	17/03/2004	Danisco Semillas S.A.	Strube Espana S.A.
8805	Olmedo	17/03/2004	Danisco Semillas S.A.	Strube Espana S.A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998

13A03658

DECRETO 10 aprile 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodorino del Piennolo del Vesuvio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative da un lato alle esigenze dei consumatori che chiedono prodotti con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica, nonché quelle relative all'opportunità di promuovere e tutelare prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti "disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)" e "individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)", emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1238 della Commissione dell'11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea legge n. 332 del 17 dicembre 2009 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio";

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, con sede legale in San Sebastiano al Vesuvio (NA), Piazza Meridiana n. 47, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata

eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Is. Me. Cert., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio";

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, con sede legale in San Sebastiano al Vesuvio (NA), Piazza Meridiana n. 47, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio" registrata con Reg. (CE) n. 1238 della Commissione dell'11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 332 del 17 dicembre 2009.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio".

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio" non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP "Pomodorino del Piennolo del Vesuvio" appartenenti alla categoria "produttori agricoli", nella filiera formaggi, individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A03477

DECRETO 10 aprile 2013.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela dell'Asparago Verde di Altedo IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago Verde di Altedo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/12 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie

generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 492 della Commissione del 18 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L 73 del 19 marzo 2003 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 190 del 17 agosto 2006 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela dell'Asparago Verde di Altedo IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Asparago Verde di Altedo»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 2, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Check Fruit S.r.l., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»;

Considerato che lo statuto approvato con decreto ministeriale del 27 luglio 2006 risulta conforme alle previsioni normative in materia di consorzi di tutela, a seguito della verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela dell'Asparago Verde di Altedo IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 27 luglio 2006 al Consorzio di Tutela dell'Asparago Verde di Altedo IGP con sede legale in c/o Comune di Malalbergo, piazza Unità d'Italia, 2 - 40058 – Malalbergo (BO) a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la indicazione geografica protetta «Asparago Verde di Altedo».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 27 luglio 2006, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A03478
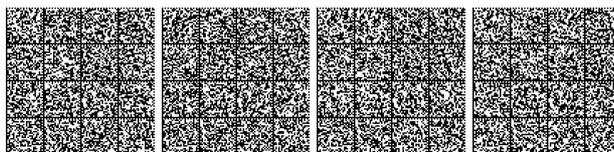
DECRETO 10 aprile 2013.

Riconoscimento del Consorzio di tutela della pesca di Leonforte IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pesca di Leonforte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLE QUALITÀ ALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/12 del Consiglio del 2 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (UE) n. 622 della Commissione del 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 182 del 16 luglio 2010 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana– serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela della Pesca di Leonforte IGP con sede legale in Piazza Branciforti, 2 - 94013 LEONFORTE (EN), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 2, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato Agroqualità, S.p.a., autorizzato a svol-

gere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela della Pesca di Leonforte IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge 526/1999

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela della Pesca di Leonforte IGP, con sede legale in piazza Branciforti, 2 - 94013 Leonforte (EN), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, nella IGP «Pesca di Leonforte» registrata con Regolamento (UE) n. 622 della Commissione del 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 182 del 16 luglio 2010.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP Pesca di Leonforte».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Pesca di Leonforte» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Pesca di Leonforte» appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000, (così come modificata dal decreto del 12 luglio 2012) recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A03479

DECRETO 11 aprile 2013.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» e il successivo regolamento (UE) n. 1174 del 5 dicembre 2012 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 8 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2009, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Abbacchio Romano»;

Considerato che il Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP ha confermato la Camera di Commercio di Roma quale struttura di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto reg. (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2012, con il quale la designazione triennale rilasciata alla Camera di Commercio di Roma ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Abbacchio Romano», è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all'Ente Camerale;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Abbacchio Romano» conformemente allo schema tipo di controllo;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Abbacchio Romano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 507 del 15 giugno 2009.

Art. 2.

La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di Commercio di Roma del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. La Camera di Commercio di Roma non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Abbacchio Romano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. La Camera di Commercio comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della designazione concessa.

Art. 4.

1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di Commercio di Roma o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione, la Camera di Commercio di Roma è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. La Camera di Commercio di Roma comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Abbacchio Romano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. La Camera di Commercio di Roma immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. La Camera di Commercio di Roma trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Abbacchio Romano» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
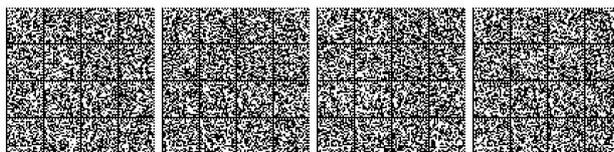
Art. 6.

La Camera di Commercio di Roma è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 11 aprile 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A03628

DECRETO 15 aprile 2013.

Procedimento per l'autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220, inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico *OCM)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006 ed il Regolamento (CE) n. 509/2006;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, «Designazione di Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato in conformità al Regolamento (CE) n. 765/2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 22 luglio 2009, n. 99», che conferisce all'Ente unico nazionale «Accredia» il potere di eseguire l'accreditamento degli organismi di controllo privati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012, Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater*, 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011;

Visto il D.M. 2 agosto 2012, n. 12081, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e sono stati definiti le attribuzioni e i compiti di ciascun ufficio e laboratorio;

Considerato che il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, in legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che le attività svolte dagli organi operanti in regime di proroga, ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle Amministrazioni nell'ambito delle quali operano, ha di fatto soppresso il Gruppo tecnico di valutazione degli organismi di controllo delle DOP, IGP, e STG previsto dall'art. 14, comma 1, della legge n. 526/1999 e il Comitato di valutazione degli organismi di controllo del settore agricoltura biologica, previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 220/1995;
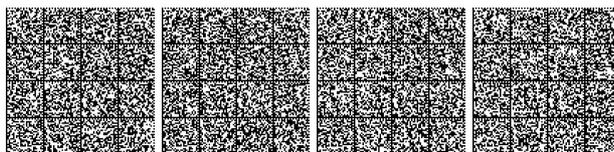
Considerato che l'abrogazione dei su citati organi collegiali comporta che la verifica dei requisiti necessari per l'autorizzazione viene effettuata autonomamente dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore di questo Ministero;

Considerato che in data 15 marzo 2013 è intervenuto un accordo tra la suddetta Direzione Generale e Accredia al fine di snellire le procedure di autorizzazione e, nel contempo, gli oneri a carico degli Organismi di Controllo;

Ritenuto che la soppressione dei citati organi collegiali suggerisce l'opportunità, per conoscenza erga omnes, di rendere pubblici i criteri fin qui seguiti relativi alla procedura propedeutica all'autorizzazione degli Organismi di controllo;

Decreta:

Art. 1.

La valutazione della documentazione di sistema degli organismi di controllo privati che intendono richiedere l'autorizzazione ad operare nei settori di cui ai regolamenti in premessa avviene tramite un proficuo confronto con Accredia.

Art. 2.

1. Gli organismi di controllo privati, per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1, presentano specifica istanza alla Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e tutela del Consumatore - Ufficio VICO I - di questo Ministero corredata oltre che dalla documentazione prevista dalla normativa cogente specifica per i singoli settori regolamentati anche dalla documentazione di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La documentazione di cui al comma 1 del presente articolo viene esaminata oltre che sulla base dei requisiti previsti dalla normativa cogente specifica per i singoli settori regolamentati anche sulla base dei requisiti indicati nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 15 aprile 2013

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO *1*

Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1

Fatta salva la documentazione prevista dalla normativa cogente specifica per i singoli settori regolamentati, gli organismi di controllo devono presentare la seguente documentazione:

1. Copia del Certificato di accreditamento alle norme di riferimento (EN) richiamate dai regolamenti comunitari.

2. Documentazione che attesti lo stato giuridico (atto costitutivo e statuto).

3. Organigramma nominativo con l'indicazione di personale qualificato (direttivo, amministrativo, tecnico) con l'illustrazione delle responsabilità e dei rapporti esistenti tra i diversi momenti organizzativi.

4. Indicazioni delle strutture operative a livello territoriale e del personale utilizzato.

5. Previsione degli oneri finanziari connessi all'esercizio dell'attività di controllo per la verifica della stabilità finanziaria.

6. Manuale della qualità e politica della qualità.

7. Procedure e/o istruzioni per il controllo, la certificazione e la gestione delle non conformità.

8. Procedure e/o istruzioni per reclutamento, selezione, qualifica, addestramento e valutazione del personale (ispettivo, responsabili del controllo, della certificazione, componenti dei comitati, etc.).

9. Procedure e/o istruzioni per trattazione ricorsi, reclami e contenziosi.

10. Procedure e/o istruzioni per la gestione del conflitto interessi e imparzialità del personale.

11. Procedure e/o istruzioni per le verifiche ispettive interne e riesame della direzione per verificare che il sistema di qualità sia attuato ed efficace.

12. Procedure e/o istruzioni relativa alla gestione della documentazione di sistema.

13. Elenco ispettori e relativi curricula.

14. Elenco dei componenti gli organi collegiali e relativi curricula.

15. Elenco della documentazione di sistema.

16. Eventuale bozza di accordo/convenzione tra strutture di controllo per i settori DOP IGP STG e vini per l'attività ispettiva.

17. Eventuale bozza di convenzione stipulata tra le strutture di controllo ed i consorzi di tutela riconosciuti per la distribuzione dei contrassegni di stato.

Specifica per settore Agricoltura biologica

18. Copia verbale del verbale che autorizza il legale rappresentante per la richiesta al MiPAAF.

19. Dichiarazione relativa ai requisiti dei rappresentanti e degli amministratori dell'Organismo di Controllo che attesti che gli stessi:

a) non hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-*bis*, 640 e 640-*bis* del codice penale, ovvero condanne che importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;

b) non sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione nazionale ai sensi della normativa vigente;

c) non devono essere stati dichiarati falliti, né devono avere in corso procedure concorsuali.

20. Copia del marchio dell'organismo depositato al Ministero sviluppo economico con le caratteristiche del logo.

21. Impegno a consentire l'accesso alle proprie strutture al personale incaricato della vigilanza.

22. Impegno a mantenere la segretezza in merito alle informazioni acquisite nell'attività di controllo.

23. Impegno a comunicare all'autorità competente tutte le informazioni richieste nell'ambito dei poteri di vigilanza e di controllo.

24. Impegno ad applicare i provvedimenti stabiliti dai Regolamenti comunitari.

25. Impegno a consentire l'accesso ai propri servizi a tutti i richiedenti in condizioni di parità.

26. Indicazione della struttura organizzativa, in almeno quattro regioni o provincie autonome, con descrizione della dotazione di strutture destinate all'esercizio dell'attività di controllo (sede, dotazioni tecniche, strutture informatiche).

27. Presenza, in ogni regione o provincia autonoma in cui viene esercitata l'attività, di una struttura organizzativa collegata con la sede centrale, che consenta attività di controllo a livello regionale, in relazione all'entità dell'utenza.

28. Informazioni dei criteri per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli operatori - Tariffario per la verifica della mancanza di atteggiamenti ostativi.

ALLEGATO *2*

Requisiti specifici per la valutazione della documentazione indicati dall'art. 2 comma 2

1. Compagine sociale in grado di dimostrare indipendenza, assenza di conflitto di interessi e terzietà.

2. Stabilità finanziaria.

3. Struttura che salvaguardi l'imparzialità e il conflitto interessi del personale e che permetta di individuare compiti e responsabilità di tutte le parti interessate al processo di controllo e certificazione.

4. Organizzazione che consenta la scelta dei membri dell'organo (CSI) o del meccanismo di salvaguardia dell'imparzialità tra i settori interessati alle attività di controllo e certificazione a condizione che sia evitata la predominanza di singoli interessi settoriali.

5. Gli organi collegiali/commissioni istituiti all'interno dell'organismo di controllo devono essere costituiti da soggetti con specifiche competenze nel settore oggetto della certificazione e dei sistemi di controllo, certificazione e qualità dell'organismo di controllo medesimo.

6. I componenti degli organi collegiali/commissioni non devono svolgere attività e/o avere cariche in altre Strutture di controllo o organismi di controllo che svolgono attività nel medesimo settore regolamentato (sovrapposizioni di ruoli) (escluse le commissioni di degustazione) deve essere inoltre garantita la loro indipendenza, terzietà e assenza di conflitto di interessi.

7. I soggetti che decidono in merito la certificazione sono diversi da quelli che effettuano l'attività ispettiva per garantire l'indipendenza, la terzietà e la mancanza del conflitto d'interesse.

8. Il soggetto responsabile della supervisione/valutazione del personale coinvolto nell'attività di controllo e certificazione ed il medesimo personale non deve essere legato da alcun rapporto professionale, economico e di consulenza, anche indiretto con gli operatori soggetti al controllo dell'organismo di controllo.

9. Il personale ispettivo operante nell'organismo deve possedere le competenze adeguate alla propria qualifica per specifico settore regolamentato. Il personale ispettivo utilizzato per il settore biologico deve possedere i seguenti requisiti minimi: diploma di laurea o di scuola secondaria di secondo livello attinente all'attività di controllo che svolge (es. laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari, veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario, agrotecnico, alimentarista ed equipollenti).

10. Il subappalto è ammesso per lo svolgimento di attività relative alla certificazione (per esempio: prove o attività ispettive) ad un organismo o ad una persona esterna, ma deve essere stipulato uno specifico accordo/convenzione, che includa gli aspetti di riservatezza e di conflitti di interesse. L'organismo autorizzato deve:

assumere la piena responsabilità per ogni attività subappaltata e mantenere la responsabilità per rilasciare, mantenere, estendere, sospendere o ritirare la certificazione;

garantire che l'organismo subappaltato o la persona a cui è affidato il subappalto sia competente e sia conforme alle disposizioni applicabili delle norme e guide riguardanti le attività di prova, ispezione o altre attività tecniche e non sia coinvolto direttamente o tramite il datore di lavoro, con la progettazione e la fabbricazione del prodotto per non compromettere l'imparzialità;

ottenere il consenso del richiedente la certificazione.

13A03627

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 febbraio 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Quadrifoglio - società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata, in sigla Il Quadrifoglio - Cooperativa a r.l.», in Spinazzola, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.D. del 4 luglio 2012 n. 509/2012 con il quale la società cooperativa «II, Quadrifoglio - Società Cooperativa di lavoro a responsabilità limitata in sigla «Il Quadrifoglio - Cooperativa a r.l.», con sede in Spinazzola (BA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Domenica Rita Larotonda ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 1° ottobre 2012, pervenuta in data 17 ottobre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la proposta di sostituzione del Commissario liquidatore inoltrata dalla Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi in data 6 febbraio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Marcello Danisi, nato a Bari (BA), il 18 settembre 1958, ivi domiciliato in via Cardassi, n. 59, in sostituzione della dott.ssa Domenica Rita Larotonda, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 febbraio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03305

DECRETO 8 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Veloci - Società cooperativa», in Castel Maggiore e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 25 settembre 2012 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 17 ottobre 2012, con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio Veloci - Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 1° giugno 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale e al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'associazione di rappresentanza cui aderisce la cooperativa;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 1° marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Veloci - Società cooperativa», con sede in Castel Maggiore (Bologna) (codice fiscale 02767941202) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Ferruccio Monti, nato a Casalgrande (Reggio Emilia) il 7 agosto 1973 e residente a Modena, in Strada Collegrande n. 134.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03664

DECRETO 25 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Rivendell società cooperativa», in Busto Arsizio, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2011 n. 166/2011, con il quale la società cooperativa "Rivendell - Società cooperativa", con sede in Busto Arsizio (VA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Sergio Rotundo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 agosto 2012 e pervenuta in data 20 settembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le dimissioni dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
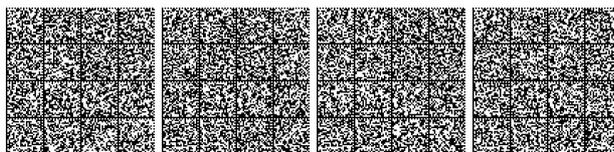
Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Marco Bellora, nato a Milano il 25 marzo 1961, residente a Gallarate (VA) in via Padre Lega n. 16/A, in sostituzione dell'avv. Sergio Rotundo, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03301

DECRETO 25 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa di servizi Eur Fonte Ostiense», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il Decreto Direttoriale 24 aprile 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale la società cooperativa "Società cooperativa di servizi Eur Fonte Ostiense" con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Alessandro Ridolfi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 febbraio 2013 con la quale il commissario liquidatore dott. Alessandro Ridolfi dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giacomo Granata, nato a Torre del Greco (NA) il 20 ottobre 1964 e residente in Roma, via Parigi n. 11 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa "Società cooperativa di servizi Eur Fonte Ostiense" con sede in Roma, codice fiscale n. 05097100589, già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con precedente Decreto direttoriale 24 aprile 2012, in sostituzione del dott. Alessandro Ridolfi, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03302

DECRETO 25 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «AL.CO. Facchinaggio e Traslochi società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il Decreto Direttoriale 3 maggio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale la società cooperativa "AL. CO. Facchinaggio e traslochi società cooperativa" con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il dott. Alessandro Ridolfi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 febbraio 2013 con la quale il commissario liquidatore dott. Alessandro Ridolfi dichiara di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giacomo Granata, nato a Torre del Greco (NA) il 20 ottobre 1964 e residente in Roma, via Parigi n. 11 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa "AL. CO. Facchinaggio e traslochi società cooperativa" con sede in Roma, Codice fiscale n. 05679201003, già sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con precedente Decreto direttoriale 3 maggio 2012, in sostituzione del dott. Alessandro Ridolfi, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03303

DECRETO 25 marzo 2013.

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Compagnia delle Indie», in Anzio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del d.lgs. n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto l'art. 2545 octiesdecies del codice civile;

Preso atto che la Società Cooperativa "Compagnia delle Indie" costituita in data 8 giugno 1999, c.f. n. 005790021009, con sede in Anzio (RM) si è sciolta e posta in liquidazione il 28 febbraio 2008;

Visto il Decreto direttoriale 30 maggio 2012 n. 017 con il quale il dott. Alessandro Ridolfi è stato nominato liquidatore della società "Compagnia delle Indie" con sede in Anzio (RM), in sostituzione della Sig.ra Claudia Belleudi revocata;

Vista la nota del 28 febbraio 2013 con la quale il liquidatore dott. Alessandro Ridolfi comunica le proprie dimissioni dall'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Cristiano Anselmi, nato a Orvieto (TR) il 23 maggio 1976, con residenza in Orvieto (TR), via della Pace 40, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa "Compagnia delle Indie" con sede in Anzio (RM) c.f. 05790021009, in sostituzione del dott. Alessandro Ridolfi dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03304

DECRETO 26 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Erre B società cooperativa in liquidazione», in Cologno Monzese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 11 ottobre 2011 e del successivo accertamento ispettivo, concluso in data 24 novembre 2011, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la cooperativa "ERRE B società cooperativa in liquidazione";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;
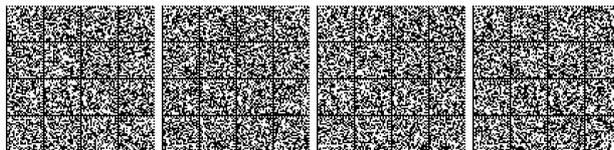
Considerato che in data 6 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa - ERRE B società cooperativa in liquidazione", con sede in Cologno Monzese (MI) (codice fiscale 06211830960) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Augusto Moretti, nato a Milano il 4 febbraio 1969, ivi domiciliato in via Felice Cavallotti, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03659

DECRETO 26 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Montessori servizi società cooperativa in breve: Montessori servizi soc. coop. - in liquidazione», in Chiaravalle e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 30 marzo 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida concluso in data 30 aprile 2012 contenente la proposta di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies per la cooperativa "Montessori Servizi società cooperativa in breve: Montessori Servizi soc. coop. - in liquidazione";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di Vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545 terdecies c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Montessori Servizi società cooperativa in breve: Montessori Servizi soc. coop. - in liquidazione", con sede in Chiaravalle (AN) (codice fiscale 02194720427) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Giulia Mancinelli, nata a Fabriano (AN) il 18 ottobre 1983 ed ivi residente in via Serraloggia n. 140.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03661

DECRETO 26 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Rosaluna - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Romano di Lombardia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 2 maggio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Rosaluna - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Rosaluna - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Romano di Lombardia (Bergamo) (codice fiscale 02791950161) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960 e domiciliato in Bergamo, via dei Carpinoni n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03663

DECRETO 26 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Npw System - Società cooperativa», in Milano in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 27 aprile 2011, n. 165/2011, con il quale la società cooperativa «Npw System - Società cooperativa», con sede in Milano, è stata posta in liquida-

zione coatta amministrativa e l'avv. Sergio Rotundo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 24 agosto 2012, pervenuta in data 20 settembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore della società in premessa l'avv. Augusto Moretti, nato a Milano il 4 febbraio 1969, ivi domiciliato in via Felice Cavallotti n. 13, in sostituzione dell'avv. Sergio Rotundo, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03668

DECRETO 26 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Teramo», in Teramo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la relazione del commissario governativo in data 6 febbraio 2012, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società «Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Teramo»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 14 novembre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Teramo, con sede in Teramo (codice fiscale 00548270677) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la prof.ssa Marina D'Orsogna, nata a Pescara il 13 marzo 1970 e domiciliata in Teramo, via Mario Capuani n. 39.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03669
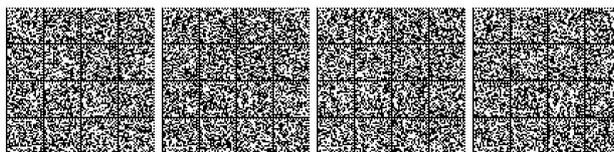
DECRETO 26 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Work in progress - Società cooperativa», in Monte San Giusto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 30 marzo 2012 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida concluso in data 30 maggio 2012 contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa «Work in progress - Società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 26 ottobre 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Work in progress - Società cooperativa», con sede in Monte San Giusto (Macerata) (codice fiscale 01736120435) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Sauro Renzi, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 4 giugno 1957 e domiciliato in Civitanova Marche (Macerata), largo Pablo Neruda n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03670

DECRETO 4 aprile 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Valentina - Società cooperativa edilizia a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 Regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Valentina - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in L'Aquila;

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato formalmente che, seppur tardivamente, la società aveva provveduto all'adempimento del deposito dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2007-2011;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/CC/2013 Regione Abruzzo del 30 gennaio 2013 emesso da questo ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Valentina - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in L'Aquila, codice fiscale n. 80009730666, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A03665

DECRETO 5 aprile 2013.

Proroga della gestione commissariale della «I Romanisti soc. coop. a r.l.», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 02.08.2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 sexiesdecies c.c.;

Visto il D.lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il Decreto direttoriale 17/09/2012 n. 22/SGC/2012 con il quale la società cooperativa "I Romanisti soc. coop. a r.l.", con sede in Roma (RM) è stata posta in gestione commissariale per un periodo di sei mesi e l'avv. Andrea Maria Paolucci ne è stato nominato commissario governativo;

Considerato quanto illustrato dal Commissario Governativo con la relazione del 29.03.2013 con la quale il Commissario Governativo chiede un ulteriore proroga, nonché le motivazioni addotte nella richiesta di rinnovo di incarico, che si intendono qui richiamate;

Ritenuta la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale al fine di proseguire le operazioni necessarie per la regolarizzazione della gestione, così come già esposto nel decreto del 17/09/2012 n. 22/SGC/2012

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Soc. Coop.va "I Romanisti soc. coop. a r.l.". con sede in Roma (RM) - Codice fiscale n. 08121571007, è prorogata sino al 30/09/2013.

Art. 2.

All'avv. Andrea Maria Paolucci sono confermati i poteri già conferiti in qualità di Commissario governativo, per il periodo a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto e per il restante periodo di gestione commissariale di cui all'art. l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03660

DECRETO 5 aprile 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE ad alcune società, ad operare in qualità di organismi notificati ai sensi della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL DIPARTIMENTO IMPRESA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visto la direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
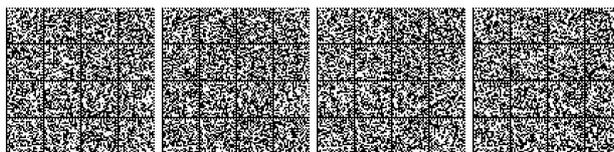
compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 194/2007, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo l'ex Ministero delle comunicazioni e l'ex Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28/11/2008 n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto 7 maggio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nel Ministero dello Sviluppo Economico;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 3 febbraio 2006, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 15 febbraio 2006, relativo all'individuazione delle prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE;

Vista la convenzione, del 17 novembre 2011, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alle apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento delle loro conformità;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 4 marzo 2013, acquisita in data 06 febbraio 2013, n. DC2013UTL158 con la quale è rilasciato alle società ELETTRA s.r.1., EMILAB s.r.l. e O.C.E. s.r.l.. l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011 per la direttiva 2004/108/CE,

Vista le istanze presentate, ai fini dell'autorizzazione a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 2004/108/CE, dalla società ELETTRA s.r.1 in data 06/12/2012, dalla società EMILAB s.r.l. in data 06/12/2012 e dalla società O.C.E. s.r.l. in data 07/12/2012 e rettificata in data 11 marzo 2013.

Decretano:

Art. 1.

1. La società ELETTRA s.r.l. con sede legale e operativa in via Felice Matteucci, 10 - 50041 Calenzano (Firenze) è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:

Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti fissi

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparecchi didattici elettronici;

h) apparecchi di rete non ricedenti sotto il decreto legislativo 269/01 e le relative reti di comunicazione elettronica;

i) impianti fissi.

Per i prodotti e settori di cui sopra l'organismo ELETTRA s.r.1. è autorizzato ad operare secondo l'allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

2. La società EMILAB s.r.l., con sede legale ed operativa in via F.lli Solari 5/A - 33020 Amaro (Udine) è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:

Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti fissi

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparecchi didattici elettronici;

h) apparecchi di rete non ricedenti sotto il decreto legislativo 269/01 e le relative reti di comunicazione elettronica;

i) impianti fissi.

Per i prodotti ed i settori di cui sopra l'organismo EMILAB s.r.l. è autorizzato ad operare secondo l'allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

3. La società O.C.E. s.r.1., con sede legale ed operativa in via Pietro Nenni, 32 - 00036 - Palestrina (Roma), è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2004/108/CE per i seguenti prodotti:

Apparecchiature, ovvero apparecchi e impianti fissi

In riferimento all'allegato VIII del decreto legislativo 194/2007 la società è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità per i seguenti settori:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparecchi didattici elettronici;

h) apparecchi di rete non ricedenti sotto il decreto legislativo 269/01 e le relative reti di comunicazione elettronica;

i) impianti fissi

Per i prodotti ed i settori di cui sopra l'organismo O.C.E. s.r.l., è autorizzato ad operare secondo l'allegato III della direttiva 2004/108/CE, corrispondente all'allegato III del decreto legislativo 194/2007.

4. La valutazione è effettuata dagli organismi conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 citato.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto ciascuno degli organismi, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione II -Controllo emissioni radioelettriche, vigilanza sul mercato degli apparati. Affari generali, Direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto di ciascuno degli organismi, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. Gli organismi mettono a disposizione della Divisione II, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematica alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione in conformità all'art. 14, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, ha la validità di 3 anni a partire dalla notifica del presente decreto alle società destinatarie ed è notificata alla Commissione europea.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli organismi di certificazione.

Gli organismi sono tenuti a versare al Ministero Sviluppo economico, Dipartimento per le comunicazioni, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione, entro 30 giorni dall'invio della relativa nota spese.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VI della direttiva 2004/108/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 5 aprile 2013

Il Direttore generale
per la pianificazione e la gestione
dello spettro radioelettrico
del dipartimento per le comunicazioni
TROISI

Il Direttore generale per il mercato,
la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa
tecnica del dipartimento impresa
e internazionalizzazione
VECCHIO

13A03662

DECRETO 9 aprile 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all'Organismo Sidel S.p.A., in Bologna ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta'"Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visti il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il Decreto-Legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";

Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza della Società SIDEL S.P.A. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 47569 del 21/03/2013;

Acquisita la delibera del 4 marzo 2013 (DC2013UTL158- Prot. MISE n. 39296 del 6 marzo 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla società SIDEL S.P.A. è stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della Direttiva 95/16/CE;

Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo ar-

ticolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalità di riscossione delle tariffe dovute per le attività autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo SIDEL S.P.A., con sede in Via Larga, 34/2 – 40138 BOLOGNA, è autorizzato ad effettuare l'attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 "Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori", per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformità:

- Allegato VI: Esame finale;

- Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

nonché:

- l'attività di ispezione in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. L'Organismo è tenuto a svolgere l'attività di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha la validità di quattro anni a decorrere dal 4 marzo 2013 (data di delibera di accreditamento) ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 3.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che un Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'Allegato VII della Direttiva 95/16/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 5.

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Organismo, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni sulla determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in osservanza di quanto previsto dall'art. 11, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214 richiamato in preambolo, versa al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 6.

1. Il presente decreto autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 9 aprile 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A03480

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo sanitario nazionale 2012. Ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996). (Delibera n. 142/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale e il comma 34-*bis* - di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 33 come successivamente modificato - il quale stabilisce che, al fine di perseguire i suddetti obiettivi, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni);

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della richiamata n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa, nella misura del 49,11 per cento, il concorso a carico della Regione Siciliana e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che all'art. 79, comma 1-*quater*, lettera *b)* prevede, tra l'altro, che dall'anno 2009, al fine di agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti, il Ministero dell'economia e finanze provveda ad erogare a titolo di acconto il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione dei progetti presentati dalle Regioni da parte della Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministro della salute;

Considerato che la citata legge n. 133/2008, all'art. 79, comma 1-*quater*, lettera *b)*, prevede altresì che la mancata presentazione e approvazione dei progetti comporta, per l'anno di riferimento, la mancata erogazione a favore delle Regioni della quota residua del 30 per cento e il recupero dell'anticipazione del 70 per cento già erogata, a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle medesime Regioni nell'anno successivo;

Vista l'odierna delibera di questo Comitato n. 141, concernente la ripartizione tra le Regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012, con cui è stata vincolata, tra l'altro, la somma di 1.453.481.071 euro per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale previsti dal Piano sanitario nazionale;

Vista la proposta del Ministro della salute trasmessa con la nota n. 10099 del 10 dicembre 2012, concernente il riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, delle risorse, pari a 1.453.481.071 euro, vincolate sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2012 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, con riferimento al Piano sanitario nazionale vigente;

Considerato che, nella detta proposta, viene altresì previsto che, della citata somma vincolata di 1.453.481.071 euro, l'importo di 1.433.481.071 euro sia ripartito tra le Regioni in base alla popolazione residente, mentre il restante importo di 20.000.000 di euro venga accantonato per il finanziamento di progetti interregionali e regionali da approvarsi successivamente in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute;

Vista l'intesa, sulla presente proposta di riparto, sancita dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 22 novembre 2012 (Rep. atti n. 228/CSR), nel corso della quale è stato altresì raggiunto l'accordo sulle le linee guida per l'elaborazione, da parte delle Regioni, dei progetti per l'anno 2012 (Rep. Atti n. 227/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

A valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2012, la somma di 1.453.481.071 euro vincolata per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, viene articolata come segue:

1. l'importo di 1.433.481.071 euro è ripartito, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. L'erogazione delle quote assegnate alle dette Regioni sarà disposta attraverso un acconto del 70 per cento e un saldo del 30 per cento da erogarsi dopo la presentazione, da parte delle Regioni, degli specifici progetti comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente e della loro approvazione da parte della Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministro della salute;

2. l'importo di 20.000.000 di euro viene accantonato per il finanziamento dei sotto indicati progetti da approvarsi in sede di Conferenza Stato - Regioni, su proposta del Ministero della salute, e da sottoporre successivamente all'esame finale di questo Comitato:

a) 8.000.000 di euro per la realizzazione di un progetto interregionale in materia di sperimentazione di modelli avanzati di integrazione socio-sanitaria per l'assistenza ai grandi anziani;

b) 5.000.000 di euro per la realizzazione di progetti interregionali in materia di sperimentazione gestionale finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della povertà coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP);

c) 4.000.000 di euro per la realizzazione di un progetto interregionale in materia di ottimizzazione dell'assistenza sanitaria nelle piccole isole e in altre località caratterizzate da eccezionale difficoltà di accesso;

d) 2.000.000 di euro per la realizzazione di un progetto interregionale in materia di comunicazione ai cittadini per l'accesso ai servizi sanitari;

e) 1.000.000 di euro per la realizzazione di un progetto interregionale in materia di elaborazione di linee guida nell'ambito del «Sistema nazionale linee guida».

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 173

ALLEGATO

FSN 2012 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE

(L. 662/1996 art. 1 comma 34)

(importi in euro)

REGIONI E P.A.	*Popolazione riparto 2012*	*Popolazione di riferimento 2012*	*Risorse assegnate*	*Quota 70% erogata a titolo di acconto dal MEF*	*Quota 30% erogata a seguito dell'approvazione dei progetti regionali*
PIEMONTE	4.457.335	4.457.335	118.172.527	82.720.769	35.451.758
VAL D'AOSTA	128.230	-		-	-
LOMBARDIA	9.917.714	9.917.714	262.937.680	184.056.376	78.881.304
P.A. BOLZANO	507.657	-		-	-
P.A. TRENTO	529.457	-		-	-
VENETO	4.937.854	4.937.854	130.912.010	91.638.407	39.273.603
FRIULI VENEZIA GIULI	1.235.808	-		-	-
LIGURIA	1.616.788	1.616.788	42.864.161	30.004.913	12.859.248
EMILIA ROMAGNA	4.432.418	4.432.418	117.511.929	82.258.350	35.253.579
TOSCANA	3.749.813	3.749.813	99.414.757	69.590.330	29.824.427
UMBRIA	906.486	906.486	24.032.688	16.822.882	7.209.806
MARCHE	1.565.335	1.565.335	41.500.043	29.050.030	12.450.013
LAZIO	5.728.688	5.728.688	151.878.541	106.314.979	45.563.562
ABRUZZO	1.342.366	1.342.366	35.588.705	24.912.093	10.676.612
MOLISE	319.780	319.780	8.477.983	5.934.588	2.543.395
CAMPANIA	5.834.056	5.834.056	154.672.050	108.270.435	46.401.615
PUGLIA	4.091.259	4.091.259	108.467.148	75.927.004	32.540.144
BASILICATA	587.517	587.517	15.576.206	10.903.344	4.672.862
CALABRIA	2.011.395	2.011.395	53.325.952	37.328.166	15.997.786
SICILIA (*)	5.051.075	2.570.492	68.148.691	47.704.084	20.444.607
SARDEGNA	1.675.411	-		-	-
T O T A L E	**60.626.442**	**54.069.296**	**1.433.481.071**	**1.003.436.750**	**430.044.321**

Risorse accantonate per il finanziamento di progetti interregionali da approvarsi successivamente dalla Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della salute	**20.000.000**

TOTALE DISPONIBILITA' Obiettivi di Piano 2012	**1.453.481.071**

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale ex comma 830 della L. 296/2006 (49,11%) sul parametro popolazione. Ne consegue che la parte finanziata dalla Regione Siciliana ammonta a 59.890.848 euro

13A03625

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. (Delibera n. 141/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e, in particolare, l'art. 6, comma 1, concernente il finanziamento degli Istituti stessi;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Vista la legge finanziaria 2007, che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e in particolare l'art. 22, comma 6, che istituisce, a favore dell'Ospedale «Bambino Gesù» di Roma, un Fondo di 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, la cui erogazione avverrà con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze a valere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso Dicastero, con conseguente rideterminazione in diminuzione, per detto importo, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 15, comma 22, che riduce, per l'anno 2012, di 900.000.000 di euro il livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento previsto a legislazione vigente che viene pertanto rideterminato in 107.960.684.000 euro;

Vista la nota del 10 dicembre 2012, n. 10099, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute concernente il riparto, tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012, pari a 107.960.684.000 euro;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 22 novembre 2012 (Rep. atti n. 225/CSR) sulla proposta del Ministro della salute concernente il detto riparto per l'anno 2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario naziona-

le (SSN) per l'anno 2012, parte corrente, ammontano a 107.960.684.000 euro e sono articolate come segue:
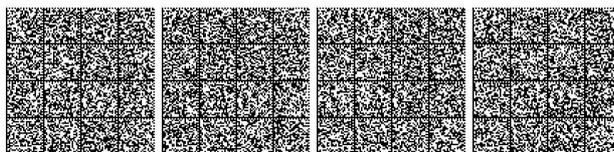
1) 105.062.749.545 euro sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ripartiti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come da allegata tabella A che costituisce parte integrante della presente delibera, di cui:

1.1) 165.858.842 euro, a favore dell'Ospedale Bambino Gesù per mobilità sanitaria;

1.2) 36.240.696 euro, a favore dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta per mobilità sanitaria;

2) 269.000.000 di euro sono finalizzati al finanziamento dei sotto indicati specifici interventi ripartiti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, come risulta dalla richiamata tabella A:

2.1) 69.000.000 di euro per il rinnovo delle convenzioni con il SSN;

2.2) 200.000.000 di euro per il finanziamento delle maggiori spese a carico del SSN connesse alla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari occupati in attività di assistenza alla persona e alle famiglie;

3) 1.795.001.071 euro, a destinazione vincolata e programmata come da allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera, di cui:

3.1) 1.453.481.071 euro, per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale;

3.2) 49.063.000 euro per la prevenzione dell'AIDS;

3.3) 10.000.000 di euro per l'emergenza veterinaria;

3.4) 38.735.000 euro per borse di studio triennali per i medici di medicina generale;

3.5) 30.152.000 euro a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

3.6) 30.990.000 euro per l'assistenza a extracomunitari irregolari;

3.7) 6.840.000 euro per attività di medicina penitenziaria trasferite dal Ministero della giustizia così come ripartita nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera;

3.8) 4.390.000 euro per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

3.9) 3.550.000 euro per le provvidenze economiche agli Hanseniani;

3.10) 167.800.000 euro accantonati per il finanziamento della medicina penitenziaria;

4) 573.933.384 euro per il finanziamento di attività vincolate di altri enti, come indicato nella citata tabella B, di cui:

4.1) 173.010.000 euro per concorso al finanziamento delle borse di studio agli specializzandi;

4.2) 240.000.000 di euro per il finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella citata tabella C;

4.3) 143.423.384 euro per il concorso al finanziamento della Croce Rossa Italiana;

4.4) 10.000.000 di euro per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella richiamata tabella C;

4.5) 3.000.000 di euro per quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006 - 2007 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali così come ripartiti nella citata tabella C;

4.6) 2.500.000 euro per pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti;

4.7) 2.000.000 di euro per il finanziamento del Centro nazionale trapianti;

5) 260.000.000 euro accantonati per le seguenti finalità:

5.1) 70.000.000 di euro per il finanziamento dei maggiori oneri sostenuti per gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia;

5.2) 109.000.000 di euro per l'applicazione delle norme previste in materia di sistemi sanzionatori e premiali delle regioni, provincie e comuni;

5.3) 38.000.000 di euro per gli oneri connessi al superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

5.4) 43.000.000 di euro per interventi in materia di sanzioni e provvedimenti per l'impiego di immigrati irregolari.

Il riparto delle fonti di finanziamento dei LEA, livelli essenziali di assistenza, comprensiva della quota finalizzata pari a 269.000.000 di euro per ciascuna Regione e Provincia autonoma è indicato nell'allegata tabella D che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 170

TABELLA A

FSN 2012 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e della quota finalizzata)

(importi in euro)

REGIONI E P.A.	Finanziamento indistinto dei LEA (livelli essenziali di assistenza)	Rinnovo convenzioni	Emersione lavoratori extracomunitari	Totale finalizzato	Totale indistinto + Finalizzato ante mobilità	Correzione richiesta dalle Regioni per rideterminazione fabbisogno 2012	Totale risorse LEA + quota finalizzata + Riequilibrio	Mobilità sanitaria (infraregionale + "Bambino Gesù" + ACISMOM)	Totale disponibilità per il finanziamento indistinto del SSN
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(1)+(4)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)=(7)+(8)
PIEMONTE	7.895.715.654	5.072.970	8.297.841	**13.370.811**	**7.909.086.465**	2.724.371	**7.911.810.836**	6.611.734	**7.918.422.570**
VALLE D'AOSTA	223.869.882	145.941	164.155	**310.096**	**224.179.978**	-698.971	**223.481.007**	-12.815.615	**210.665.392**
LOMBARDIA	17.173.994.308	11.287.522	56.346.247	**67.633.769**	**17.241.628.077**	-44.444.895	**17.197.183.182**	463.514.580	**17.660.697.762**
P.A. BOLZANO	859.289.591	577.773	671.635	**1.249.408**	**860.538.999**	-2.653.137	**857.885.862**	3.597.433	**861.483.295**
P.A.TRENTO	910.772.848	602.584	1.055.998	**1.658.582**	**912.431.430**	-1.811.818	**910.619.612**	-15.992.100	**894.627.512**
VENETO	8.542.498.201	5.619.857	16.951.019	**22.570.876**	**8.565.069.077**	-28.664.068	**8.536.405.009**	96.481.945	**8.632.886.954**
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.199.080.763	1.406.494	1.799.701	**3.206.195**	**2.202.286.958**	-2.972.502	**2.199.314.456**	30.467.025	**2.229.781.481**
LIGURIA	2.948.982.859	1.840.094	5.502.200	**7.342.294**	**2.956.325.153**	69.427.986	**3.025.753.139**	-43.966.784	**2.981.786.355**
EMILIA ROMAGNA	7.819.274.424	5.044.611	24.171.842	**29.216.453**	**7.848.490.877**	-12.628.939	**7.835.861.938**	363.762.834	**8.199.624.772**
TOSCANA	6.664.609.849	4.267.727	11.830.179	**16.097.906**	**6.680.707.755**	-6.249.770	**6.674.457.985**	133.608.991	**6.808.066.976**
UMBRIA	1.606.865.253	1.031.687	2.153.035	**3.184.722**	**1.610.049.975**	-1.354.237	**1.608.695.738**	2.785.970	**1.611.481.708**
MARCHE	2.760.844.566	1.781.535	4.335.097	**6.116.632**	**2.766.961.198**	-2.775.052	**2.764.186.146**	-22.472.335	**2.741.713.811**
LAZIO	9.897.462.000	6.519.919	24.286.951	**30.806.870**	**9.928.268.870**	-29.011.832	**9.899.257.038**	-118.978.961	**9.780.278.077**
ABRUZZO	2.346.836.563	1.527.770	2.232.109	**3.759.879**	**2.350.596.442**	12.835.834	**2.363.432.276**	-116.407.456	**2.247.024.820**
MOLISE	562.130.823	363.947	208.197	**572.144**	**562.702.967**	6.891.357	**569.594.324**	36.360.181	**605.954.505**
CAMPANIA	9.732.744.022	6.639.840	18.715.686	**25.355.526**	**9.758.099.548**	53.158.266	**9.811.257.814**	-299.131.686	**9.512.126.128**
PUGLIA	6.969.492.332	4.656.333	6.488.131	**11.144.464**	**6.980.636.796**	-5.504.436	**6.975.132.360**	-171.737.299	**6.803.395.061**
BASILICATA	1.016.938.765	668.663	499.472	**1.168.135**	**1.018.106.900**	5.106.073	**1.023.212.973**	-19.139.952	**1.004.073.021**
CALABRIA	3.437.460.717	2.289.203	5.277.988	**7.567.191**	**3.445.027.908**	9.447.924	**3.454.475.832**	-250.008.752	**3.204.467.080**
SICILIA	8.600.179.600	5.748.716	7.519.106	**13.267.822**	**8.613.447.422**	-11.505.941	**8.601.941.481**	-203.843.687	**8.398.097.794**
SARDEGNA	2.893.706.525	1.906.814	1.493.411	**3.400.225**	**2.897.106.750**	-9.316.213	**2.887.790.537**	-64.795.604	**2.822.994.933**
OSP. BAMBINO GESU'								165.858.842	**165.858.842**
A.C.I.S.M.O.M. (*)								36.240.696	**36.240.696**
TOTALE	**105.062.749.545**	**69.000.000**	**200.000.000**	**269.000.000**	**105.331.749.545**	**0**	**105.331.749.545**	**0**	**105.331.749.545**

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

TABELLA B

FSN 2012 - RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA

(importi in euro)

Somme per attività a destinazione vincolata e programmata per Regioni e P.A	**1.795.001.071**
di cui:	
Progetti di piano	1.453.481.071
AIDS	49.063.000
Indennità di abbattimento (emerg veterinaria)	10.000.000
Borse studio medici medicina generale	38.735.000
Fondo esclusività personale dirigente del ruolo sanitario	30.152.000
Assistenza a extracomunitari	30.990.000
Med. Penitenziaria competenze trasferite (vedi Tabella C)	6.840.000
Prevenzione e cura fibrosi cistica	4.390.000
Provvidenze economiche hanseniani	3.550.000
Medicina Penitenziaria art.2, c.283, lett. c) L.244/07	167.800.000

Somme per attività vincolate di altri enti	**573.933.384**
di cui:	
Concorso al finanziamento specializzandi	173.010.000
Finanziamento IZS (vedi Tabella C)	240.000.000
Croce Rossa Italiana	143.423.384
Contratto per IZS bienni 2002-2003 e 2004-2005 (vedi Tabella C)	10.000.000
Contratto per IZS biennio 2006-2007 (vedi Tabella C)	3.000.000
Mutui pre-riforma CC.DD.PP	2.500.000
Centro Nazionale Trapianti	2.000.000

Somme accantonate per le seguenti finalità	**260.000.000**
Accantonamento per accertamenti medico-legali su dipendenti pubblici	70.000.000
Meccanismi sanzionatori e premiali realitivi agli Enti locali	109.000.000
Superamento OPG	38.000.000
Sanzioni e provvedimenti per impiego immigrati irregolari	43.000.000

TABELLA C

FSN 2012 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(importi in euro)

REGIONI E P.A.	Medicina penitenziaria (decreto legislativo 230/99)	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI			Totale per cassa - Risorse vincolate
		Contratto del personale degli IZS - finanziamento degli oneri contrattuali bienni economici 2002-2003 e 2004-2005	Contratto del personale degli IZS - Integrazione del finanziamento degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 a valere sulle somme per 398 mln. di cui all'art.3, comma 139, della legge 244/07	Finanziamento Istituti Zooprofilattici Sperimentali	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)+(2)+(3)+(4)
PIEMONTE	853.000	1.003.000	321.967	24.138.298	**26.316.265**
VALLE D'AOSTA	44.000				**44.000**
LOMBARDIA	820.000	2.491.000	706.389	50.045.520	**54.062.909**
P.A. BOLZANO	38.000				**38.000**
P.A.TRENTO	48.000				**48.000**
VENETO	363.000	1.350.000	368.270	30.154.577	**32.235.847**
FRIULI VENEZIA GIULIA	160.000				**160.000**
LIGURIA	307.000				**307.000**
EMILIA ROMAGNA	510.000				**510.000**
TOSCANA	391.000				**391.000**
UMBRIA	111.000	787.000	205.671	17.817.664	**18.921.335**
MARCHE	106.000				**106.000**
LAZIO	782.000	1.103.000	345.657	24.379.519	**26.610.176**
ABRUZZO	212.000	875.000	234.745	17.662.670	**18.984.415**
MOLISE	45.000				**45.000**
CAMPANIA	507.000	428.000	110.912	19.488.716	**20.534.628**
PUGLIA	551.000	529.000	157.215	17.660.583	**18.897.798**
BASILICATA	53.000				**53.000**
CALABRIA	190.000				**190.000**
SICILIA	434.000	721.000	272.433	19.382.104	**20.809.537**
SARDEGNA	315.000	713.000	276.741	19.270.349	**20.575.090**
TOTALE	**6.840.000**	**10.000.000**	**3.000.000**	**240.000.000**	**259.840.000**
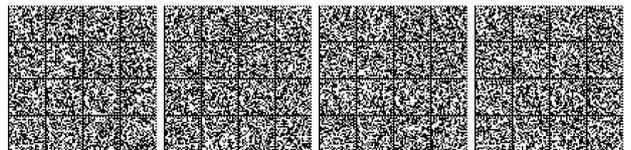
TABELLA D

FSN 2012 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(FONTI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO)

(importi in euro)

REGIONI E P.A.	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle P.A.	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del d.l.vo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto dei LEA (livelli essenziali di assistenza) + quota finalizzata
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
PIEMONTE	167.095.971		2.438.847.594	757.338.000	4.548.529.271		**7.911.810.836**
VALLE D'AOSTA	4.341.336	104.991.671	90.615.000	23.533.000			**223.481.007**
LOMBARDIA	344.688.926		7.835.291.664	1.857.549.000	7.159.653.592		**17.197.183.182**
P.A. BOLZANO	17.089.038	337.534.824	408.090.000	95.172.000			**857.885.862**
P.A.TRENTO	17.328.157	446.288.455	355.711.000	91.292.000			**910.619.612**
VENETO	187.978.900		2.904.297.354	801.600.000	4.642.528.755		**8.536.405.009**
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584	1.166.083.872	769.094.000	216.652.000			**2.199.314.456**
LIGURIA	62.729.872		782.787.680	287.597.000	1.892.638.587		**3.025.753.139**
EMILIA ROMAGNA	171.955.829		2.863.401.422	795.534.000	4.004.970.687		**7.835.861.938**
TOSCANA	138.369.096		2.089.572.948	613.764.000	3.832.751.941		**6.674.457.985**
UMBRIA	34.031.402		357.037.258	134.743.000	1.082.884.078		**1.608.695.738**
MARCHE	57.467.177		731.583.655	229.242.000	1.745.893.314		**2.764.186.146**
LAZIO	162.193.247		3.974.129.878	943.663.000	4.819.270.913		**9.899.257.038**
ABRUZZO	41.537.068		442.886.025	167.915.000	1.711.094.183		**2.363.432.276**
MOLISE	12.952.736		48.592.922	36.569.000	471.479.666		**569.594.324**
CAMPANIA	163.215.831		1.417.845.721	553.892.000	7.676.304.262		**9.811.257.814**
PUGLIA	113.350.898		1.012.188.525	423.021.000	5.426.571.937		**6.975.132.360**
BASILICATA	16.926.354		62.287.499	62.437.000	881.562.120		**1.023.212.973**
CALABRIA	47.418.994		149.331.240	185.001.000	3.072.724.598		**3.454.475.832**
SICILIA	128.084.893	4.224.413.461	1.555.874.101	491.824.000		2.201.745.026	**8.601.941.481**
SARDEGNA	45.917.138	1.997.805.500	645.039.899	199.028.000			**2.887.790.537**
TOTALE	**1.982.157.447**	**8.277.117.783**	**30.934.505.385**	**8.967.366.000**	**52.968.857.904**	**2.201.745.026**	**105.331.749.545**
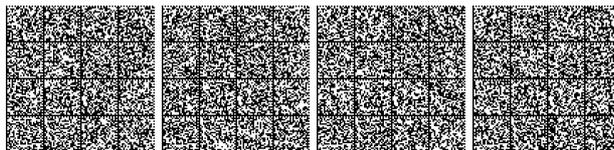
13A03626

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 4 aprile 2013.

Provvedimento in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali (c.d. data breach).

IL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice») e, in particolare, gli articoli 32 e 32-*bis*;

Vista la precedente deliberazione del Garante recante «Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali» (Del. n. 221 del 26 luglio 2012, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2012);

Tenuto conto delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché da alcune associazioni di studio e ricerca del settore, che hanno partecipato alla consultazione pubblica avviata con la richiamata deliberazione del 26 luglio 2012;

Considerati i primi casi di violazione di dati personali verificatisi dall'entrata in vigore della nuova disciplina e comunicati al Garante dai fornitori in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 32-*bis*, comma 1, del Codice;

Ritenuto necessario adottare, ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 6, del Codice, un provvedimento generale - che sostituisce le suindicate Linee guida - al fine di fornire orientamenti e istruzioni in relazione alle circostanze in cui il fornitore ha l'obbligo di comunicare le violazioni di dati personali, al formato applicabile a tale comunicazione, nonché alle relative modalità di effettuazione;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSA.

1. *Considerazioni preliminari.*

La direttiva 2002/58/Ce (c.d. direttiva e-Privacy) afferma che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica devono adottare «appropriate misure tecniche e organizzative» per assicurare «un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente» (art. 4, comma 1). Nella direttiva 2009/136/Ce (che ha modificato la direttiva 2002/58/Ce) si è tenuto conto, in particolare, del fatto che un evento che coinvolga i dati personali, se non trattato in modo adeguato e tempestivo, può provocare un grave danno economico e sociale al contraente (o alle altre persone interessate), tra cui l'usurpazione d'identità (*cfr.* considerando 61).

Con il recepimento delle suindicate previsioni tramite il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nell'art. 9 della legge comunitaria del 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2012, n. 1), i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono oggi tenuti a comunicare senza indebiti ritardi al Garante e, in alcuni casi, al contraente o ad altre persone interessate, l'occorrenza dei predetti eventi, qualificati come «violazioni di dati personali».

2. *Quadro normativo.*

Come sopra accennato, il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, ha apportato significative e numerose modifiche al Codice, introducendo, per quanto di specifico interesse, la nuova disciplina concernente la gestione delle suindicate violazioni di sicurezza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

È stata così introdotta la definizione di «violazione di dati personali», intesa come la «violazione della sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico» (art. 4, comma 3, lettera g-*bis*), del Codice).

Si tratta di una definizione da un lato molto ampia, in quanto comprende qualunque evento metta a rischio, anche in maniera del tutto accidentale, i dati trattati nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, e dall'altro volta a delimitare il contesto (quello, appunto, dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico), nonché l'ambito soggettivo (quello dei fornitori di tali servizi), nel quale opera la nuova disciplina.

In quest'ottica vanno lette anche le modifiche all'art. 32 del Codice, ora espressamente rubricato «Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico» e che impone al fornitore di adottare, anche attraverso altri soggetti cui sia affidata l'erogazione del servizio, «misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'art. 32-*bis*».

Il legislatore comunitario è peraltro consapevole del fatto che l'interesse degli utenti ad essere informati sulle violazioni di sicurezza che coinvolgono i loro dati personali non si limita al settore delle comunicazioni elettroniche. Ed infatti, le proposte di riforma della legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati (*cfr.* schema di Regolamento presentato dalla Commissione europea il 25 gennaio 2012, attualmente all'esame del Parlamento
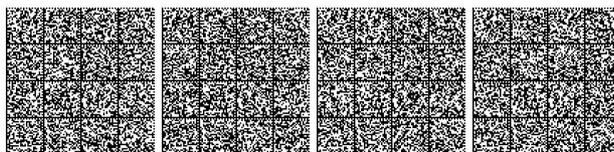
e del Consiglio) prevedono un'estensione generalizzata dell'obbligo di notifica delle violazioni dei dati personali a tutti i titolari pubblici e privati (v. anche considerando 59, direttiva 2009/136/Ce).

In alcuni Stati membri del resto sono già in vigore disposizioni che prevedono una platea più ampia di soggetti che effettuano tale notifica (es. in Irlanda); in tal senso, peraltro, si è espresso anche il Gruppo dei Garanti europei (c.d. «Gruppo Art. 29») nel documento n. 01/2011, adottato il 5 aprile 2011.

L'art. 32-*bis* citato introduce poi nel Codice la disciplina degli «Adempimenti conseguenti ad una violazione di dati personali» e sancisce l'obbligo, per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, di comunicare senza indebiti ritardi al Garante la violazione di dati personali da essi detenuti. Nei casi in cui dalla violazione possa derivare pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di un contraente o di altra persona, il fornitore dovrà comunicare l'avvenuta violazione anche a tali soggetti (art. 32-*bis*, comma 2).

Tale seconda comunicazione - ferma restando la difficoltà, sulla quale si tornerà in seguito, di delimitare i casi nei quali la violazione possa arrecare pregiudizio al contraente o ad altre persone interessate, potendo tale rischio dirsi in astratto sempre sussistente - non è dovuta se il fornitore ha dimostrato al Garante di aver utilizzato misure «che rendono i dati inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi e che tali misure erano state applicate al momento della violazione» (art. 32-*bis*, comma 3). Il Garante, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può comunque obbligare il fornitore ad effettuare la predetta comunicazione, ove lo stesso non vi abbia già provveduto (comma 4).

3. *Ambito soggettivo.*

Come si è già accennato, la nuova disciplina concernente gli obblighi di comunicazione al Garante e alle persone interessate non riguarda la totalità dei titolari dei trattamenti, ossia dei soggetti, pubblici o privati, che detengono e trattano dati personali in funzione della propria attività.

I nuovi adempimenti gravano, infatti, esclusivamente sui fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico (di seguito, «fornitori») e, quindi, su quei soggetti che mettono a disposizione del pubblico, su reti pubbliche di comunicazione, servizi consistenti, esclusivamente o prevalentemente, «nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche» (art. 4, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del Codice).

I medesimi adempimenti sono inoltre connessi alla particolare attività di fornitura dei predetti servizi, quale ad esempio il servizio telefonico o quello di accesso a Internet. Ciò significa che se la violazione riguarda una banca dati del fornitore che non attiene in maniera specifica al servizio offerto dallo stesso, ma ad una qualunque delle altre attività che svolge, ad esempio alla gestione del personale o alla contabilità, l'obbligo di comunicazione non vige.

Al riguardo, anche al fine di individuare i soggetti interessati dalla nuova disciplina, si rinvia alle indicazioni fornite dal Garante con il provvedimento relativo alla «Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico» (provv. del 17 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, come modificato e integrato dal provvedimento del 24 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2008), in quanto vi è una sostanziale identità dei titolari tenuti alla conservazione ex art. 132 del Codice, nonché all'adozione delle misure ivi prescritte con i destinatari della nuova disciplina ex art. 32-*bis*.

In tale provvedimento, infatti, è stato evidenziato che «fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico» sono quei soggetti che realizzano esclusivamente, o prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della rete, e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione (*cfr.* anche direttiva 2002/21/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - c.d. direttiva quadro - e decreto legislativo n. 259/2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche).

Al contrario non rientrano tra tali soggetti:

coloro che offrono direttamente servizi di comunicazione elettronica a gruppi delimitati di persone (come, a titolo esemplificativo, i soggetti pubblici o privati che consentono soltanto a propri dipendenti e collaboratori di effettuare comunicazioni telefoniche o telematiche). Tali servizi, pur rientrando nella definizione generale di «servizi di comunicazione elettronica», non possono essere infatti considerati come «accessibili al pubblico»;

i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie che si limitino a porre a disposizione del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso a Internet utilizzando tecnologia senza fili, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;

i gestori dei siti Internet che diffondono contenuti sulla rete (c.d. «content provider»). Essi non sono, infatti, fornitori di un «servizio di comunicazione elettronica» come definito dall'art. 4, comma 2, lettera *e)* del Codice. Tale norma, infatti, nel rinviare, per i casi di esclusione, all'art. 2, lettera *c)* della direttiva 2002/21/Ce cit., esclude essa stessa i «servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica [...]». Qualora tali soggetti offrano anche il servizio di posta elettronica, limitatamente alla gestione dei dati personali relativi allo stesso, rientrano viceversa nel campo di applicazione della nuova disciplina;

i gestori di motori di ricerca, salvo l'eventuale componente di trasmissione dati.

Discorso a parte va fatto per i servizi di Mobile Payment eventualmente offerti dal fornitore ai propri utenti. Si tratta di servizi che consentono di effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro tramite telefono mobile, che molti fornitori stanno implementando a seguito del recepimento della direttiva n. 2007/64/Ce (la c.d. PSD, «Payment Service Directive») ad opera del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

Più specificamente, il pagamento del bene o servizio acquistato avviene o mediante carta di credito su disposizione inviata per il tramite del telefono mobile in presenza di apposito lettore POS (c.d. modalità «proximity»), oppure con addebito e conseguente decurtazione del costo dal credito telefonico, per i clienti dotati di una carta ricaricabile, e con addebito sul conto telefonico, per i clienti in abbonamento (c.d. modalità «remote»).

In quest'ultimo caso, i dati di pagamento dei clienti sono strettamente connessi a quelli di traffico telefonico degli stessi; si ritiene pertanto che anche per le violazioni riguardanti tali servizi il fornitore sia tenuto agli obblighi di cui all'art. 32-*bis* del Codice.

3.1. *Servizi erogati tramite altri soggetti.*

La nuova normativa prende espressamente in considerazione l'ipotesi in cui il fornitore affidi l'erogazione del servizio di comunicazione elettronica ad altri soggetti. In particolare, l'art. 32-*bis*, comma 8, prevede che, in questi casi, i soggetti esterni affidatari dell'erogazione del servizio siano tenuti a comunicare «senza indebito ritardo al fornitore tutti gli eventi e le informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli adempimenti» in materia di violazione dei dati personali.

Si tratta di una disposizione che riguarda la particolare situazione che vede coinvolti i fornitori di comunicazione elettronica «tradizionali» e, ad esempio, i c.d. operatori virtuali di rete mobile (Mobile Virtual Network Operator, MVNO), ossia le società che forniscono servizi di telefonia mobile senza possedere alcuna licenza per il relativo spettro radio né tutte le infrastrutture necessarie per fornire tali servizi e che utilizzano a tale scopo una parte dell'infrastruttura di uno o più operatori mobili reali (MNO).

I MVNO sono dotati di archi di numerazione telefonica propri e quindi di proprie SIM card, possono gestire in proprio le funzioni di commutazione e di trasporto nonché la base dati di registrazione degli utenti mobili. Sono, quindi, completamente autonomi nella relazione con i clienti, i quali non hanno alcun rapporto diretto con l'operatore di rete mobile e stipulano un unico contratto, appunto, con il MVNO.

Da ciò emerge, pertanto, come gli obblighi di comunicazione derivanti da eventuali violazioni di dati personali dei clienti (o di altre persone interessate) incombano sul MVNO, l'unico a conoscere, nella maggior parte dei casi, l'identità dei clienti stessi. E tuttavia, in ragione del fatto che, come detto, il servizio viene materialmente erogato congiuntamente con il MNO e che, quindi, possono essere coinvolti sistemi dei quali dispone soltanto quest'ultimo, è necessario che tale soggetto renda noti tutti gli eventi e le informazioni concernenti l'avvenuta violazione all'operatore virtuale, in modo tale che questo possa adempiere ai propri obblighi nei confronti del Garante e, eventualmente, dei clienti.

Al riguardo, si rinvia alle definizioni contenute nella Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.544/00/CONS, «Condizioni regolamentari relative all'ingresso di nuovi operatori nel mercato dei sistemi radiomobili» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 2000).

Un altro caso rientrante nella previsione di cui al comma 8 è quello nel quale il fornitore del servizio di comunicazione elettronica, pur potendosi definire «tradizionale», affidi in tutto o in parte la materiale erogazione del servizio stesso a soggetti terzi, che abbiano le infrastrutture a ciò necessarie, ad esempio per ragioni di ottimizzazione dei costi.

Ferma restando la necessità che in tali ipotesi i soggetti coinvolti configurino correttamente i rispettivi ruoli in termini di titolare e responsabile del trattamento, l'eventuale violazione dei dati personali trattati nell'ambito dei sistemi affidati dal fornitore al soggetto terzo, dovrà essere da questo necessariamente comunicata al fornitore stesso entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza della violazione, il quale potrà poi comunicare a sua volta la violazione al Garante e, se occorre, al contraente o ad altra persona interessata, come riportato al punto 5.

4. *Gestione della sicurezza e delle violazioni.*

L'art. 32 del Codice (come modificato dal decreto legislativo n. 69/2012 in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 2002/58/Ce) prevede che i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica debbano garantire «che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati» (*cfr.* comma 1-*bis*) e che le misure tecniche e organizzative, che il fornitore di comunicazione elettronica deve adottare, siano adeguate al rischio esistente, garantiscano la protezione dei dati archiviati o trasmessi da una serie di eventi espressamente indicati (distruzione, perdita, alterazione, anche accidentali, archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti) e assicurino l'attuazione di una «politica di sicurezza» (*cfr.* comma 1-*ter*).

Il nuovo art. 32, comma 3, infine, impone al fornitore di informare i contraenti, il Garante, l'Agcom e, ove possibile, gli utenti, dell'esistenza di «un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete», indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle suindicate misure, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.

Tali previsioni indicano chiaramente come i fornitori siano tenuti ad organizzarsi al proprio interno al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dei dati detenuti e gestire in maniera strutturata e tramite procedure e interventi definiti a priori, le eventuali violazioni di dati personali che dovessero accadere.

Come dichiarato anche dall'ENISA nelle sue recenti Raccomandazioni (disponibili all'indirizzo http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-and-trust/risks-and-data-breaches/dbn/art4_tech), la gestione del rischio, in primo luogo, e delle violazioni di dati personali, qualora dovessero verificarsi, non può essere affidata dai fornitori a un'attività estemporanea. Essa richiede la predisposizione di un idoneo piano, nel quale dovrà essere individuata una serie di misure tecniche e organizzative di livello commisurato al tipo di minaccia, in grado di garantire risposte tempestive, efficaci e adeguate all'entità della violazione.

Quanto all'individuazione delle misure minime di sicurezza propriamente dette - ossia quelle alle quali la legge riconduce sanzioni di carattere anche penale ex art. 169 del Codice - si richiama l'art. 33 del Codice e le specifiche previsioni contenute nel Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di cui all'Allegato B (in particolare quelle relative ai trattamenti svolti con strumenti elettronici), la cui adozione è peraltro obbligatoria per qualunque titolare del trattamento.

4.1. *Analisi dei rischi.*

Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 32 del Codice, è necessario che i fornitori effettuino una preliminare ricognizione dell'insieme dei dati personali trattati e dei rischi ai quali gli stessi vanno incontro.

È necessario, quindi, che ciascun fornitore identifichi e attribuisca un valore ai differenti dati personali che detiene e ai pericoli cui gli stessi sono esposti, individuando la propria soglia di accettazione dei rischi e fissando le opportune strategie di gestione. Il fornitore è anche tenuto a individuare delle soglie di rischio, ad esempio in base a livello basso, medio e alto, in ragione delle quali decidere non solo quali misure adottare per garantire un'idonea protezione dei dati detenuti, ma anche se effettuare la comunicazione al contraente o alle altre persone interessate.

Tale preliminare ricognizione consentirà ai fornitori di predisporre misure di sicurezza volte sia a prevenire i possibili eventi avversi, sia a intervenire nel momento in cui gli stessi dovessero comunque -nonostante le misure adottate - verificarsi.

Si tratta di valutazioni sostanzialmente analoghe a quelle che i fornitori, sino al 10 febbraio 2012, erano tenuti ad effettuare ai fini della redazione del Documento programmatico sulla sicurezza, misura minima prevista dalla regola 19 del richiamato Disciplinare tecnico, abrogata dall'art. 45, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

4.2. *Adozione di adeguate misure di sicurezza.*

L'analisi dei rischi sopra indicata è alla base della predisposizione, da parte dei fornitori, delle misure di sicurezza «adeguate al rischio esistente», richiamate dal nuovo art. 32, comma 1, del Codice, nonché dell'individuazione di quelle maggiormente in grado di porre rimedio alla violazione eventualmente verificatasi, le quali peraltro debbono essere descritte al Garante nella comunicazione, come previsto dall'art. 32-*bis*, comma 5, del Codice.

Si suggeriscono in particolare, le seguenti misure in grado di garantire un livello minimo comune di sicurezza, che vanno ad aggiungersi a quelle prescritte con il citato provvedimento relativo alla «Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico» del 17 gennaio 2008, nonché con quello relativo alle «Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema» del 27 novembre 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 2008 e modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009):

1. rendere i dati trattati immediatamente non disponibili per ulteriori elaborazioni da parte di sistemi informativi al termine delle attività svolte e nelle quali gli stessi sono coinvolti, provvedendo alla loro cancellazione o trasformazione in forma anonima in tempi tecnicamente compatibili con l'esercizio delle relative procedure informatiche, nei data base e nei sistemi di elaborazione utilizzati per i trattamenti, nonché nei sistemi e nei supporti per la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster recovery), anche con il ricorso a tecnologie crittografiche o di anonimizzazione;

2. porre particolare attenzione ai dispositivi portatili, predisponendo specifiche misure di sicurezza in grado di mitigare il rischio connesso alla portabilità dell'apparato, e di assicurare agli stessi un livello di sicurezza analogo a quello applicato agli altri dispositivi informatici, in considerazione del fatto che molto spesso le violazioni della sicurezza riguardano i dispositivi mobili utilizzati da dipendenti e collaboratori dei fornitori al di fuori degli uffici delle aziende.

5. *Comunicazione al Garante: tempi e contenuto.*

La predisposizione da parte dei fornitori di un idoneo piano di gestione delle violazioni sulla base di un'accurata analisi dei rischi è necessaria per poter adempiere correttamente anche all'obbligo di comunicazione al Garante previsto dall'art. 32-*bis*. Tale disposizione stabilisce infatti che il fornitore debba comunicare la violazione dei dati personali al Garante «senza indebiti ritardi», ossia nel momento in cui lo stesso ne viene a conoscenza.

Stante l'importanza della tempestività della comunicazione al Garante, ma considerando anche la complessità e il numero dei sistemi in uso presso i fornitori, nonché dei dati che detengono, si ritiene che tali soggetti nelle situazioni più articolate possano, in un primo momento,

limitarsi a fornire all'Autorità sommarie informazioni in relazione alla violazione verificatasi, purché ciò avvenga immediatamente dopo l'avvenuta conoscenza della stessa, integrando poi la comunicazione in un momento successivo.

Tali sommarie informazioni devono in ogni caso consentire all'Autorità di effettuare una prima valutazione dell'entità della violazione e quindi, affinché la comunicazione possa essere considerata come validamente effettuata, le stesse devono comprendere:

i dati identificativi del fornitore;

una breve descrizione della violazione;

l'indicazione della data anche presunta della violazione e del momento della sua scoperta;

l'indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;

l'indicazione della natura e della tipologia dei dati anche solo presumibilmente coinvolti;

una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Si ritengono congrui, quali termini entro i quali provvedere alla comunicazione, quello di 24 ore dall'avvenuta conoscenza della violazione per la prima sommaria comunicazione, e quello di 3 giorni dalla stessa per la comunicazione dettagliata. Per agevolare l'adempimento, è stato predisposto un modello di comunicazione da inviare al Garante, disponibile on line sul sito dell'Autorità e idoneo alla raccolta delle informazioni sulla violazione nonché al loro successivo trattamento con strumenti informatici da parte del Garante (Allegato 1).

Quanto al contenuto della comunicazione, l'art. 32-*bis*, comma 5, del Codice prevede che essa, oltre alla descrizione della natura della violazione, all'indicazione dei punti di contatto presso cui ottenere maggiori informazioni e all'elenco delle misure raccomandate per attenuare i possibili effetti pregiudizievoli della violazione (elementi da inserire anche nell'eventuale comunicazione ai soggetti interessati), descriva le conseguenze della violazione e le misure proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.

Laddove la scoperta della violazione non sia stata contestuale al verificarsi dell'evento, si ritiene necessario che nella suindicata comunicazione vengano puntualmente indicate le ragioni che non hanno consentito l'immediata rilevazione dell'evento medesimo e le misure adottate o che si intende adottare affinché ciò non si ripeta.

Qualora, all'esito delle verifiche effettuate dal fornitore successivamente alla prima sommaria comunicazione, non dovessero emergere ulteriori elementi, il fornitore dovrà comunicare al Garante le modalità con le quali ha posto rimedio alla violazione e le misure adottate per prevenire ulteriori violazioni della medesima specie.

In sostanza, è necessario che dalla comunicazione emergano gli elementi dai quali l'Autorità possa valutare compiutamente la gravità dell'evento verificatosi, anche in ragione del numero dei soggetti coinvolti e della quantità e qualità dei dati colpiti, l'entità del danno cagionato e le misure adottate per ridurlo. Ciò, al fine di intervenire con le prescrizioni che si rendessero necessarie, compresa quella di comunicare l'avvenuta violazione ai contraenti o alle altre persone interessate.

Parimenti importante, al fine di consentire all'Autorità di svolgere eventuali accertamenti, risulta l'indicazione, nella comunicazione, dei sistemi applicativi colpiti dalla violazione, nonché l'ubicazione fisica dei sistemi di elaborazione impiegati nel trattamento.

L'obbligo di comunicare l'avvenuta violazione al Garante ed eventualmente al contraente (o ad altra persona interessata) sussiste, ovviamente, anche qualora l'evento abbia interessato dispositivi mobili e indipendentemente dal fatto che sugli stessi siano installati sistemi di protezione dei dati. Anche per tali dispositivi (come si vedrà nel prosieguo) l'unica ipotesi in cui il fornitore può esimersi dalla comunicazione al contraente (o ad altra persona interessata) è quella in cui i dati in essi contenuti o tramite gli stessi accessibili siano stati resi inintelligibili.

L'Autorità si riserva di intervenire nuovamente in merito ai tempi e al contenuto della comunicazione al Garante qualora nell'emanando Regolamento della Commissione relativo alle misure applicabili alla comunicazione delle violazioni di dati personali nell'ambito della Direttiva 2002/58/Ce sulla privacy e le comunicazioni elettroniche dovesse emergere un differente orientamento al riguardo.

6. *Inventario delle violazioni di dati personali.*

Al medesimo scopo, quello cioè di consentire al Garante di svolgere il proprio compito di controllo sul rispetto, da parte dei fornitori, delle disposizioni in materia di violazione dei dati personali, è finalizzata la previsione relativa alla tenuta di un inventario aggiornato delle violazioni, di cui all'art. 32-*bis*, comma 7, del Codice (*cfr.* anche considerando 58, direttiva 136/2009/Ce).

In tale inventario, i fornitori devono inserire tutte (e soltanto) le informazioni necessarie a chiarire le circostanze nelle quali si sono verificate le violazioni, le conseguenze che le stesse hanno avuto e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Proprio per consentire il raggiungimento delle finalità dichiarate dalla disposizione in questione, è opportuno che l'inventario tenga traccia delle varie fasi con le quali il fornitore ha gestito l'incidente/evento, dalla sua scoperta alla sua risoluzione/conclusione, ivi comprese le comunicazioni inviate al Garante e al contraente e/o ad altra persona. In tal modo, l'inventario potrà costituire per i fornitori anche un valido strumento per un'analisi statistica delle diverse tipologie di violazioni che hanno

interessato i servizi offerti e per l'adozione di misure atte a migliorare la politica di sicurezza dell'azienda.

L'inventario, pertanto, dovrà essere continuamente aggiornato dai fornitori e messo a disposizione del Garante, qualora l'Autorità chieda di accedervi. In ogni caso, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste, i fornitori dovranno registrare nell'inventario il data breach che li ha coinvolti contestualmente alla comunicazione al Garante indicata al punto 5, avendo cura poi di inserire tempestivamente gli elementi che dovessero emergere successivamente, anche all'esito di ulteriori verifiche.

Dovranno, inoltre, essere adottate dal fornitore idonee misure atte a garantire l'integrità e l'immodificabilità delle registrazioni in esso contenute.

7. *Comunicazione al contraente o ad altre persone.*

Qualora si verifichi una violazione di dati personali e dalla stessa possa derivare un pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza di un contraente o di altre persone, ossia dei soggetti ai quali si riferiscono i dati violati, oltre alla comunicazione al Garante, i fornitori sono tenuti a comunicare l'avvenuta violazione, senza ritardo, anche a tali soggetti (art. 32-*bis*, comma 2, del Codice). Per il contenuto di tale comunicazione, si rinvia al punto 5.

In questo caso, si ritiene che il fornitore debba procedere alla suindicata comunicazione non oltre il termine di 3 giorni dall'avvenuta conoscenza della violazione. Il fornitore potrà poi scegliere il canale di comunicazione che riterrà più idoneo, tenendo conto di quanto indicato nel successivo punto 7.2.

Anche in ragione delle indicazioni provenienti dalla Commissione, si ritiene che in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione al contraente o ad altre persone possa pregiudicare lo svolgimento delle verifiche sul data breach, il Garante possa autorizzare il fornitore a ritardare la medesima comunicazione per il tempo strettamente necessario al completamento delle stesse.

La predetta comunicazione non è dovuta se il fornitore è in grado di dimostrare al Garante di aver applicato ai dati oggetto della violazione misure tecnologiche di protezione che li hanno resi inintelligibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi (*cfr.* art. 32-*bis*, comma 3, del Codice).

La misura dell'inintelligibilità dei dati violati non riguarda naturalmente l'ipotesi in cui la «violazione della sicurezza» (*cfr.* art. 4, comma 3, lettera g-*bis*), del Codice) abbia comportato la distruzione o la perdita dei dati personali dei contraenti. In tale evenienza, infatti, la violazione riguarda profili della sicurezza diversi dalla confidenzialità dei dati, determinando il venir meno dell'integrità e/o della disponibilità degli stessi da parte degli interessati, ai quali potrebbe pertanto rendersi necessario comunicare l'accaduto.

In ogni caso, in ragione dell'entità del possibile pregiudizio per gli interessati, devono essere sempre comunicate immediatamente ai contraenti le violazioni che riguardano le credenziali di autenticazione (nome utente e password, ancorché quest'ultima sia cifrata o sottoposta a funzioni di hashing) o le chiavi di cifratura utilizzate dai contraenti medesimi.

7.1. *Inintelligibilità dei dati.*

A giudizio dell'Autorità, si considerano inintelligibili i dati che, ad esempio:

a. siano stati cifrati in modo sicuro attraverso un algoritmo standardizzato, o mediante l'impiego di schemi di cifratura a chiave simmetrica o pubblica noti in letteratura, purché la chiave di decifrazione sia di adeguata lunghezza (espressa in numero di *bit)*, sia stata predisposta dal titolare una policy per la relativa custodia, e se essa non sia stata compromessa da violazioni della sicurezza e sia stata generata in modo da non consentirne la derivazione con gli strumenti tecnologici disponibili da parte di soggetti non autorizzati ad accedervi; oppure

b. siano stati sostituiti da un valore di hash calcolato attraverso una funzione crittografica di hashing a chiave, purché la chiave utilizzata per effettuare lo hashing dei dati sia di adeguata lunghezza (espressa in numero di *bit)*, sia stata predisposta dal titolare una policy per la relativa custodia, e se essa non sia stata compromessa da violazioni della sicurezza e sia stata generata in modo da non consentirne la derivazione con gli strumenti tecnologici disponibili da parte di soggetti non autorizzati ad accedervi; oppure

c. siano stati resi anonimi con procedure tali da non consentire la reidentificazione degli interessati cui si riferiscono da parte di soggetti non legittimati al loro trattamento, anche mediante il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso il titolare o pubbliche.

In ragione del fatto che, astrattamente, il rischio che una violazione di dati personali arrechi pregiudizio ai dati stessi o alla riservatezza dei soggetti ai quali essi si riferiscono è sempre sussistente, non è certamente semplice definire a priori in quali casi il fornitore possa esimersi dall'effettuare la comunicazione della violazione al contraente o alle altre persone interessate.

L'art. 32-*bis*, comma 4, del Codice prevede comunque che, ove il fornitore non vi abbia provveduto, il Garante, considerate le presumibili ripercussioni negative della violazione, può obbligare lo stesso ad effettuare la comunicazione al contraente o ad altra persona interessata. È evidente che tale possibilità prescinde dal fatto che il fornitore abbia reso inintelligibili i dati violati: tale evenienza riduce, non fa venir meno, il rischio che i dati violati siano comunque decifrabili e che, pertanto, il Garante imponga di effettuare comunque la comunicazione.

Da quanto detto, risulta di tutta evidenza la necessità che il fornitore dia conto, nella comunicazione al Garante, della politica di sicurezza attuata e che descriva anche
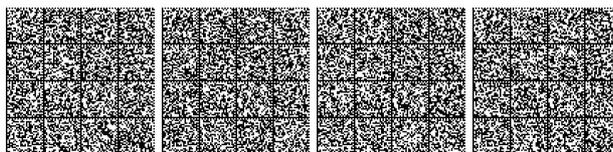
le conseguenze della violazione verificatasi e le misure proposte o adottate per porvi rimedio, in tal modo consentendo all'Autorità di fare le proprie valutazioni e dare eventuali prescrizioni.

7.2. *Canale per la comunicazione al contraente o ad altre persone.*

Ciascun fornitore dovrà valutare quale sia il canale di comunicazione che consente di raggiungere più facilmente e tempestivamente i soggetti i cui dati sono interessati dalla violazione. E ciò, sia con riguardo ai contraenti, sia, soprattutto, con riferimento a quelle persone che non sono clienti del fornitore, ma che pure sono state coinvolte dalla violazione e alle quali il medesimo fornitore potrà rivolgere una comunicazione diretta laddove disponga dei relativi dati personali di contatto senza necessità di ulteriore raccolta di informazioni.

Quando in determinate circostanze non si sia proceduto alla comunicazione individuale - modalità senz'altro da preferire - soprattutto con riferimento ai soggetti da ultimo indicati, ma anche in relazione ai clienti del fornitore, nei casi in cui sia coinvolto un numero molto elevato di contraenti, si ritiene che il medesimo fornitore possa più facilmente raggiungere lo scopo previsto dalla normativa - informare senza ritardo i soggetti i cui dati sono coinvolti dalla violazione - tramite forme di comunicazione diverse da quella ad personam.

Si ritiene, cioè, che in alcuni casi siano più utili forme di comunicazione di carattere pubblico, quali la diffusione di avvisi su quotidiani, anche on line, oppure per mezzo di emittenti radiofoniche, anche locali. Tali forme alternative di comunicazione ai contraenti o alle altre persone coinvolte dalla violazione vanno ovviamente realizzate anch'esse entro il più breve lasso di tempo e, comunque, entro il termine di 3 giorni indicato ai punti 5 e 7.

7.3. *Valutazione del rischio che richiede la comunicazione al contraente o ad altre persone.*

Come si è detto, è necessario che il fornitore effettui delle valutazioni per decidere quali misure adottare per ridurre il rischio, attenuare il danno qualora si verifichi la violazione e decidere se comunicare al contraente e/o alle altre persone, consentendo loro, così, di adottare le precauzioni necessarie.

Tali valutazioni dovrebbero essere svolte sulla base di criteri determinati e comuni a tutti i fornitori, in modo tale da porre in campo scelte ponderate e confrontabili. Potrebbero soccorrere, ai fini della suindicata valutazione, innanzitutto elementi quali la quantità e la qualità dei dati coinvolti nella violazione.

A titolo meramente esemplificativo, una violazione che riguardi un solo dato personale o, anche, più dati personali, non sensibili, di un solo contraente - ferma restando la necessità che il fornitore adotti tutte le misure in grado di ridurre il danno - potrebbe non dover essere necessariamente comunicata allo stesso ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 2.

Parimenti importante e, dunque, da considerare nella valutazione del rischio, è la «attualità» dei dati detenuti, ossia il tempo trascorso dall'acquisizione dei dati stessi e dal loro inserimento nei database del fornitore. Dati più recenti potrebbero infatti destare maggiore interesse per eventuali malintenzionati in quanto è più alta la probabilità che essi esprimano in modo attendibile uno «stato» o una specifica condizione (economica, di salute, abitativa ecc.) in cui si trova l'interessato al momento dell'avvenuta violazione.

Potrebbe essere utile poi, per decidere se comunicare o meno la violazione agli interessati, considerare gli effetti della violazione stessa e ritenere sussistente il pregiudizio per i dati o la vita privata del contraente o di altra persona quando la violazione «implica, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identità, il danno fisico, l'umiliazione grave o il danno alla reputazione in relazione con la fornitura di servizi di comunicazione» (*cfr.* considerando 61, direttiva 2009/136/Ce).

Per giungere a valori uniformi e comparabili, i fornitori dovrebbero affrontare la valutazione del rischio anche con un approccio di tipo quantitativo, individuando in ragione dei succitati attributi dei dati coinvolti nella violazione (qualità, quantità, attualità, ecc.), specifiche metriche in grado di rappresentare gli effetti pregiudizievoli che la stessa potrebbe provocare sull'interessato.

Riepilogando, quindi, potrebbero essere utilizzati quali parametri per la valutazione del rischio:

i controlli e le misure di sicurezza già in essere (quale, ad esempio, la crittografia);

la tipologia dei dati oggetto della violazione (facendo particolare attenzione ai dati di traffico telefonico o telematico, nonché alle credenziali di autenticazione utilizzate dagli utenti);

la tipologia della violazione verificatasi (ad esempio, accesso non autorizzato piuttosto che perdita o distruzione dei dati);

l'identificabilità dei contraenti o delle altre persone coinvolte nella violazione (ad esempio, nel caso in cui la violazione abbia avuto ad oggetto più tipologie di dati relative alle medesime persone);

l'attualità dei dati oggetto della violazione.

Nella valutazione di tali criteri indicativi, occorre che il fornitore tenga sempre conto dello specifico contesto nel quale si è verificato l'evento di violazione (vi sono, infatti, ambiti che presentano un maggiore grado di sensibilità, quali a titolo esemplificativo, quello sanitario o militare) e che nel dubbio venga preso in considerazione il caso peggiore, ossia quello nel quale la riservatezza o i dati personali dei contraenti o delle altre persone siano effettivamente pregiudicati dall'evento (ad esempio, la possibile esposizione a frodi nel caso di perdita di dati relativi alla carta di credito degli interessati).

8. *Conseguenze per le ipotesi del mancato rispetto dei nuovi obblighi di sicurezza.*

Per le ipotesi di violazione dei nuovi obblighi di sicurezza, il decreto legislativo n. 69/2012 ha introdotto nel Codice nuove e specifiche sanzioni amministrative (*cfr.* art. 162-*ter*) ed ha esteso quella penale prevista dall'art. 168 all'ipotesi di falsità nelle notificazioni al Garante ai sensi dell'art. 32-*bis*, commi 1 e 8.

L'art. 162-*ter* stabilisce che la omessa comunicazione della violazione di dati personali al Garante ex art. 32-*bis*, comma 1, nonché la ritardata comunicazione, ossia quella effettuata oltre i termini indicati al punto 5, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro; la omessa comunicazione della violazione di dati personali al contraente o ad altra persona ex 32-*bis*, comma 2, nonché la ritardata comunicazione, ossia quella effettuata oltre i termini indicati al punto 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da centocinquanta euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona interessata.

In tale ipotesi, poi, il fornitore non può beneficiare del cumulo giuridico di cui all'art. 8 della legge n. 689/1981 e, tuttavia, la sanzione non può essere applicata in misura superiore al 5 per cento del volume d'affari realizzato dallo stesso nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione della violazione amministrativa, ferma restando la possibilità di aumento fino al quadruplo se le sanzioni risultino inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore, ai sensi dell'art. 164-*bis*, comma 4 (*cfr.* art. 162-*ter*, commi 2 e 3).

Ai sensi dell'art. 162-*ter*, comma 4, la violazione della disposizione concernente la tenuta di un aggiornato inventario delle violazioni di dati personali, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro.

Le medesime sanzioni previste per i fornitori si applicano anche nei confronti dei soggetti ai quali sia stata affidata l'erogazione dei servizi, qualora tali soggetti abbiano omesso di comunicare senza ritardo al fornitore tutte le informazioni necessarie allo stesso per adempiere ai propri obblighi (art. 162-*ter*, comma 5).

L'art. 168 punisce, poi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni il fornitore che dichiari o attesti falsamente notizie o circostanze, o produca atti o documenti falsi in occasione della comunicazione al Garante conseguente alla violazione di dati personali, nonché i soggetti, cui sia affidata l'erogazione del servizio, che effettuino false comunicazioni al fornitore.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Garante

ai sensi dell'art. 32-*bis*, comma 6, del Codice, stabilisce che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico come specificati in premessa sono tenuti a:

a. provvedere ad una prima, seppur sommaria, comunicazione al Garante della violazione dei dati personali subita entro il termine di 24 ore dall'avvenuta conoscenza della violazione, fornendo gli eventuali elementi ulteriori entro 3 giorni dalla stessa;

b. indicare nella comunicazione al Garante - laddove la scoperta della violazione non sia stata contestuale al verificarsi dell'evento - le ragioni che non hanno consentito l'immediata rilevazione dell'evento medesimo e le misure adottate o che si intende adottare affinché ciò non si ripeta;

c. fornire al Garante, sin dalla prima comunicazione dell'avvenuta violazione dei dati personali, almeno le seguenti informazioni:

1. i dati identificativi del fornitore;

2. una breve descrizione della violazione;

3. l'indicazione della data anche presunta della violazione e del momento della sua scoperta;

4. l'indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;

5. l'indicazione della natura e della tipologia dei dati anche solo presumibilmente coinvolti;

6. una sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione;

d. provvedere alla comunicazione ai contraenti o alle altre persone alle quali si riferiscono i dati personali oggetto della violazione entro il termine di 3 giorni dall'avvenuta conoscenza della violazione;

e. registrare nell'inventario il data breach che li ha coinvolti contestualmente alla comunicazione al Garante indicata al punto 5, avendo cura poi di inserire tempestivamente gli elementi che dovessero emergere successivamente, anche all'esito di ulteriori verifiche.
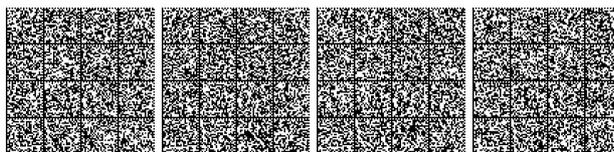
Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Roma, 4 aprile 2013

Il presidente: SORO

Il relatore: IANNINI

Il segretario generale: BUSIA

ALLEGATO *1*

VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI

MODELLO DI COMUNICAZIONE AL GARANTE

1. Titolare che effettua la comunicazione:

a. Denominazione o ragione sociale:

b. Sede del titolare:

c. Persona fisica addetta alla comunicazione:

d. Funzione rivestita:

e. Indirizzo email per eventuali comunicazioni:

f. Recapito telefonico per eventuali comunicazioni:

2. Natura della comunicazione:

a. Nuova comunicazione (inserire contatti per eventuali chiarimenti, se diversi da quelli sub 1.):

b. Seguito di precedente comunicazione (inserire numero di riferimento):

b.1. Inserimento ulteriori informazioni sulla precedente comunicazione:

b.2. Ritiro precedente comunicazione (inserire le ragioni del ritiro):

3. Breve descrizione della violazione di dati personali:

4. Quando si è verificata la violazione di dati personali?

a. Il ...

b. Tra il ... e il ...

c. In un tempo non ancora determinato

d. È possibile che sia ancora in corso

5. Dove è avvenuta la violazione dei dati? (Specificare se sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili)

6. Modalità di esposizione al rischio:

a. tipo di violazione:

a.1. lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)

a.2. copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)

a.3. alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)

a.4. cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della violazione)

a.5. furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione)

a.6. altro [specificare]

b. dispositivo oggetto della violazione:

b.1. computer

b.2. dispositivo mobile

b.3. documento cartaceo

b.4. file o parte di un file

b.5. strumento di backup

b.6. rete

b.7. altro [specificare]

7. Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione:

8. Quante persone sono state colpite dalla violazione di dati personali?

a. [numero esatto] persone

b. Circa [numero] persone

c. Un numero (ancora) sconosciuto di persone

9. Che tipo di dati sono coinvolti nella violazione?

a. Dati anagrafici

b. Numeri di telefono (fisso o mobile)

c. Indirizzi di posta elettronica

d. Dati di accesso e di identificazione (user name, password, customer ID, altro)

e. Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro)

f. Altri dati personali (sesso, data di nascita/età, …), dati sensibili e giudiziari

g. Ancora sconosciuto

h. Altro [specificare]

10. Livello di gravità della violazione di dati personali (secondo le valutazioni del titolare):

a. Basso/trascurabile

b. Medio

c. Alto

d. Molto alto

11. Misure tecniche e organizzative applicate ai dati colpiti dalla violazione:

12. La violazione è stata comunicata anche a contraenti (o ad altre persone interessate)?

a. Sì, è stata comunicata il ...

b. No, perché [specificare]

13. Qual è il contenuto della comunicazione ai contraenti (o alle altre persone interessate)? [riportare il testo della notificazione]

14. Quale canale è utilizzato per la comunicazione ai contraenti (o alle altre persone interessate)?

15. Quali misure tecnologiche e organizzative sono state assunte per contenere la violazione dei dati e prevenire simili violazioni future?

16. La violazione coinvolge contraenti (o altre persone interessate) che si trovano in altri Paesi EU?

a. No

b. Si

17. La comunicazione è stata effettuata alle competenti autorità di altri Paesi EU?

a. No

b. Si [specificare]

13A03743

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 25 gennaio 2013, n. **1**.

Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2. del d.lgs. n. 165 del 2001

1. Premessa.

Nella *Gazzetta ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.». La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Con l'intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

Per quanto riguarda i soggetti istituzionali titolari di competenze nel settore, si segnala in particolare che l'art. 1, comma 2, della legge ha individuato nella Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche / C.I.V.I.T. l'Autorità nazionale anticorruzione, cui sono stati affidati le funzioni e i compiti elencati nel medesimo comma nelle lettere da *a)* a *g)* e accordati poteri ispettivi secondo quanto previsto nel successivo comma 3. La recente legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha poi rafforzato l'Autorità prevedendo che alla Commissione è preposto un presidente, nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. La stessa legge ha poi previsto la possibilità per la Commissione di avvalersi della Guardia di finanza e dell'Ispettorato della funzione pubblica al fine di svolgere indagini e accertamenti.

Il comma 4 del predetto art. 1 attribuisce un rilevante ruolo in materia anche al Dipartimento della funzione pubblica. I compiti e le funzioni spettanti al Dipartimento sono specificati nelle lett. da *a)* ad *e)* del medesimo comma e sono svolti secondo linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Dipartimento svolge principalmente un ruolo propositivo e di coordinamento dell'"attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale" e predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, P.N.A., che viene trasmesso ed approvato dalla C.I.V.I.T..

In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:

il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;

il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

la C.I.V.I.T., che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia. In questa sede si segnala, in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116.

Questa Convenzione prevede che ciascuno Stato debba elaborare e applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure (art. 5). La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (art. 6).

Grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d'États Contre la Corruptione) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze nelle politiche nazionali.

Si segnala che a breve sarà pubblicato il rapporto dell'OECD sulla situazione dell'Italia in materia di prevenzione della corruzione (Reinforcing Public Sector Integrity and Restoring Trust for Sustainable Economic Growth). In questo contesto, è stata particolarmente ap-

prezzata l'avvenuta approvazione della legge ed è stata evidenziata la cruciale importanza della sua implementazione amministrativa.

La presente circolare ha l'obiettivo di fornire informazioni e prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione. Ulteriori indicazioni sulle novità normative saranno fornite con successive circolari.

Si rende noto che è stato appena adottato il decreto di costituzione del Comitato interministeriale (d.P.C.m. 16 gennaio 2013), il quale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'interno e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Come visto, questo Comitato ha il compito di elaborare gli indirizzi che serviranno anche per l'elaborazione del P.N.A..

Il Piano, che sarà predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e sottoposto all'approvazione della C.I.V.I.T. sulla base delle linee guida del Comitato, conterrà anche alcune indicazioni per l'elaborazione dei piani triennali di prevenzione da parte delle amministrazioni, la cui adozione è prevista dall'art. 1, comma 8, della legge. Tale disposizione stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. In fase di prima applicazione, il termine è stato fissato al 31 marzo 2013 (art. l'art. 34-*bis*, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Nelle more della definizione dei predetti documenti da elaborare a livello nazionale (linee guida, P.N.A.), si ritiene importante segnalare la necessità da parte delle amministrazioni di procedere alla tempestiva nomina del responsabile della prevenzione, soggetto incaricato dalla legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne l'applicazione.

Per quanto riguarda il campo di azione della legge e delle iniziative di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, la legge non contiene una definizione della «corruzione», che viene quindi data per presupposta. In questo contesto, il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-*ter*, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Per quanto concerne le amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella legge, le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le pubbliche amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della legge, il quale precisa che le disposizioni di prevenzione della corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Pertanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni e gli Enti locali e per queste ultime rimane fermo quanto stabilito dal successivo comma 60: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, (*omissis*)». Quindi, in sede di Conferenza unificata saranno valutate le eventuali misure di flessibilità, compresa l'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le autonomie territoriali, finalizzate soprattutto a tener conto delle specificità organizzative delle diverse realtà amministrative.

2. Il responsabile della prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 7, della legge prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che «l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione». Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, «di norma», nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Come si desume dal tenore della disposizione, la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione "di norma" una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative.

La designazione dei responsabili della prevenzione deve essere comunicata alla C.I.V.I.T., che ha dedicato un'apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati.

2.1. I termini e la competenza per la designazione, i requisiti, la durata e il trattamento dell'incarico.

La legge non prevede un termine per la nomina e, pertanto, le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente.

Il provvedimento di nomina è di competenza dell'organo di indirizzo politico e, quindi, per i Ministeri deve essere adottato dal Ministro, per gli altri enti è invece di spettanza dell'organo con competenza di indirizzo e controllo.
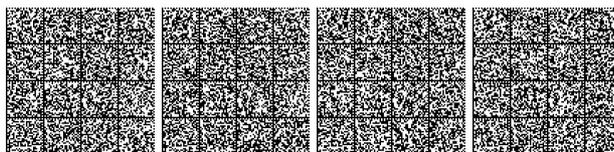
La scelta deve ricadere preferibilmente su dirigenti iscritti alla prima fascia del ruolo dell'amministrazione che effettua la nomina. Nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un'articolazione del ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello.

In proposito, considerato il ruolo e le responsabilità che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in una posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti dell'organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla situazione di precarietà dell'incarico. Pertanto, l'affidamento dell'incarico a dirigenti titolari ex art. 19, commi 5-*bis* e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 andrebbe operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione. È in ogni caso da escludere la nomina di dirigenti inseriti nell'ufficio di diretta collaborazione per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico e all'amministrazione.

Inoltre, sempre tenendo presente la predetta necessità, che presuppone la disponibilità di risorse sufficienti per l'organizzazione dell'attività e per la gestione dei rapporti, sarebbe opportuno che la scelta ricadesse su dirigenti titolari di ufficio, evitando la designazione di dirigenti con incarico di studio e consulenza.

Da quanto detto, considerati i vincoli legali esistenti in materia di dotazioni organiche (art. 2, in particolare comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135) l'incarico di responsabile della prevenzione pare naturalmente configurarsi come incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di incarico dirigenziale di livello generale. Resta fermo che l'amministrazione, nell'ambito del proprio ordinamento e nei limiti dei predetti vincoli relativi alle dotazioni organiche, potrebbe anche decidere di dedicare un apposito ufficio allo svolgimento della funzione.

Come detto, la norma non pone una prescrizione inderogabile circa i destinatari e le modalità della nomina e, pertanto, nell'ambito di ciascuna amministrazione potrà/dovrà essere compiuta una valutazione in proposito sulla base delle specificità organizzative, anche alla luce degli strumenti per la gestione in comune delle attività offerti dalla vigente normativa (art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241). Nel compiere la valutazione occorre comunque tener presente che – come si vedrà di seguito – la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare e, pertanto, pare da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti o soggetti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo.

Come visto, la norma prevede che la designazione sia compiuta dall'autorità politica; non è previsto che alla nomina debba seguire una modifica o un'integrazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale e del contratto. Tale modifica potrà essere valutata nell'ambito di ciascuna amministrazione a seconda della situazione concreta e degli accordi tra le parti.

La scelta deve ricadere su dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Inoltre, nell'effettuare la scelta occorre tener conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Occorre riflettere attentamente sull'opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto di interesse e quindi un'incompatibilità. Infatti, la funzione del responsabile di cui alla legge n. 190 del 2012 ha carattere squisitamente preventivo, a differenza della funzione dell'U.P.D., il quale, come noto, ha competenza in ordine all'accertamento dell'illecito disciplinare e all'irrogazione delle conseguenti sanzioni. La sovrapposizione tra le due figure può comportare il rischio dello svolgimento inefficiente delle funzioni, in quanto il responsabile *ex lege* n. 190 non deve essere visto dai colleghi e collaboratori come un «persecutore» ed i rapporti debbono essere improntati alla massima collaborazione. Inoltre, la notevole mole di informazioni che pervengono al responsabile ai fini della prevenzione della corruzione necessita di una valutazione «filtro» per la verifica di rilevanza disciplinare dei fatti e questa valutazione rischia di essere compromessa nel caso in cui le due funzioni siano coincidenti.

In presenza di più aspiranti all'incarico, ai sensi dell'art. 19, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione acquisisce le disponibilità e le valuta.

Al fine di consentire nel miglior modo l'esercizio della funzione, nell'affidamento della responsabilità, per quanto possibile, è opportuno seguire un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti.

La legge non individua la durata dell'incarico; considerato il suo predetto carattere aggiuntivo, la durata della designazione è pari a quella di durata dell'incarico dirigenziale a cui la nomina accede.

I rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare potranno essere remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse disponibili del fondo) mediante la retribuzione di risultato.

Per quanto riguarda gli enti locali, il criterio di designazione è indicato direttamente dalla legge, la quale prevede che il responsabile «è individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione.». La *ratio* di questa scelta è stata quella di considerare la

funzione di responsabile della prevenzione come «naturalmente integrativa» della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000, «svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.».

L'amministrazione deve assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento anche dopo la nomina.

2.2. La possibilità di designare referenti per le diverse articolazioni dell'amministrazione.

Le legge prevede la nomina di un responsabile; infatti, l'intento del legislatore è stato quello di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione. Dovendo contemperare questo intento con il carattere complesso dell'organizzazione amministrativa, tenendo conto anche dell'articolazione per centri di responsabilità, può essere valutata l'individuazione di referenti per la corruzione che operano nelle strutture dipartimentali o territoriali. Questi potrebbero agire anche su richiesta del responsabile, il quale rimane comunque il riferimento per l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito dell'amministrazione e per le eventuali responsabilità che ne dovessero derivare. Le modalità di raccordo e di coordinamento tra il responsabile della prevenzione e i referenti potranno essere inserite nel piano triennale di prevenzione in modo da creare un meccanismo di comunicazione/informazione, input/output per l'esercizio della funzione.

Si ritiene invece da escludere la possibilità di nomina di più di un responsabile nell'ambito della stessa amministrazione, poiché ciò comporterebbe una frammentazione della funzione ed una diluizione della responsabilità e non sarebbe funzionale all'elaborazione della proposta di piano, che viene configurato dalla legge come documento unitario e onnicomprensivo.

2.3. Le risorse a disposizione del responsabile.

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. L'appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica formazione.

Qualora nell'amministrazione si manifestasse la necessità o si ravvisasse l'opportunità di nominare un dirigente titolare di incarico ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe comunque necessario che mediante la direttiva annuale sull'azione amministrativa o altro atto idoneo venissero individuate le risorse che possono essere utilizzate per lo svolgimento dell'incarico.

2.4. Le funzioni ed i compiti del responsabile della prevenzione, la responsabilità.

La legge ha riposto notevole fiducia nella figura del responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di «far girare il meccanismo» della prevenzione nell'ambito dell'amministrazione.

Infatti, le norme prevedono che il responsabile debba:

elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1;

definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,);

verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. *a)*;

proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. *a)*;

verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. *b)*;

individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. *c)*.

A fronte dei compiti attribuiti, la legge prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

In particolare, il comma 8 dell'art. 1 configura una responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del piano e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti, prevedendo che «La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.». La previsione di questa responsabilità rende naturalmente necessaria la creazione del collegamento tra adempimento e obiettivi dirigenziali in sede di negoziazione degli obiettivi.

Il comma 12 del medesimo art. 1 prevede inoltre una più generale forma di responsabilità dirigenziale, disciplinare e amministrativa che si realizza in caso di condanna in via definitiva all'interno dell'amministrazione per un reato di corruzione, a meno che il responsabile non provi le circostanze di cui alle lett. *a)* e *b)* del predetto comma. La disposizione in particolare stabilisce che «In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7

del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.».

Secondo quanto previsto poi dal successivo comma 13, «La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.»

Il comma 14 disciplina poi un'ulteriore fattispecie di illecito per responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 che sussiste «in caso di ripetute violazioni del piano», nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare «per omesso controllo».

2.5. Il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell'amministrazione.

Lo svolgimento del ruolo di impulso che la legge affida al responsabile della prevenzione richiede che:

l'organizzazione amministrativa sia resa trasparente, con evidenza delle responsabilità per procedimento, processo e prodotto;

le unità organizzative siano, oltre che coordinate tra loro, rispondenti all'input ricevuto.

Per quanto riguarda l'attuazione della trasparenza, l'art. 1, comma 9, lett. *f)*, della legge stabilisce che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati «specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.». Questa previsione presuppone un collegamento tra il piano di prevenzione e il programma triennale per la trasparenza, che le amministrazioni debbono adottare ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009. Considerato che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa, il programma per la trasparenza deve essere coordinato con il piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento.

Ciò detto, il collegamento tra le attività non può non riversarsi anche sul collegamento/coordinamento tra le figure deputate a svolgerle. Come noto, la C.I.V.I.T. ha demandato a ciascuna amministrazione il compito di designare il responsabile della trasparenza (delibera n. 105 del 2010, par. 4.1.4.). In particolare, si tratta del dirigente «che sia il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.» (cit.).

È necessario quindi che si stabilisca un raccordo in termini organizzativi tra i due responsabili, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione e — in presenza dei requisiti — la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente, ove ciò sia ritenuto più efficiente.

Peraltro, per quanto riguarda il rapporto tra prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza è necessario segnalare che nella seduta del 22 gennaio 2013 del Consiglio dei ministri è stato approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che contiene anche norme in materia di raccordo tra il piano di prevenzione della corruzione e il programma triennale della trasparenza e le figure dei due responsabili. In tale decreto, in particolare, si prevede che il programma triennale rappresenta una sezione del piano per la prevenzione e che, di norma, le figure dei responsabili sono accorpate in un unico soggetto.

Per quanto riguarda il raccordo tra le unità organizzative, nell'ambito di ciascuna amministrazione il vertice amministrativo ovvero il dirigente preposto alla direzione delle risorse umane e strumentali dovrà impartire indirizzi ed istruzioni affinchè sia assicurato che tutte le unità organizzative forniscano il loro apporto collaborativo al responsabile della prevenzione. Per assicurare un certo grado di effettività delle istruzioni, è anche opportuno che le modalità dettagliate del raccordo vengano inserite nell'ambito del piano di prevenzione. In proposito, si rammenta anche che la legge configura un illecito disciplinare per i dipendenti che violano le prescrizioni contenute nel piano; infatti, l'art. 1, comma 14, della legge prevede che «la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.».

È opportuno inoltre richiamare l'attenzione sul fatto che con recenti modifiche normative è stato innovato il testo dell'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, come noto, disciplina le funzioni dei dirigenti di livello dirigenziale generale. In particolare, con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e il d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135 del 2012, sono state introdotte tre lettere nell'ambito del comma 1 dell'articolo, attribuendo a tali dirigenti specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione. Gli attuali commi 1-*bis*), 1-*ter*) e 1-*quater*) prevedono che i dirigenti di ufficio dirigenziale generale «l-*bis*) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. l-*ter*) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali e' più elevato il rischio cor-

ruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-*quater*) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.».
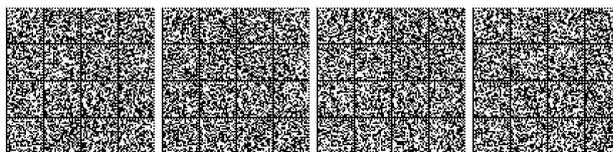
Con le nuove norme è stata quindi affiancata l'attività del responsabile della prevenzione con l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.

Dall'esame del quadro normativo risulta pertanto che lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli responsabili degli uffici e del responsabile della prevenzione, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione.

Considerata la natura ed il livello dell'attività svolta, il responsabile della prevenzione riferisce al Ministro ovvero all'autorità di indirizzo politico-amministrativo.

Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, egli riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare deve darne tempestiva informazione al dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto o al dirigente sovraordinato, se trattasi di dirigente, e all'ufficio procedimenti disciplinari affinchè possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.

Ove riscontri dei fatti suscettibili di dar luogo a responsabilità amministrativa, deve presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti per le eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, legge n. 20 del 1994).

Ove riscontri poi dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

3. Notizie dal Dipartimento.

Si fa presente che per le notizie e la documentazione relative alla materia della prevenzione della corruzione è consultabile un'apposita sezione del sito del Dipartimento («anticorruzione»). In questa sezione verranno fornite anche informazioni circa la costituzione ed i lavori del Comitato interministeriale e lo sviluppo dei lavori per l'elaborazione del Piano Nazionale Anticorruzione.

Roma, 25 gennaio 2013

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 54

13A03757

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rinnovo dell'autorizzazione unica rilasciata limitatamente agli aspetti inerenti l'autorizzazione ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord, in Civitavecchia, della società Enel Produzione S.p.a., in Roma.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DEC - MIN - 0000114 – 5 aprile 2013, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle attività produttive con decreto del 24 dicembre 2003, n. 55/02/2003, limitatamente agli aspetti inerenti l'autorizzazione integrata ambientale della società ENEL Produzione S.p.a., identificata dal codice fiscale n. 05617841001, con sede legale in viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, per l'esercizio della centrale termoelettrica di Torrevaldaliga Nord ubicata nel Comune di Civitavecchia (RM), ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A03481

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto del comune di Milazzo.

Il comune di Milazzo, con deliberazione n. 2 dell'11 gennaio 2013, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone della dott.ssa Margherita Catalano, del prof. Antonio Danese, e della dott.ssa Maria Di Nardo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

13A03652
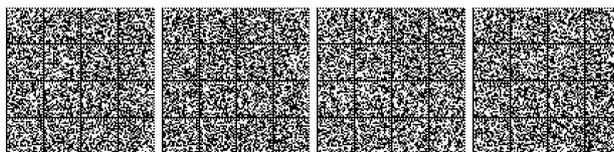
MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossitetraciclina 50% TREI» 500 mg/g.

Provvedimento n. 273 del 9 aprile 2013

Medicinale veterinario OSSITETRACICLINA 50% TREI 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli da carne e tacchini, nelle confezioni:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102605019;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102605021.

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per la specie polli da carne.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Modena - Viale Corassori, 62 - codice fiscale n. 04515040964.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

polli da carne: Carne e visceri da 5 giorni a 8 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

polli da carne - carne e visceri: 8 giorni;

tacchini - carne e visceri: 9 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03720

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossitetraciclina 20% Chemifarma» 200 mg/g.

Provvedimento n. 277 del 9 aprile 2013

Medicinale veterinario OSSITETRACICLINA 20% CHEMIFARMA 200 mg/g polvere solubile per soluzione orale per polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli, suini, vitelli da latte, nelle confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102776022;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102776010;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 102776034.

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per la specie polli da carne.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì - Via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

vitelli da latte: carne e visceri da 10 giorni a 20 giorni;

suini: carne e visceri da 9 giorni a 12 giorni;

polli da carne: carne e visceri da 5 giorni a 7 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

vitelli da latte - carne e visceri: 20 giorni;

suini: carne e visceri: 12 giorni;

polli da carne - carne e visceri: 7 giorni;

tacchini - carne e visceri: 12 giorni;

conigli - carne e visceri: 12 giorni;

galline ovaiole uova: 5 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03721

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossitetraciclina 20% Liquido Chemifarma» 200 mg/g.

Provvedimento n. 276 del 9 aprile 2013

Medicinale veterinario OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO CHEMIFARMA 200 mg/g soluzione per uso orale per polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli, suini, vitelli da latte, nelle confezioni:

flacone da 100 g - A.I.C. n. 102775018;

flacone da 1000 g - A.I.C. n. 102775020;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102775032;

tanica da 10 kg - A.I.C. n. 102775044.

Oggetto: Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per la specie polli da carne.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Forlì - Via Don Eugenio Servadei, 16 - codice fiscale n. 00659370407.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

polli da carne: carne e visceri da 5 giorni a 9 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

vitelli da latte - carne e visceri: 20 giorni;

suini: carne e visceri: 18 giorni;

polli da carne - carne e visceri: 9 giorni;

tacchini - carne e visceri: 12 giorni;

conigli - carne e visceri: 12 giorni;

galline ovaiole uova: 5 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03722

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossitetraciclina 20% Unione Commerciale Lombarda».

Provvedimento n. 275 del 9 aprile 2013

Medicinale veterinario OSSITETRACICLINA 20% Unione Commerciale Lombarda 200 mg/g polvere orale per uso in acqua da bere o in alimento liquido, nella confezione:

Sacco in carta da 5 kg - A.I.C. n. 102781010.

Oggetto:

Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per le specie: vitelli da latte, suini e polli da carne.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via G. Di Vittorio n. 36, codice fiscale n. 00807120159.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

Vitelli da latte:

carne e visceri da 10 giorni a 20 giorni.

Suini:

carne e visceri da 9 giorni a 12 giorni.

Polli da carne:

carne e visceri da 5 giorni a 7 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Vitelli da latte - carne e visceri: 20 giorni.

Suini: carne e visceri: 12 giorni.

Polli da carne - carne e visceri: 7 giorni.

Tacchini - carne e visceri: 12 giorni.

Galline ovaiole uova: 5 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03723

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ossicalf 200 solubile».

Provvedimento n. 274 del 9 aprile 2013

Medicinale veterinario OSSICALF 200 SOLUBILE 200 mg/g polvere solubile da miscelare esclusivamente nell'acqua da bere e nel mangime liquido, per vitelli da latte, suini e tacchini, nella confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102702040.

Oggetto:

Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per le specie vitelli da latte e suini.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB), viale Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

È autorizzata, a seguito di revisione, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei seguenti tempi di attesa:

Vitelli da latte:

carne e visceri da 10 giorni a 20 giorni.

Suini:

carne e visceri da 9 giorni a 12 giorni.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

Vitelli da latte - carne e visceri: 20 giorni.

Suini: carne e visceri: 12 giorni.

Tacchini - carne e visceri: 12 giorni.

Non utilizzare in animali in ovodeposizione che producono uova per il consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A03724

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di beni demaniali siti in comune di Noventa di Piave

Con decreto n. 385 del 9 gennaio 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013 al registro 2, foglio 114, è trasferita dal Demanio al Patrimonio dello Stato l'area di mq. 1.022 sita nel comune di Noventa di Piave (VE) identificata nel N.C.T. dello stesso Comune al fg. 7 mappali 85-247-248, non più utile ai fini della bonifica.

13A03629

Passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di beni demaniali siti in Comune di Ceggia.

Con decreto n. 384 del 9 gennaio 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti il 13 febbraio 2013 al registro 2, foglio 113, è trasferita dal Demanio al Patrimonio dello Stato l'area di mq. 2.790 sita nel Comune di Ceggia (VE) identificata nel N.C.T. dello stesso Comune al fg. 1 particella 890, non più utile ai fini della bonifica.

13A03630

Passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di beni demaniali siti in Comune di Gambettola.

Con decreto n. 386 del 9 gennaio 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti il 13 febbraio 2013 al registro 2, foglio 115, è trasferita dal Demanio al Patrimonio dello Stato l'area di mq. 355 sita nel Comune di Gambettola (FC) identificata nel N.C.T. dello stesso Comune al fg. 4 - p.lle 1252, 1253, 1255, 1256, 1257, non più utile ai fini della bonifica.

13A03631

Passaggio dal demanio al patrimonio dello stato di beni demaniali siti in comune di Volla.

Con decreto n. 387 del 9 gennaio 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti il 13 febbraio 2013 al registro 2, foglio 112, è trasferita dal Demanio al Patrimonio dello Stato l'area di mq. 1.128 sita nel Comune di Volla (NA) identificata nel N.C.T. dello stesso Comune al fg. 1 particella 249-1500-1501, non più utile ai fini della bonifica.

13A03632

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di 416 società cooperative aventi sede nella regione Sardegna. (Avviso n. 13/CC/2013).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative in allegato, in quanto le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile.

In particolare, con riferimento all'art. 8 comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, per l'elevato numero dei destinatari.

Il suddetto allegato è stato elaborato sulla base degli elenchi composti dalla società Infocamere e trasmessi da Unioncamere con la nota n. 195900 del 21 settembre 2012.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti o segnalare l'esistenza di eventuali cespiti immobiliari, entro giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento (silvia.trento@mise.gov.it - 06/47055061).
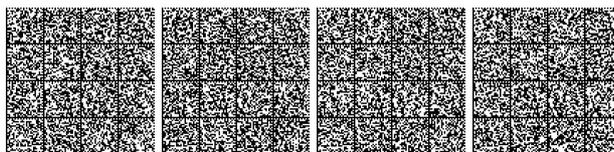
SARDEGNA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	CA	225831	15/04/2003	04/03/2003	2006	ACQUACHIARA - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02812590921
2	CA	204104	18/05/1999	26/04/1999	2005	AICO FLOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLA SAN PIETRO	CA	'02504490927
3	CA	153267	19/02/1996	15/06/1990	2005	ALBATROS FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE SOCIALI - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CAGLIARI	CA	'01962580922
4	CA	202101	22/01/1999	18/11/1998	2001	ALFA 3.000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	CALASETTA	CA	'02468280926
5	CA	231462	17/05/2004	28/04/2004		AMICO ELETTRONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - O AMICO ELETTRONE SOC. COOP. A	VILLACIDRO	CA	'02891160927
6	CA	208690	23/03/2000	24/01/2000	2004	AMISTADE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANILE A RESPONSABILITA' LIMITATA FORMA ABB	CAGLIARI	CA	'02559880923
7	CA	193302	01/05/1998	13/11/1997		ARIES - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASSEMINI	CA	'02395480920
8	CA	146877	19/02/1996	21/12/1988		ARTIGIANI CONSORZIATI PER SERVIZI A RESPONSABILITA' LIMITATA *AR.CO.S. A.R.L.	CAGLIARI	CA	'01857270928
9	CA	213287	30/01/2001	22/01/2001		ASOC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02638120929
10	CA	208585	20/03/2000	23/02/2000	2001	AURA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02568290924
11	CA	213425	15/02/2001	17/11/2000	2003	AUTOTRASPORTI SPAZIO SARDEGNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'02624370926
12	CA	212059	11/10/2000	27/09/2000		C.A.L. 3 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	CAPOTERRA	CA	'02613610928
13	CA	138965	19/02/1996	02/05/1987		C.A.S. COOPERATIVA AGRICOLA SILIQUA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA *C.A.S. SOC. COO	SILIQUA	CA	'01700960923
14	CA	163006	19/02/1996	25/03/1993		C.C.G. COOPERATIVA COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' CON DENOMINAZION	SANT'ANTIOCO	CA	'02114870922
15	CA	238948	12/01/2005	11/11/2005	2005	C6 - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02998830927
16	CA	208896	04/05/2000	02/10/2000	2001	CESPUGLIO VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02564190920
17	CA	212588	18/12/2000	12/11/2000		CLEAN STAR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02627710920
18	CA	134433	19/02/1996	18/02/1986	2001	CO.V.P COOPERATIVA VITTORIO PISPISA-SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA.	CARBONIA	CA	'01621970928
19	CA	192544	28/10/1997	29/09/1997		COMPOL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02388340925
20	CA	126593	19/02/1996	27/01/1984	2005	COMUNIONE TORRE DEI CORSARI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARBUS	CA	'01456890928
21	CA	123653	19/02/1996	07/08/1983	2001	CON.PAO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'01380660926
22	CA	207623	02/04/2000	18/11/1999	2001	CONSORZIO ARTI MESTIERI IMPRESE QUARTU SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02544910926
23	CA	128137	19/02/1996	06/07/1984		CONSORZIO REGIONALE ALLEVATORI SARDI SOC. COOP. A.R.L. *CORAS COOP. A.R.L.	CAGLIARI	CA	'92012910920
24	CA	227453	26/08/2003	30/07/2003	2003	COOP UP INFORMATICA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02832300921
25	CA	212488	12/07/2000	20/10/2000	2001	COOP. AZZURRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IGLESIAS	CA	'02619950922
26	CA	177233	19/02/1996	24/06/1967		COOP. EDILIZIA LA TORRE SOOC. COOP. A.R.L.	IGLESIAS	CA	'01917650929
27	CA	207145	30/12/1999	18/11/1999	2001	COOP. GENERAL SERVICE AZZURRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02549870927
28	CA	230293	15/03/2004	26/02/2004	2004	COOP. TECNIC SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA	PULA	CA	'02878080924
29	CA	205062	23/07/1999	14/05/1999	2005	COOPERATIVA AGRICOLA IL SOLE A R.L.	CAGLIARI	CA	'02509450926
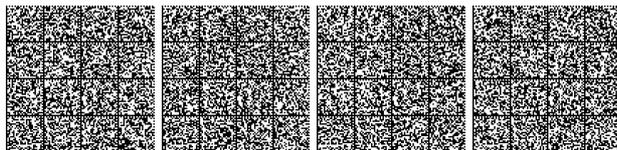
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
30	CA	130592	19/02/1996	21/02/1985	2000	COOPERATIVA AGRICOLA SAN GREGORIO SARDARA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SARDARA	CA	'01552240929 '
31	CA	151943	19/02/1996	03/12/1990		COOPERATIVA ARSELLAI KARALIS 90 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'01943900926 '
32	CA	58185	19/02/1996	03/01/1964	2004	COOPERATIVA DI CONSUMO-SANT'ANTIOCO-SOCIETA'COOPE ATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	SANT'ANTIOCO	CA	'00134870922 '
33	CA	160299	19/02/1996	06/02/1992		COOPERATIVA FUTURA A R.L.	SINNAI	CA	'02068830922 '
34	CA	166168	19/02/1996	14/03/1994		COOPERATIVA GIOVANILE INSULA A R.L	SANT'ANTIOCO	CA	'02171140920 '
35	CA	170876	19/02/1996	07/05/1995	2003	COOPERATIVA LINASIA SOC.COOP. A.R.L.	IGLESIAS	CA	'02251340929 '
36	CA	205730	21/09/1999	06/08/1999	2003	COOPERATIVA PESCA SUB SOC. COOP. A R.L.	CAGLIARI	CA	'02513170924 '
37	CA	234004	12/03/2004	23/11/2004	2006	COOPERATIVA SARDA TECNOFONDI	SANT'ANNA ARRESI	CA	'02928330923 '
38	CA	205874	24/09/1999	21/07/1999		COOPERATIVA SERVIZI H. VILLASOR - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLASOR	CA	'02555120928 '
39	CA	214126	20/03/2001	03/06/2001		COOPERATIVA SOCIALE A R.L. SU PAPERI	QUARTUCCIU	CA	'02650660927 '
40	CA	216809	25/09/2001	09/06/2001	2006	COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA E DI PROMOZIONE DOMUSNOVESE ONLUS IN SIGLA C.S.I.P.D. COOPERATIVA	DOMUSNOVAS	CA	'02687810925 '
41	CA	222219	08/09/2002	08/01/2002	2003	COOPERATIVA SOCIALE PASTORI SEGARIU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	SEGARIU	CA	'02758960922 '
42	CA	216409	22/08/2001	27/07/2001	2003	COOPERATIVA TRASPORTI TERZO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02682620923 '
43	CA	166638	19/02/1996	22/03/1994	2003	COSTA DEL SUD SOC. COOP. A R.L.	TEULADA	CA	'02188420927 '
44	CA	238152	27/09/2005	15/09/2005		COSTRUZIONI NAVALI CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA C.N.CA. SOCIETA' COOPERATIVA	PULA	CA	'02988170920 '
45	CA	244491	21/12/2006	13/12/2006		CULTUR COOP SOCIETA' COOPERATIVA	TRATALIAS	CA	'03073230926 '
46	CA	201485	19/11/1998	20/10/1998	2004	D.W.M. COLOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI TATA	ASSEMINI	CA	'02459460925 '
47	CA	224412	02/04/2003	30/01/2003	2004	DANI OASI SOCIETA' COOPERATIVA	SINNAI	CA	'02790830927 '
48	CA	133544	19/02/1996	12/06/1985	2003	DANZA IPOTESI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	CAGLIARI	CA	'01595300920 '
49	CA	217699	21/11/2001	15/11/2001	2006	DECOARTE SOCIETA' COOPERATIVA	SELARGIUS	CA	'02700170927 '
50	CA	199433	14/05/1998	21/04/1998	2003	DEEP BLUE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SINNAI	CA	'02431290929 '
51	CA	206912	16/12/1999	11/05/1999		DESIGN 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02543430926 '
52	CA	198846	04/03/1998	26/02/1998		DOMUSARTE 477 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARLOFORTE	CA	'02423470927 '
53	CA	236750	30/05/2005	19/05/2005		E.B.C. SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02969910922 '
54	CA	212629	21/12/2000	11/08/2000	2001	EAGLES - GUARDIANERIA CUSTODIA E VIGILANZA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMI	SELARGIUS	CA	'02620600920 '
55	CA	242761	08/01/2006	17/07/2006	2006	EARTH MOVING SOCIETA' COOPERATIVA	SANLURI	CA	'03049850922 '
56	CA	232893	09/10/2004	09/06/2004	2004	EDILFEDE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02912430929 '
57	CA	219664	03/11/2002	03/01/2002		EL SUEĐO QUE QUIERO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	IGLESIAS	CA	'02728050929 '
58	CA	218939	02/11/2002	25/01/2002	2003	EMPORIO RISTORANTE GASTRONOMIA ANTICHE TRADIZIONI DI GONI PICCOLASOCIETA' COOPERATIVA CON DENO	GONI	CA	'02719240927 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
59	CA	241136	13/04/2006	15/03/2006		EURO ITTICA SARDA SOCIETA' COOPERATIVA	VILLACIDRO	CA	'03030300929
60	CA	226028	05/08/2003	04/07/2003	2003	EURO ITTICA SOCIETA' COOPERATIVA	VILLACIDRO	CA	'02814750929
61	CA	215663	20/06/2001	16/05/2001	2006	EUROBEACH PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02672550924
62	CA	204432	06/11/1999	05/10/1999	2003	EUROMETAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	CARBONIA	CA	'02507720924
63	CA	190991	08/06/1997	05/09/1997	2001	EUROSISTEMI SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02368260929
64	CA	242202	20/06/2006	30/05/2006		FANTASY SOCIETA' COOPERATIVA	ASSEMINI	CA	'03044050924
65	CA	213752	20/02/2001	02/09/2001	2003	FET-WORLD SOCIETA' COOPERATIVA CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA FET-WORLD SOC. COOP. .	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02645050929
66	CA	226837	30/06/2003	06/12/2003	2003	FREE WORK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IGLESIAS	CA	'02825780923
67	CA	208337	03/06/2000	02/08/2000	2001	FUTURE TEAM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02566090920
68	CA	203429	29/03/1999	03/01/1999	2001	G.S. & M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAPOTERRA	CA	'02489090924
69	CA	234883	02/07/2005	30/12/2004	2006	G.S.I. SERVICE 2004 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLACIDRO	CA	'02942070927
70	CA	124867	19/02/1996	22/10/1983		GE.SER.COOP. GESTIONE SERVIZI COOPERATIVI-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAPOTERRA	CA	'01398340925
71	CA	228976	15/12/2003	28/11/2003		GECOSAR - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02854660921
72	CA	214845	24/04/2001	04/11/2001	2005	GEOCOP SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02660400926
73	CA	207008	20/12/1999	23/11/1999	2006	GESTI SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ANTIOCO	CA	'02544710920
74	CA	163007	19/02/1996	03/12/1993	2003	HOLIDAY SARDINIA SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02116250925
75	CA	211786	31/10/2000	07/12/2000		I PIRATI PICCOLA SOCIET L COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02606490924
76	CA	230963	13/04/2004	30/03/2004	2006	IBC ITALIA NEW SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02887060925
77	CA	230961	13/04/2004	30/03/2004		IL COMPASSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02886050927
78	CA	172244	04/11/1996	02/01/1996	2001	IL FALCO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARLOFORTE	CA	'02290940929
79	CA	161099	19/02/1996	26/08/1992	2003	IL FENICOTTERO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02084700927
80	CA	227297	30/07/2003	21/07/2003		IL GABBIANO SARDO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TEULADA	CA	'02831520925
81	CA	225195	13/03/2003	03/06/2003		IL NOSTRO SOGNO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02802190922
82	CA	235286	24/02/2005	02/09/2005		IL RIFUGIO SOCIETA' COOPERATIVA	IGLESIAS	CA	'02949970921
83	CA	209674	26/05/2000	13/01/2000		INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CAGLIARI	CA	'02555280920
84	CA	233512	29/10/2004	14/10/2004		IRON B&C SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IGLESIAS	CA	'02922540923
85	CA	221591	18/07/2002	06/11/2002		KAVO' CLUB PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02751520921
86	CA	243232	25/09/2006	15/09/2006	2006	KONESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GONNESA	CA	'03057010922
87	CA	243564	19/10/2006	10/11/2006		L.D.D. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'03061820928
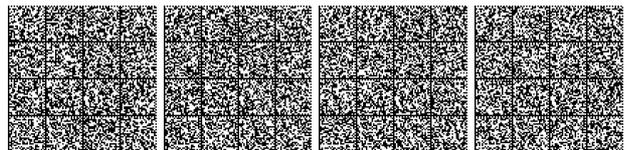
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
88	CA	188441	05/02/1997	27/01/1997	2003	LA MADDALENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE ABBREV	CAPOTERRA	CA	'02350900920
89	CA	198577	04/02/1998	16/01/1998	2001	LA PROGRESSIVA PICC. SOC. COOP. A R.L.	USSARAMANNA	CA	'02425670920
90	CA	212698	23/01/2001	09/11/2000	2003	LA RINNOVA TIR - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANLURI	CA	'02628590925
91	CA	169356	19/02/1996	20/03/1995	2004	LA ROSA DEI VENTI - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02234890925
92	CA	227514	21/08/2003	28/07/2003		LABOR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02833710920
93	CA	225042	03/10/2003	20/02/2003	2004	L'ALTRO MONDO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARLOFORTE	CA	'02800070928
94	CA	128063	19/02/1996	08/08/1984	2005	L'ALVEARE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	SIURGUS DONIGALA	CA	'01478990920
95	CA	236874	06/07/2005	19/05/2005		L'ARCOBALENO - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02972410928
96	CA	210778	08/03/2000	28/06/2000	2003	LAVORAZIONE E SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. FORMA ABBREVIATA LAVORAZIONE E SER	SAN GAVINO MONREALE	CA	'02603250925
97	CA	244471	18/12/2006	14/12/2006		L'ELEFANTINO SOCIETA COOPERATIVA	DECIMOMANNU	CA	'03073070926
98	CA	236020	04/11/2005	22/03/2005		LENT CAR SOCIETA' COOPERATIVA	ASSEMINI	CA	'02960900922
99	CA	156744	19/02/1996	18/03/1991	2004	L'OASI - COOPERATIVA SOCIALE .	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02015960921
100	CA	234085	12/09/2004	26/11/2004		M.M.L. SOCIETA' COOPERATIVA	MASAINAS	CA	'02931180927
101	CA	172006	19/02/1996	01/08/1996		MADE SATELLITE E TV - SOC. COOPERTIVA A R.L.	CARBONIA	CA	'02278500927
102	CA	225888	17/04/2003	15/04/2003		MAMY'S PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARACALAGONIS	CA	'02813450927
103	CA	172022	19/02/1996	18/01/1996	2001	MARE PULITO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02285830929
104	CA	160567	19/02/1996	25/06/1992		MATZANNI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VALLERMOSA	CA	'02072540921
105	CA	225357	24/03/2003	03/10/2003	2005	MAY MASK - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02804020929
106	CA	193498	20/01/1998	20/11/1997	2001	MEDIA QUATTRO SOCIETA' COOPERATIVA A R L - DENOMINAZIONE ABBREVIATA ME.QU. SOC. COOP. A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02402170928
107	CA	223966	16/01/2003	20/12/2002		METRO POL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CAGLIARI	CA	'02781310921
108	CA	199704	06/05/1998	27/04/1998		MISTEL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONSERRATO	CA	'02430870929
109	CA	104202	19/02/1996	22/06/1981	2005	MONASTIR UNO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	MONASTIR	CA	'01128760921
110	CA	105825	19/02/1996	19/10/1982	2000	MONTI SANTU COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IGLESIAS	CA	'01305040923
111	CA	217838	12/05/2001	29/10/2001		NESOS - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'02698690928
112	CA	213378	02/02/2001	29/11/2000		NET RUNNER - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'02642400929
113	CA	202473	02/08/1999	01/11/1999	2004	NOVA GRANITI SOCIETA' COOPERATIVA	GONNESA	CA	'02479350924
114	CA	222671	30/09/2002	23/09/2002	2006	NUOVA CARNOR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	CAGLIARI	CA	'02764900920
115	CA	217632	16/11/2001	23/10/2001	2003	NUOVA COOPERATIVA CASEARIA DEL GERREI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAN NICOLO' GERREI	CA	'02696390927
116	CA	231536	20/05/2004	05/07/2004		NUOVA EURO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	MONSERRATO	CA	'02893290920
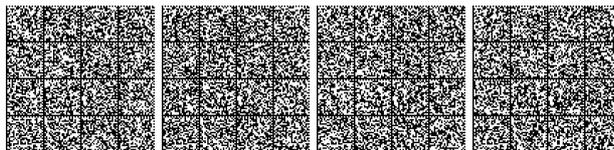
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
117	CA	244604	01/05/2007	21/12/2006		NUOVA FRONTIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CARBONIA	CA	'03074350921 '
118	CA	211573	17/10/2000	28/07/2000		NUOVA ISOLA PICCOLA SOC. COOP. A R.L. O.N.L.U.S.	VILLACIDRO	CA	'02603600921 '
119	CA	228649	24/11/2003	30/10/2003		NUOVA MINIERA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IGLESIAS	CA	'02848720922 '
120	CA	160167	19/02/1996	05/07/1992	2003	NUOVA SERVICE '92 SOCIETA' COOPERATIVA	SANLURI	CA	'02067230926 '
121	CA	193304	01/08/1998	13/11/1997		NUTRIMAR - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ASSEMINI	CA	'02395520923 '
122	CA	231731	06/03/2004	24/05/2004	2006	OLIA SPECIOSA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CASTIADAS	CA	'02896390925 '
123	CA	242595	17/07/2006	28/06/2006	2006	ORTICOLA O.G.S. SOCIETA' COOPERATIVA	FURTEI	CA	'03048400927 '
124	CA	219013	13/02/2002	30/01/2002		OSMANO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINAZIONE ABBREVIATA OSMAI	SELARGIUS	CA	'02719780922 '
125	CA	242671	24/07/2006	07/11/2006	2006	OVI SOCIETA' COOPERATIVA	UTA	CA	'03049300928 '
126	CA	241426	05/03/2006	04/10/2006		PESCATORI FARCI - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'03034130926 '
127	CA	224574	13/02/2003	02/06/2003	2005	PESCATORI GEPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02793030921 '
128	CA	227199	22/07/2003	07/04/2003	2004	PESCATORI RAIS - SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02828460929 '
129	CA	221363	07/11/2002	28/05/2002	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. LA DINAMICA	SANT'ANTIOCO	CA	'02746830922 '
130	CA	225311	25/03/2003	03/12/2003	2004	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA NASCA 2000 A R.L.	CARLOFORTE	CA	'02805340920 '
131	CA	243547	18/10/2006	10/11/2006	2006	PRO.PELLET SOCIETA' COOPERATIVA	UTA	CA	'03061810929 '
132	CA	162562	19/02/1996	02/05/1993		PRODUTTORI CARNE SARDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. *PRO.CA.SA SOC. COOP	CAGLIARI	CA	'02108520921 '
133	CA	192686	11/10/1997	24/09/1997	2003	PROGETTO TRENTA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	QUARTUCCIU	CA	'02387810928 '
134	CA	208814	17/04/2000	29/02/2000	2005	PUNTA ZAVORRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SARROCH	CA	'02573950926 '
135	CA	89333	19/02/1996	07/07/1976	2003	ROSSOBLU' SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'00533830923 '
136	CA	127256	19/02/1996	06/11/1984		SA COSTERA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	IGLESIAS	CA	'01483980924 '
137	CA	242208	20/06/2006	06/12/2006	2006	SA FOGAIA SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ANDREA FRIUS	CA	'03043890924 '
138	CA	225650	04/07/2003	13/03/2003		SAN BASILIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DECIMOPUTZU	CA	'02806850927 '
139	CA	144554	19/02/1996	03/09/1988	2006	SAN GENNARO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CARBONIA	CA	'01802020923 '
140	CA	191265	08/05/1997	21/03/1997	2006	SAN GUGLIELMO S.C.R.L.	CAGLIARI	CA	'02362530921 '
141	CA	217041	10/09/2001	10/03/2001	2001	SAN LUCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	QUARTU SANT'ELENA	CA	'02691730929 '
142	CA	203986	05/10/1999	15/04/1999	2001	SAN NICOLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VILLAPUTZU	CA	'02501200923 '
143	CA	204113	07/12/1999	26/02/1999		SANDALYA OPEROSA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - LA QUALE, AI SOLI SCOPI	CAGLIARI	CA	'02489240925 '
144	CA	213882	27/02/2001	20/02/2001	2003	SARDEGNA AUTOTRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'02646990925 '
145	CA	209733	31/05/2000	05/04/2000	2003	SARDEGNA DREAM ISLAND PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02586820926 '
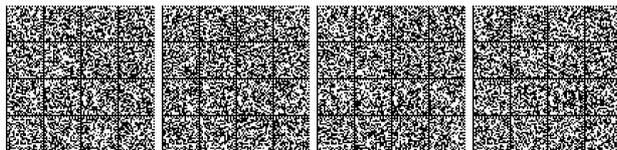
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
146	CA	216356	08/07/2001	31/07/2001		SARDEGNA MARE BLU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02682710922
147	CA	151822	19/02/1996	27/09/1989	2005	SARDEGNA PULITA - SOCIETA' COOPERATIVA	ASSEMINI	CA	'01940350927
148	CA	136798	19/02/1996	06/10/1974		SARDEGNA TURISMO - CONSORZIO TRA OPERATORI TURISTICI DELLA SARDE-GNA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESI	CAGLIARI	CA	'00144650900
149	CA	243983	16/11/2006	11/10/2006		S'ARROSA PIONICA SOCIETA' COOPERATIVA	NUXIS	CA	'03067510929
150	CA	226269	27/05/2003	05/08/2003	2005	SEA RENT GLOBAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	SARROCH	CA	'02817830926
151	CA	238036	19/09/2005	09/09/2005		SERENETA' SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'02986010920
152	CA	240070	16/02/2006	02/08/2006	2006	SERVIZI ELETTRICI EDILI SARDI - SOCIETA' COOPERATIVA NAZIONE ABBREVIATA S.E.E.S. SOC. CO	CARBONIA	CA	'03016520920
153	CA	20236	19/02/1996	15/02/1945		SOCIETA' ANONIMA COOPERATIVA CONSUMO APPROVIGIONAMENTO DIPENDENTIENTI SARDEGNA A R.L. DENOM	CAGLIARI	CA	'00143750925
154	CA	166704	19/02/1996	05/04/1994	2001	SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI SA SCAFFA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02188820928
155	CA	170609	19/02/1996	31/07/1995	2005	SOCIETA' COOPERATIVA SARDEGNA LAVORA	VILLACIDRO	CA	'02255200921
156	CA	244483	19/12/2006	12/06/2006		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL COLLE	CAGLIARI	CA	'03072930922
157	CA	240428	03/10/2006	22/02/2006		SOGNO E REALTA' SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA OON DENOMINAZIONE ABBREVIATA SOC	CARBONIA	CA	'03021700921
158	CA	208683	04/03/2000	28/12/1999	2001	SOLO 5 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANLURI	CA	'02567980921
159	CA	146715	19/02/1996	15/12/1988	2004	SPORT GEST SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA	CAGLIARI	CA	'01858090929
160	CA	100231	19/02/1996	02/01/1980	2002	SU FORRU NOU - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	PULA	CA	'92001420923
161	CA	230967	13/04/2004	26/03/2004		SU GAMBERU ARRUBIU SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02886040928
162	CA	229025	16/12/2003	12/04/2003		SU STRINTU SOCIETA' COOPERATIVA	PORTOSCUSO	CA	'02855970923
163	CA	135069	19/02/1996	15/04/1986		SULCIS COIBENTAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	GONNESA	CA	'01632370928
164	CA	227261	08/05/2003	21/07/2003		SUNFLOWER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	CAGLIARI	CA	'02830870925
165	CA	211967	11/07/2000	14/09/2000		T.N.G. IMPIANTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	QUARTUCCIU	CA	'02609560921
166	CA	134062	19/02/1996	14/11/1985		TECNO SERVIZI-SOCIETA'COOPERATIVA A R.L.	SANLURI	CA	'01625120926
167	CA	240362	03/06/2006	23/02/2006	2006	TECNOSAR - SOCIETA' COOPERATIVA	VILLASOR	CA	'03020810929
168	CA	170616	19/02/1996	14/07/1995		TERZO MILLENNIO SOC. COOP. A R.L.	PABILLONIS	CA	'02254680925
169	CA	210077	19/06/2000	05/11/2000		TEULADA 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TEULADA	CA	'02587060928
170	CA	242257	23/06/2006	06/05/2006	2006	TOUBA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	'03043880925
171	CA	241872	29/05/2006	17/05/2006		TRANSILVANIA BEACH SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'03039210921
172	CA	217949	12/11/2001	26/11/2001	2003	TRASPORTI SPAZIO SARDEGNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SELARGIUS	CA	'02704080924
173	CA	198762	30/03/1998	19/02/1998	2001	TREARCHI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NUXIS	CA	'02417190929
174	CA	228246	22/10/2003	10/09/2003	2006	TREX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON ABBREVIAZIONE TREX S.C.S.	GESICO	CA	'02844380929

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
175	CA	226960	07/09/2003	30/06/2003		TREXENTA SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GUAMAGGIORE	CA	'02827200920
176	CA	162590	19/02/1996	30/10/1992	2004	V.I.S. VILLASOR IMPEGNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA V.I.S	VILLASOR	CA	'02109810925
177	CA	212414	12/05/2000	10/05/2000	2003	VADEMECUM - PICCOLA SOCIET L COOPERATIVA A R.L.	CAGLIARI	CA	'02624870925
178	CA	133498	19/02/1996	02/08/1982		VENERE ARTIGIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ELMAS	CA	'01200950929
179	CA	224823	27/02/2003	24/02/2003		VERBA VOLANT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ONLUS	SENORBI'	CA	'02797200926
180	CA	242206	20/06/2006	06/05/2006		VIDEO INTERNATIONAL SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTU SANT'ELENA	CA	'03044040925
181	CA	242391	07/06/2006	20/06/2006	2006	ZETA SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ANDREA FRIUS	CA	'03045910928
182	NU	31786	19/02/1996	29/06/1974	2006	BARBAGIA DI SEULO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEULO	NU	'00175250919
183	NU	31756	19/02/1996		2006	C.L.L.A.F. SOCIETA' COOPERATIVA LAVORAZIONE LEGNO, ALLUMINIO E FERRO ABBREVIATA C.L.L.A.F. SOCIETA	LACONI	NU	'00081730913
184	NU	68007	14/06/1997	20/11/1996	2003	CENTRO VACANZE CLUB 2 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MAGOMADAS	NU	'01014810913
185	NU	46994	19/02/1996	19/12/1985		COOPERATIVA ARBATEX A.R.L. -	TORTOLI'	NU	'00742140916
186	NU	55005	19/02/1996	22/09/1983	2003	COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI NUORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILI	NUORO	NU	'00673040911
187	NU	32448	19/02/1996	15/05/1973		COOPERATIVA EDILE SANTA BARBARA SOC. COOP. A R.L.	VILLAGRANDE STRISAILI	NU	'00090060914
188	NU	69099	14/11/1997	03/10/1997	2004	COOPERATIVA NUOVA MANDROLISAI	SORGONO	NU	'01026330918
189	NU	74314	18/04/2000	11/12/1999		COOPERATIVA PESCATORI S. TEODORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	SAN TEODORO	NU	'01088410913
190	NU	60078	23/12/1996	22/07/1996	2001	COOPERATIVA SERVIZI BITTESE C.B.S. S.C.A R.L.	BITTI	NU	'00995780913
191	NU	80967	05/06/2003	20/03/2003	2006	COOPERATIVA SOCIALE ARCHE'	TALANA	NU	'01182270916
192	NU	78413	04/05/2002	14/02/2002	2005	COOPERATIVA SOCIALE LE MANI - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE LE MANI - SOC. COOP. SOCIA	SAN TEODORO	NU	'01148200916
193	NU	35596	19/02/1996	05/10/1976	2005	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA 70	ORGOSOLO	NU	'00169710910
194	NU	59032	19/02/1996	26/02/1971	2003	CORRASI SOC. COOP. EDILIZIA A.R.L.	NUORO	NU	'80002330910
195	NU	75341	10/12/2000	25/05/2000		DE.FA.L. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NUORO	NU	'01101890919
196	NU	81613	19/09/2003	17/06/2003	2005	EUROSERVICE 2003 - SOCIETA' COOPERATIVA	ORTUERI	NU	'01188710915
197	NU	31695	19/02/1996	05/05/1972	2005	IL NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FRA PASTORI	OROSEI	NU	'00072690910
198	NU	57128	19/02/1996	06/07/1974		L'HABITAT N. 1 - SOC. COOP. A R.L.	NUORO	NU	'80000490914
199	NU	73596	19/01/2000	19/07/1999	2004	MA.G. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	OLIENA	NU	'01081410910
200	NU	87980	10/04/2006	14/09/2006		NON SOLO SCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA	NUORO	NU	'01269350912
201	NU	76326	05/02/2001	25/01/2001	2006	NONNE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	SORGONO	NU	'01117750917
202	NU	34265	19/02/1996		2001	OLIVICOLA OROSEI SOC. COOP. A R.L.	OROSEI	NU	'00175160910
203	NU	75032	21/07/2000	02/10/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA RIFUGIO	TETI	NU	'01091130912
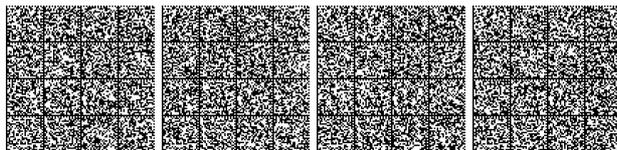
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
204	NU	71836	02/04/1999	17/06/1998	2005	PROMEDIA PICCOLA SOCIETA' COOP.	NUORO	NU	'01051030912
205	NU	29708	19/02/1996			SARCIDANO EDILE AUTOTRASPORTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	NURALLAO	NU	'00057910911
206	NU	48001	19/02/1996	06/03/1986	2006	SOC. COOP. IKEBANA A R.L.	DORGALI	NU	'00764090916
207	NU	53396	19/02/1996	13/12/1990		SOCIETA' COOPERATIVA EUROBIBITE A RL.L.	TORTOLI'	NU	'00879590917
208	NU	87377	06/07/2006	18/05/2006		SOCIETA' COOPERATIVA ECOSINT	SINISCOLA	NU	'01262740911
209	NU	32265	19/02/1996	17/10/1975	2006	SOCIETA' COOPERATIVA EDIL NOVA	NUORO	NU	'00097550917
210	NU	56746	19/02/1996	12/05/1985	2004	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AIRONE	NUORO	NU	'00740280912
211	NU	37416	19/02/1996	17/10/1977		SOCIETA' COOPERATIVA SANAFER A R.L.	SINISCOLA	NU	'00192610913
212	OR	110884	19/02/1996	27/03/1992	2004	AGRICOLO FORESTALE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SOLARUSSA	OR	'00640380952
213	OR	108337	19/02/1996	12/07/1988	2001	AGRICOLTORI RIUNITI CABRARESI - AG.RI.CA. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'00596330951
214	OR	122143	23/02/1999	29/10/1998	2005	ALLEVATORI ALTO ORISTANESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ABBASANTA	OR	'00720980952
215	OR	123507	05/09/2000	29/02/2000		AMMENTOS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAMUGHEO	OR	'01006230955
216	OR	123754	20/07/2000	21/04/2000	2001	AMPSICORA 2000 - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CUGLIERI	OR	'01007480955
217	OR	124902	09/05/2001	19/07/2001	2003	AZULEMA - RICERCHE E SERVIZI PER IL TURISMO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT	SAN VERO MILIS	OR	'01026620953
218	OR	123752	20/07/2000	19/05/2000	2001	BAINI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	VILLA VERDE	OR	'01009210954
219	OR	127156	10/07/2003	13/06/2003		CHIOCCIOLINA.COM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	ZEDDIANI	OR	'01052910955
220	OR	120519	18/06/1997	03/06/1997		CO.P.SER. - COOPERATIVA PUBBLICI SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA ARESPONSABILITA' LIMITATA	CABRAS	OR	'00699470951
221	OR	103971	19/02/1996	03/11/1975	2003	COOP. EDILE MILESE SRL	MILIS	OR	'00016640955
222	OR	109717	19/02/1996	27/03/1990	2003	COOPERATIVA AGRICOLA NUOVA SAN BERNARDINO - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	MOGORO	OR	'00616120952
223	OR	121164	03/03/1998	11/12/1997	2001	COOPERATIVA AGRIFAUNISTICA SU PITTIGHE - SOCIETA' COOPERATIVA A R ESPONSABILITA' LIMIT	NEONELI	OR	'00708460951
224	OR	121702	08/04/1998	13/03/1998	2001	COOPERATIVA EDILIZIA ABITARE 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NARBOLIA	OR	'00714430956
225	OR	113041	19/02/1996	15/09/1972	2006	COOPERATIVA EDILIZIA SANTA BARBARA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'00080310956
226	OR	127111	17/09/2003		2003	COOPERATIVA GALAXY A R.L.	ORISTANO	OR	'02390690929
227	OR	69641	19/02/1996	30/04/1969		COOPERATIVA MURATORI SAN SEBASTIANO-SOCIETA'COOPE RATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAMUGHEO	OR	'00045780954
228	OR	128976	29/07/2005	20/06/2005		COOPERATIVA PESCATORI MARE E FOGHE - SOCIETA' COOPERATIVA	RIOLA SARDO	OR	'01081660951
229	OR	123896	20/09/2000	07/05/2000	2005	COSTA VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA	BARATILI SAN PIETRO	OR	'01010580957
230	OR	125405	03/04/2002	14/01/2002	2005	DA.TA. COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	OR	'01032390955
231	OR	123041	12/07/1999	10/12/1999	2001	DUEMILA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA GIUSTA	OR	'00736670951
232	OR	126873	16/06/2003	14/05/2003	2004	ENOTECA NETTARE DEGLI DEI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERRALBA	OR	'01052030952
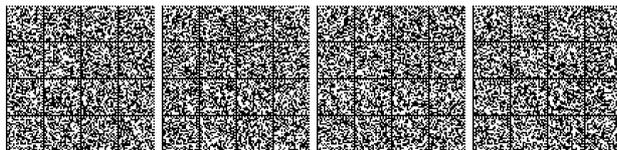
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
233	OR	125116	23/11/2001	18/10/2001		EUROCAMPER SERVICE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'01028920955
234	OR	124523	04/05/2001	15/03/2001		GRAPHIC ACTIVITY - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GHILARZA	OR	'01020870950
235	OR	126329	20/12/2002	27/11/2002	2005	GREEN SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	MARRUBIU	OR	'01044190955
236	OR	123324	21/03/2000	30/11/1999	2003	HELIX SARDA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAULILATINO	OR	'01003300959
237	OR	123363	17/03/2000	26/01/2000	2003	I FERRARI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CABRAS	OR	'01003340955
238	OR	127414	23/12/2003	12/04/2003	2005	IL PORTALE - SOCIETA' COOPERATIVA	SIMALA	OR	'01059070951
239	OR	109507	19/02/1996	13/03/1990		IL TRATTORE SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	OR	'00614460954
240	OR	124444	03/09/2001	02/08/2001	2001	JCHNOS DE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTU LUSSURGIU	OR	'01018510956
241	OR	127397	17/12/2003	10/08/2003	2006	LA FOTOSINTESI - SOCIETA' COOPERATIVA	TERRALBA	OR	'01056610957
242	OR	122142	18/02/1999	12/01/1998	2004	LA ROSA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANILE A.R.L.	CABRAS	OR	'00721630952
243	OR	130290	10/09/2006	19/09/2006	2006	LEGNO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MOGORO	OR	'01096570955
244	OR	129064	08/01/2005	25/07/2005		LU.MA. SOCIETA' COOPERATIVA	CABRAS	OR	'01082130954
245	OR	129294	11/08/2005	28/10/2005	2006	MAESTRALE - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLA: MAESTRALE	NARBOLIA	OR	'01084620952
246	OR	124098	30/11/2000	10/12/2000	2003	MERIDIANA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'01014300956
247	OR	125081	25/10/2001	10/09/2001	2005	MOBIL DREAM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'01028490959
248	OR	108635	19/02/1996	03/03/1989	2003	MONTEPRAMMA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	CABRAS	OR	'00600760953
249	OR	122473	05/06/1999	03/05/1999		MOST VILLAGE - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILIT└ LIMITATA	ORISTANO	OR	'00727090953
250	OR	125615	04/05/2002	25/02/2002		NUOVA COOPAUTO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	OR	'01035170958
251	OR	108711	19/02/1996	05/09/1989	2003	NURACHI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA -0	NURACHI	OR	'00602700957
252	OR	128736	31/03/2005	24/03/2005		NURAGHJA SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	OR	'01077800959
253	OR	106945	19/02/1996	25/02/1987		ODEION SERVIZI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ORISTANO	OR	'00567320957
254	OR	122982	02/11/2002		2003	ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI OVICAPRINI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'00516720950
255	OR	123375	23/03/2000	25/01/2000	2003	PAO COSTRUZIONI EDILI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.	TERRALBA	OR	'01002990958
256	OR	124628	05/08/2001	04/12/2001	2001	PIANETA VERDE SU CRABILI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SIMAXIS	OR	'01022460958
257	OR	122382	04/08/1999	02/10/1999		PICARESCA - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A R.L.	CABRAS	OR	'00727400954
258	OR	123238	20/03/2000	12/02/1999		S. ANDRIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMIT ATA	SAN VERO MILIS	OR	'01002240958
259	OR	110279	19/02/1996	17/05/1991		SA MURAGLIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	NARBOLIA	OR	'00630490951
260	OR	127205	20/10/2003	16/09/2003		SA RODA MANNA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SCANO DI MONTIFERRO	OR	'01055660953
261	OR	122391	04/12/1999	01/08/1999		SAN MARCO - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILIT└ LIMITATA	TRESNURAGHES	OR	'00724990957
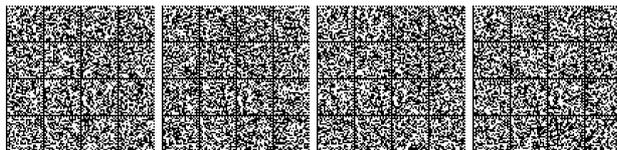
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
262	OR	121341	03/03/1998	14/11/1997	2004	SAN PIETRO - SOCIETA' COOPERATIVA	GONNOSCODINA	OR	'00708660956
263	OR	107394	19/02/1996	12/02/1986	2003	SAN SEBASTIANO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINAZ.ABBREV. SAN SEBASTIANO	OLLASTRA	OR	'00559630959
264	OR	108132	19/02/1996	11/04/1988	2001	SANTA MARIA MICHELA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ORISTANO	OR	'00593590953
265	OR	89332	19/02/1996	11/10/1972	2006	SANTA VITTORIA - SOCIETA' COOPERATIVA	ZERFALIU	OR	'00073010951
266	OR	125831	13/06/2002	24/05/2002		SANT'AMBROGIO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TERRALBA	OR	'01038550958
267	OR	110471	19/02/1996	18/10/1991	2004	SARDEGNA GESTIONI SERVIZI SOCIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	URAS	OR	'00633950951
268	OR	128646	19/07/2005	30/09/1997		SERVIZI AZIENDALI RIUNITI SOCIETA' COOPERATIVA	SIMAXIS	OR	'12244700154
269	OR	124230	02/05/2001	30/11/2000	2006	SIMPATHY - SOCIETA' COOPERATIVA	SIMALA	OR	'01015320953
270	OR	104930	19/02/1996	19/11/1984		S'ISCA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARRUBIU	OR	'00519080956
271	OR	105625	19/02/1996	02/09/1981	2001	SOC.COOPERTIVA A.R.L. CURATORIA BONORZULI	ORISTANO	OR	'00363760950
272	OR	109431	19/02/1996	22/02/1990	2003	SOCIETA' AGRICOLTORI ALLEVATORI RIUNITI - SOC. COOP. A.R.L.	ORISTANO	OR	'00613590959
273	OR	123009	18/11/1999	27/08/1999		SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA SAN MARCO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	CABRAS	OR	'00734740954
274	OR	113048	19/02/1996	17/03/1975	2004	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SAN GIOVANNI A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZERFALIU	OR	'00090520958
275	OR	104645	19/02/1996	14/06/1984	2004	SOCIETA' COOPERATIVA IL DELFINO	CABRAS	OR	'00509300950
276	OR	129023	08/01/2005	07/11/2005		SOCIETA' COOPERATIVA L'ALTERNATIVO	SANTA GIUSTA	OR	'01081910950
277	OR	123362	23/03/2000	02/02/2000		TAMIS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	URAS	OR	'01003460951
278	OR	126900	13/06/2003	04/07/2003		TEATRO INSTABILE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	PAULILATINO	OR	'01051370953
279	OR	124673	23/05/2001	04/10/2001	2006	TECNOTEXIL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANTA GIUSTA	OR	'01023370958
280	OR	124460	23/03/2001	02/01/2001		TERRA NUOVA SASSU - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARBOREA	OR	'01019420957
281	OR	129795	28/04/2006	04/07/2006		TRE ESSE - SOCIETA' COOPERATIVA	SAMUGHEO	OR	'01090890953
282	OR	126913	20/06/2003	06/06/2003	2003	TURISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	OR	'01052690953
283	OR	125117	23/11/2001	16/10/2001	2001	VERDE MONTE ARCI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARRUBIU	OR	'01028930954
284	SS	144917	14/05/2003	15/04/2003	2005	360 GRADI - SOCIETA' COOPERATIVA POTRA' UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE	ARZACHENA	SS	'02051430904
285	SS	86168	19/02/1996	16/09/1986		ACQUA COLTURA SARDEGNA NORD SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OLBIA	SS	'01295710907
286	SS	131293	27/09/1999	15/07/1999	2005	ADELASIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CODRONGIANOS	SS	'01863300909
287	SS	152289	29/04/2005	20/04/2005	2006	ALBATROS - SOCIETA' COOPERATIVA	MUROS	SS	'02152450900
288	SS	132841	28/02/2000	12/09/1999	2006	ALIMENTARI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	TEMPIO PAUSANIA	SS	'01892200906
289	SS	138748	17/10/2001	21/09/2001	2003	ANTICHE BONTA' DI SARDEGNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OZIERI	SS	'01968630903
290	SS	96817	19/02/1996	02/06/1990		AR.T. - ARTIGIANI TULESI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	TULA	SS	'01453580902
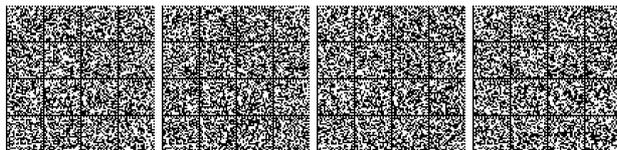
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
291	SS	151978	04/06/2005	16/03/2005		ATHENA 3000 SOCIETA' COOPERATIVA	LA MADDALENA	SS	'02147780908
292	SS	104133	19/02/1996	11/06/1992	2001	AZZURRA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. *	ALA' DEI SARDI	SS	'01573230909
293	SS	158126	24/10/2006	10/09/2006	2006	BEAUTY ISLAND SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA BEAUTY ISLAND SOC.COOP.	OLBIA	SS	'02225430905
294	SS	113600	24/12/1996	27/11/1996	2001	BIOAGER SARDEGNA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01733650905
295	SS	137747	13/06/2001	29/05/2001	2005	BLU SOCIETA' COOPERATIVA	LA MADDALENA	SS	'01955720907
296	SS	137499	28/05/2001	16/05/2001	2001	BONO MARKET - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01954160907
297	SS	135181	11/03/2000	13/06/2000	2005	BRUMASAR COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	BENETUTTI	SS	'01914290901
298	SS	149176	28/06/2004	25/05/2004	2006	BUONA VITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SASSARI	SS	'02109060901
299	SS	104256	19/02/1996	05/12/1992	2001	C.O.A.S. COOPERATIVA OLBIA AFRICA SENEGAL - SOCIETA' COOPERATIVA POTRA' UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE	OLBIA	SS	'01556930905
300	SS	139879	20/02/2002	03/03/2000	2001	CALA MORESCA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	GOLFO ARANCI	SS	'01093080917
301	SS	130146	06/08/1999	27/04/1999	2006	CASTELGARDEN PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	CASTELSARDO	SS	'01852120904
302	SS	134944	10/05/2000	31/03/2000	2006	CASTELLO MONTEACUTO - PICCOLA SOCIETᴸ COOPERATIVA	BERCHIDDA	SS	'01920210901
303	SS	139177	12/04/2001	22/11/2001	2001	CASTING SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01976570901
304	SS	111984	07/12/1996	29/02/1996	2004	CENTRO STUDI COOPERATIVI - SOCIETA' COOPERATIVA POTRA' UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE	OLBIA	SS	'01719490904
305	SS	91158	19/02/1996	19/05/1988	2006	CO.A.S - COOPERATIVA DI ASSISTENZA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - NO PROFIT A R.L.	USINI	SS	'01380580900
306	SS	135438	29/11/2000	31/07/2000		COLMEC SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES	SS	'01915190902
307	SS	124991	24/11/1997	28/10/1997	2005	CONSORZIO ESPORTAZIONE VERMENTINO DI GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA	TEMPIO PAUSANIA	SS	'01709310906
308	SS	137855	26/06/2001	28/05/2001	2006	CONSORZIO PARCO BLU SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LA MADDALENA	SS	'01956320905
309	SS	135832	23/01/2001	06/08/2000	2001	COOP NORD SYSTEM ONE SOCIETᴸ COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01915930901
310	SS	93385	19/02/1996	21/02/1989		COOP.VA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TISSI	SS	'01416160909
311	SS	135787	17/01/2001	12/07/2000	2001	COOPERATICA OMNIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	SS	'92073100908
312	SS	86815	19/02/1996	23/09/1986	2003	COOPERATIVA AGRICOLA ACLI PALMITTEDDU A R.L.	SENNORI	SS	'01295840902
313	SS	94465	19/02/1996	04/02/1985		COOPERATIVA AGRITURISTICA IL GRIFONE A R.L.	ALGHERO	SS	'01203240906
314	SS	59508	19/02/1996	14/03/1977		COOPERATIVA AGRO-ZOOTECNICA VENA FIORITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OLBIA	SS	'82007120908
315	SS	5286	19/02/1996	04/11/1896	2001	COOPERATIVA DI CONSUMO CAPRERA - SOC. COOP. A R.L. - LA MADDALENA	LA MADDALENA	SS	'00060870904
316	SS	158348	17/11/2006	26/10/2006	2006	COOPERATIVA EDILE MURESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MUROS	SS	'02228280901
317	SS	110144	19/02/1996	17/12/1974	2001	COOPERATIVA EDILIZIA PRIMAVERA A R.L.	TEMPIO PAUSANIA	SS	'82005700909
318	SS	72921	19/02/1996	12/11/1981	2001	COOPERATIVA MONTAGGI INDUSTRIALI SARDA - CO.M.I.S. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PORTO TORRES	SS	'00922560909
319	SS	111104	27/03/1996	19/12/1995	2004	COOPERATIVA SARDA ALLEVAMENTO PESCI A R.L. IN SIGLA CO.S.A.P.	SASSARI	SS	'01694990902
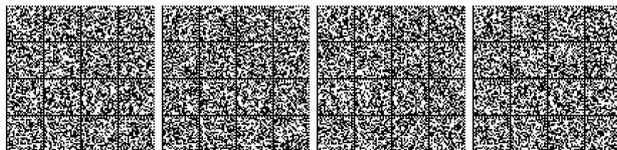
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
320	SS	136671	15/03/2001	21/02/2001		COOPERATIVA SERVIZI SARDEGNA SOC. COOP. A R.L.	OLBIA	SS	'01943330900 '
321	SS	100070	19/02/1996	28/08/1991	2001	COOPERATIVA SOCIALE A.D.E.S.T. A R.L.	OLBIA	SS	'01524010905 '
322	SS	82704	19/02/1996	07/01/1985	2001	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO S.R.L.	SASSARI	SS	'01217290905 '
323	SS	133688	05/02/2000	23/03/2000	2006	COOPERATIVA SOCIALE ECO2000 - SOCIETA' COOPERATIVA POTRA' UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE	AGLIENTU	SS	'01898040900 '
324	SS	149140	17/06/2004	20/05/2004		COOPERATIVA THOLOS	LOIRI PORTO SAN PAOLO	SS	'02108510906 '
325	SS	137386	15/05/2001	04/09/2001	2001	COSTUMI E TRADIZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	OLBIA	SS	'01949030900 '
326	SS	139257	18/12/2001	26/11/2001	2004	EDIL SU MATTONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OLMEDO	SS	'01977640901 '
327	SS	96204	19/02/1996	18/12/1989	2001	ELICRISO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OSCHIRI	SS	'01443990906 '
328	SS	138569	26/09/2001	09/11/2001		EMMETRE INFORMATICA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01966760900 '
329	SS	136610	04/03/2001	07/06/2000	2003	EURO SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ALGHERO	SS	'01910410909 '
330	SS	155273	24/02/2006	20/02/2006		F.LLI PILO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	PLOAGHE	SS	'02192850903 '
331	SS	121555	03/05/1997	11/06/1996	2003	FERTILIA COOP. SERVICES COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALGHERO	SS	'01740530900 '
332	SS	152529	06/07/2005	05/12/2005		GIOVANNI PAOLO II SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SASSARI	SS	'02156040905 '
333	SS	157247	07/12/2006	21/06/2006		GRAPHIC COLOR DESIGN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'02214380905 '
334	SS	136156	14/02/2001	15/01/2001	2004	HELIX GALLURA SOCIETA' COOPERATIVA	PALAU	SS	'01914440902 '
335	SS	138038	07/11/2001	07/03/2001	2001	I GERMOGLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SASSARI	SS	'01960320909 '
336	SS	149793	08/12/2004	30/07/2004		I GIOVANI DEL SALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	ALGHERO	SS	'02117900908 '
337	SS	156570	22/05/2006	05/08/2006	2006	IL BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA	PERFUGAS	SS	'02208550901 '
338	SS	137110	20/04/2001	29/03/2001		IL GIARDINO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01947070908 '
339	SS	137884	26/06/2001	13/06/2001	2004	IL SOLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OZIERI	SS	'01957220906 '
340	SS	61598	19/02/1996	25/10/1978	2006	IL TORCHIETTO - SOCIETA' COOPERATIVA *	OZIERI	SS	'00317080901 '
341	SS	156865	22/06/2006	23/05/2006		INCANTOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PLOAGHE	SS	'02211370909 '
342	SS	137930	07/02/2001	25/06/2001		INFOSERVEI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SORSO	SS	'01959400902 '
343	SS	125149	12/09/1997	14/10/1997	2004	INTERMONTES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ITTIREDDU	SS	'01779980901 '
344	SS	154144	17/11/2005	11/09/2005		ISOLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	'02175970900 '
345	SS	143113	12/04/2002	29/10/2002	2003	ITAL PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'02010590905 '
346	SS	125715	02/12/1998	11/10/1997		ITALIAN PUB - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01793930908 '
347	SS	136601	03/09/2001	22/02/2001	2006	ITINERA COOPERATIVA SOCIALE	ALGHERO	SS	'01941030908 '
348	SS	137243	05/09/2001	04/11/2001	2004	JORRAS - SOCIETA' COOPERATIVA	SENNORI	SS	'01949250904 '
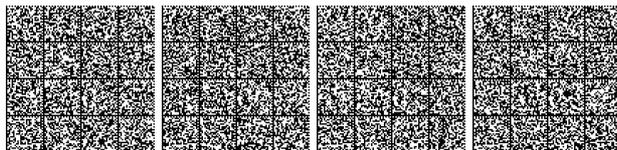
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
349	SS	126367	04/06/1998	02/06/1998	2003	JULIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SASSARI	SS	'01799420904
350	SS	139347	01/02/2002	14/12/2001		LA VELA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ARZACHENA	SS	'01980170904
351	SS	94553	19/02/1996	23/04/1987	2005	LA VILLA - SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SASSARI	SS	'01318800909
352	SS	129125	03/08/1999	12/11/1998	2005	LABORARS PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	SS	'01841620907
353	SS	141387	13/06/2002	29/05/2002		L'ALTO PEVERO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OLBIA	SS	'02005760901
354	SS	139988	22/02/2002	02/01/2002	2005	L'AMBRA DI EDRA - SOCETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'01987560909
355	SS	135467	12/01/2000	20/10/2000		L'ANGELO BLU - PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	MUROS	SS	'01926080902
356	SS	137935	07/02/2001	25/06/2001		LIDO DI ALGHERO - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALGHERO	SS	'01959440908
357	SS	136313	13/03/2001	16/11/2000	2001	LOELLE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BUDDUSO'	SS	'01925140905
358	SS	146537	11/05/2003	10/07/2003	2006	MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NO PROFIT A R.L.	SASSARI	SS	'02072130905
359	SS	99090	19/02/1996	13/03/1991	2001	N.E.S. - NUOVA EDILIZIA SASSARESE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'01505410900
360	SS	137180	05/03/2001	04/11/2001	2001	NEWTECH SIDER PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01949310906
361	SS	133963	06/06/2000	22/03/2000	2003	NUOVI ORIZZONTI - PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A RESPONSABILIT└ LIMITATA	ALGHERO	SS	'01890120908
362	SS	140976	15/05/2002	04/10/2002		NURAGHE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ALA' DEI SARDI	SS	'01999700907
363	SS	147767	03/01/2004	02/06/2004	2006	NURAGHI E SAPORI SOCIETA' COOPERATIVA	BADESI	SS	'02091290904
364	SS	157079	07/03/2006	19/06/2006	2006	NUVOLA BIANCA - SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	'02208360905
365	SS	142562	15/10/2002	10/07/2002	2003	O.B. SERVICES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PORTO TORRES	SS	'02017010907
366	SS	139285	20/12/2001	12/03/2001	2005	OCEANO BLU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	MARTIS	SS	'01978630901
367	SS	94729	19/02/1996	19/09/1989		OLIVETO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	SASSARI	SS	'01439790906
368	SS	158518	21/12/2006	22/11/2006		PASS SOCCORSO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	SASSARI	SS	'02231740909
369	SS	127452	08/05/1998	06/11/1998		PENTAGRAFICA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'01812510905
370	SS	130832	08/06/1999	19/04/1999	2004	PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA C.S.I. (CENTRO SERVIZI IMPRESE) A R.L	PORTO TORRES	SS	'01850290907
371	SS	135406	27/11/2000	13/10/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA C.L.M. MECCANICA A R.L.	SASSARI	SS	'01922400906
372	SS	132681	17/02/2000	26/06/1998		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA MARLIN A R.L.	SASSARI	SS	'01813990908
373	SS	129382	04/01/1999	28/12/1998	2001	PRIMA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01841160904
374	SS	136045	14/02/2001	24/10/2000	2003	PRIMA VERA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SENNORI	SS	'01930570906
375	SS	106956	19/02/1996	12/09/1993		PRISMA - SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	SS	'01616630909
376	SS	110185	19/02/1996	09/12/1945	2005	PRODUZIONE E CONSUMO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	LAERRU	SS	'00291720902
377	SS	104794	19/02/1996	06/03/1993	2003	PROGETTO TURISMO SOCIETA' COOPERATIVA PUO' OPERARE CON LA SIGLA PRO.TUR.	SASSARI	SS	'01598090908
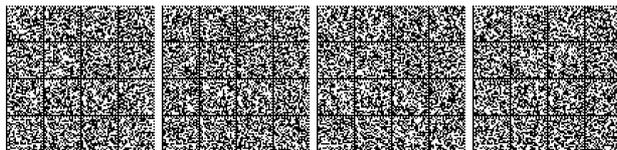
n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
378	SS	83888	19/02/1996	01/09/1986	2006	PULIGEST SOCIETA' COOPERATIVA	PORTO TORRES	SS	'01251930903 '
379	SS	127635	09/11/1998	23/07/1998	2001	RE PIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SASSARI	SS	'01816450900 '
380	SS	160048	22/03/2007	28/02/2007		RIU & RIU PRODUZIONE PELLET SOCIETA' COOPERATIVA	ITTIRI	SS	'02251880908 '
381	SS	130794	08/05/1999	26/05/1999		S 2 D PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	BADESI	SS	'01863200901 '
382	SS	135876	25/01/2001	13/10/2000	2001	S. ANNA PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01924160904 '
383	SS	18363	19/02/1996	14/05/1945	2004	S.A.C.I.M. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DI PRODUZIONE E COMMERCIO MITILI	OLBIA	SS	'00946750908 '
384	SS	136050	13/02/2001	17/11/2000	2001	S.AGR.A . SOC. COOP. A R.L.	SASSARI	SS	'01934100908 '
385	SS	142760	11/07/2002	10/09/2002		S.T.A.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'02020130908 '
386	SS	145071	06/05/2003	14/05/2003		SA SORPRESA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BENETUTTI	SS	'02055510909 '
387	SS	105236	19/02/1996	17/12/1992	2001	SA.P.I. SOC. COOP. A R.L. *	SASSARI	SS	'01600370900 '
388	SS	141949	08/02/2002	07/11/2002	2003	SACCARGIA PICCOLA SOCIET└ COOPERATIVA A R. L.	CODRONGIANOS	SS	'02010950901 '
389	SS	152714	06/09/2005	26/05/2005	2005	S'AIDU - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'02158120903 '
390	SS	131880	25/11/1999	29/07/1999	2004	SARDA SERVIS PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES	SS	'01862550900 '
391	SS	150269	22/10/2004	09/09/2004	2004	SARDEGNAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	PORTO TORRES	SS	'02122010909 '
392	SS	133349	04/07/2000	21/02/2000	2006	SARDINIA GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OLBIA	SS	'01895100905 '
393	SS	142769	11/07/2002	10/07/2002		SARDINIA PROMO TOUR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALGHERO	SS	'02020370900 '
394	SS	152297	29/04/2005	20/04/2005		SARDU PATER SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	'02152640906 '
395	SS	84633	19/02/1996	02/12/1986	2001	SE.GE.A. SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES	SS	'01247970906 '
396	SS	106581	19/02/1996	29/06/1985		S'ENAFRISCA S.C. A R.L.	OLBIA	SS	'07102180580 '
397	SS	95765	19/02/1996	12/12/1989	2006	SERENA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE POTRA' UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE	LURAS	SS	'01450640907 '
398	SS	135858	19/01/2001	12/11/2000	2004	SILANA SOCIETA' COOPERATIVA	ALA' DEI SARDI	SS	'01929060901 '
399	SS	137052	30/04/2001	04/02/2001	2001	SOCIETA' COOPERATIVA FUTURA A.R.L.	OZIERI	SS	'01947520902 '
400	SS	120087	20/02/1997	31/10/1996	2003	SOCIETA' COOPERATIVA GIOVANILE DI SERVIZI SOCIALI SAN PAOLO A R.L.	NULE	SS	'01744760909 '
401	SS	154010	28/10/2005	21/10/2005	2006	SOCIETA' COOPERATIVA LA LUNA A R.L.	STINTINO	SS	'02172970903 '
402	SS	141435	18/06/2002	16/05/2002		SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI GOLFO DELL' ASINARA	PORTO TORRES	SS	'02007160902 '
403	SS	19842	19/02/1996	02/07/1947	2004	SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO FRA COMBATTENTI E REDUCI	LA MADDALENA	SS	'00104130901 '
404	SS	65086	19/02/1996	02/06/1981		SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO SASSARI CENTRO STORICO A R.L.	SASSARI	SS	'00898240908 '
405	SS	122039	25/03/1997	10/12/1996	2001	SOCIETA' COOPERATIVA SA FERULA A R.L.	MORES	SS	'01741670903 '
406	SS	130302	28/06/1999	17/02/1999	2001	SOCIETA' PERU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIDDALBA	SS	'01854570908 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
407	SS	133672	05/09/2000	23/02/2000		SPIN A YARN - PICCOLA SOCIET └ COOPERATIVA A R.L.	SASSARI	SS	'01897630909 '
408	SS	148474	27/04/2004	04/07/2004		SPIRIT OF SARDINIA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA MADDALENA	SS	'02101450902 '
409	SS	141439	18/06/2002	20/05/2002		T.N. DECORS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARZACHENA	SS	'02004010902 '
410	SS	108693	19/02/1996	03/02/1995	2006	TORRE FALCONE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	STINTINO	SS	'01666910904 '
411	SS	135795	18/01/2001	29/12/2000	2001	TREDIL PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	SORSO	SS	'01931010902 '
412	SS	137809	20/06/2001	30/05/2001		TUR.SERVICE PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	STINTINO	SS	'01957980905 '
413	SS	150186	10/11/2004	28/09/2004		VAPOR SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.	SASSARI	SS	'02120070905 '
414	SS	142174	09/03/2002	11/07/1988	2006	VENETO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'02087780231 '
415	SS	139725	02/04/2002	18/01/2002		VIDEOLUK - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SASSARI	SS	'01984990901 '
416	SS	157621	24/08/2006	08/07/2006		ZEROSEI - SOCIETA' COOPERATIVA	SASSARI	SS	'02219640907 '

13A03666

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-097) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
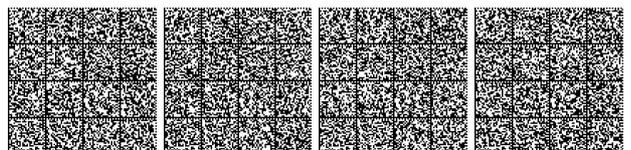
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100130426

€ 1,00